Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 129 del 5 giugno 2000 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Lunedì, 5 giugno 2000 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 87

COMUNI

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2000.

AVVERTENZA

Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonché, se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2000.

Tale pubblicazione si rende opportuno effettuare nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalità locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma l, lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approverà il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella *Gazzetta Ufficiale*, e che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* medesima.

Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che un ulteriore elenco di estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia sarà pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 12 giugno 2000.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.

Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovrà essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMUNE DI ACERRA

Il comune di ACERRA (provincia di Napoli) ha adottato, il 20 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e la misura della detrazione per abitazione principale per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

aliquota unica 6,5 per mille;

detrazione abitazione principale L. 290.000.

(Omissis).

00A6606

COMUNE DI ACI CASTELLO

Il comune di ACI CASTELLO (provincia di Catania) ha adottato, il 9 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) Aliquota 4,30 per mille quale aliquota ridotta destinata alle persone fisiche residenti nel Comune stesso e riservata unitamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

2) Aliquota 6 per mille da applicare a tutte le restanti tipologie immobiliari compresi terreni ed aree edificabili;

3) Aliquota 2 per mille per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

Detrazioni:

La detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale è determinata in L. 350.000, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta per coloro i quali possiedono un unico immobile ad uso abitativo anche in presenza di più pertinenze (garage - box - posto auto all'aperto - cantina, ecc...) ancorché distintamente iscritti in catasto;

Tale detrazione è concessa anche, alle medesime condizioni:

a) ai disabili e/o anziani domiciliati, in via permanente, in istituti di ricovero o sanitari, la cui unica abitazione risulta sfitta;

b) agli alloggi IACP concessi in locazione semplice;

c) alle cooperative edilizie a proprietà indivisa per gli alloggi concessi ai soci assegnatari purché non risultino proprietari di altri immobili ad uso abitativo;

Gli interessati di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)*, dovranno presentare apposita istanza corredata dai documenti giustificativi entro e non oltre il mese di maggio 2000, pena decadenza del diritto.

La detrazione per l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, è determinata in L. 200.000 per coloro i quali possiedono altri immobili in tutto il territorio nazionale.

(Omissis).

00A6607

COMUNE DI ACUTO

Il comune di ACUTO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Di confermare al 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000.

(Omissis).

00A6608

COMUNE DI ALBERONA

Il comune di ALBERONA (provincia di Foggia) ha adottato, il 15 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili ricadenti nel territorio del comune di Alberona.

(Omissis).

00A6609

COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

Il comune di ALTAVILLA MILICIA (provincia di Palermo) ha adottato, il 22 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Per l'anno 2000 confermare le aliquote e le detrazioni d'imposta già deliberate con atto consiliare n. 272 del 28 ottobre 1998 all'oggetto «Determinazione aliquote I.C.I. anno 1999».

(Omissis).

Dando atto che per l'anno 2000 l'aliquota resta fissata nella misura unica del 6 per mille la detrazione per la casa adibita ad abitazione principale resta determinata in L. 400.000.

(Omissis).

00A6610

COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA

Il comune di ALTAVILLA SILENTINA (provincia di Salerno) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure ordinarie, differenziate e ridotte:

aliquota ordinaria: sei per mille;

aliquota differenziata solo per gli immobili iscritti in catasto alla categoria C2: cinque per mille;

aliquota ridotta o agevolata in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: cinque per mille;

di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di dare atto che ad integrazione di quanto stabilito con il presente deliberato saranno altresì vigenti le norme stabilite nel richiamato regolamento I.C.I. se non in contrasto con quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia di I.C.I.

(Omissis).

00A6611

COMUNE DI AMANTEA

Il comune di AMANTEA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2) approvare, con effetto dal 1° gennaio 2000, l'applicazione in questo comune delle seguenti aliquote ICI:

a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, 5,5 per mille;

b) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nella precedente classificazione ed utilizzazione, 6,5 per mille;

(Omissis).

2) la lettera *b)* del punto 2) del dispositivo della deliberazione n. 43 adottata dalla giunta comunale nella seduta del 23 febbraio 2000, viene sostituito per come in appresso:

punto 2) lettera *b)*;

aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nella precedente classificazione ed utilizzazione, 6 per mille;

3) dare atto che resta invariato il restante dispositivo di cui alla già richiamata deliberazione giuntale n. 43/2000.

(Omissis).

00A6612

COMUNE DI AMENO

Il comune di AMENO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

00A6613

COMUNE DI AMOROSI

Il comune di AMOROSI (provincia di Benevento) ha adottato, il 27 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille per tutte le tipologie di immobili soggetti ad imposta *(omissis).*

di aumentare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 per i proprietari di immobili che all'interno del proprio nucleo familiare hanno un disabile con una invalidità riconosciuta almeno del 100 per cento;

di dare atto che le detrazioni d'imposta di L. 200.000 e di L. 300.000 connesse ai proprietari di abitazione principale si applicano, fino alla concorrenza dell'imposta, anche alle pertinenze;

(Omissis).

00A6614

COMUNE DI AQUINO

Il comune di AQUINO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) stabilire per l'anno 2000, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, l'aliquota (I.C.I.) nella misura del 6,00 per mille con le modalità stabilite dalle norme vigenti.

(Omissis).

00A6615

COMUNE DI ARDENNO

Il comune di ARDENNO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota (I.C.I.) per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, 5,5 per mille;

altri motivi ivi comprese le abitazioni non posseduti a titolo di abitazione principale, 6 per mille;

2) di determinare la detrazione da applicarsi all'abitazione posseduta a titolo principale in L. 230.000.

(Omissis).

00A6615

COMUNE DI ASCIANO

Il comune di ASCIANO (provincia di Siena) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2000 *(omissis)*, le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota ordinaria 6 per mille;

b) aliquota per abitazione principale 5,3 per mille;

c) aliquota per abitazioni locate 6,5 per mille;

d) aliquota per abitazione non locate 7 per mille;

e) aliquota per immobili diversi dalle abitazioni 6 per mille;

f) aliquota per aree fabbricabili 6 per mille;

2) di confermare a L. 240.000 l'importo della detrazione per l'unità adibita ad abitazione principale;

3) di stabilire che per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato (art. 2 della legge 431/1998), l'aliquota del 6,5 per mille viene determinata a richiesta dell'interessato, da parte del comune, nella misura del 5,30 per mille su presentazione della copia del contratto tipo, con effettuazione del rimborso della differenza (1,20 per mille).

(Omissis).

00A6617

COMUNE DI ASSAGO

Il comune di ASSAGO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria: cinque per mille

aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze (art. 6 e 5, regolamento comunale): quattro per mille

2) di confermare la detrazione per gli immobili destinati ad abitazione principale in L. 250.000.

(Omissis).

00A6618

COMUNE DI AUGUSTA

Il comune di AUGUSTA (provincia di Siracusa) ha adottato, il 31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) Ferme restando le esenzioni, riduzioni ed agevolazioni contemplate dalla legge, per l'anno 2000 le aliquote per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili di questo comune sono stabilite nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria 6 per mille;

abitazione principale 4 per mille;

immobili appartenenti alle categorie catastali D/1, D/4, D/5, D/7, D/8, 7 per mille;

2) con pari ,decorrenza, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 504/1992, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione, principale è elevata a L. 250.000 ed è usufruita, ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale, dal contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro titolo reale, fino all'assorbimento dell'imposta annuale ed è rapportata al più breve periodo infra annuale e/o in proporzione alla quota di utilizzo nel caso di coabitazione di più soggetti passivi.

(Omissis).

00A6619

COMUNE DI BADALUCCO

Il comune di BADALUCCO (provincia di Imperia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

approvare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;

evidenziare che l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, mentre se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

00A6620

COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

Il comune di BARBERINO DI VAL D'ELSA (provincia di FIRENZE) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di applicare l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

4 per mille:

a) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo, comunque, non superiore a tre anni;

4,9 per mille:

a) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai proprietari e dai soggetti previsti dalla legge;

b) unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soggetti assegnatari;

c) alloggi adibiti ad abitazione principale regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

d) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5,5 per mille:

a) immobili diversi dalle abitazioni;

b aree fabbricabili;

c) alloggi concessi in locazione a condizione che la locazione risulti da contratto regolarmente registrato, art. 4, c. 1, legge 556/1996.

d) abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta fino al terzo grado di parentela o collaterale fino al terzo grado che la utilizzano come abitazione principale;

7 per mille:

a) alloggi non locati;

2) Di stabilire nella misura base di L. 200.000 la detrazione annua spettante alle fattispecie a cui è applicata l'aliquota 4,9 per mille relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2-*bis* di riconoscere la detrazione sull'abitazione principale nella misura di lire 350.000 in favore dei soggetti che ricadano in almeno una delle condizioni di seguito riportate:

famiglie di soli ultrassessantacinquenni al 1° gennaio 2000, con reddito familiare pro-capite inferiore alla pensione minima I.N.P.S.;

famiglie composte da almeno cinque componenti (risultanti dallo stato di famiglia) con reddito familiare pro-capite inferiore alla pensione minima I.N.P.S.;

famiglie con handicappati o anziani non autosufficienti, residenti in famiglia; la composizione del nucleo familiare deve risultare sia dallo stato di famiglia che di fatto; la situazione di handicap deve essere comprovata dal certificato della commissione per l'accertamento della non autosufficienza «ex decreto del Presidente della Repubblica 214 del 2 luglio 1991.

L'elevazione della detrazione per abitazione principale da lire 200.000 a lire 350.000 è riconosciuta per il periodo dell'anno 2000 in cui si verifichino le situazioni sopra indicate; per applicare la maggiore detrazione è sufficiente autocertificare sul bollettino il diritto di godere della detrazione di lire 350.000.

3) Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

00A6621

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Il comune di BARCELLONA POZZO di GOTTO (provincia di Messina) ha adottato, il 2 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) di stabilire per l'anno 2000, le seguenti aliquote da applicarsi sull'imposta comunale sugli immobili;

b) abitazione principale: al 4 per mille;

c) terreni agricoli: 5 per mille;

d) aree fabbricabili: 7 per miille;

e) altri fabbricati: 7 per mille.

(Omissis).

00A6622

COMUNE DI BARZANÒ

Il comune di BARZANÒ (provincia di Lecco) ha adottato, il 28 febbraio, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di aumentare, confermando la misura stabilita nel 1999, l'aliquota minima dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, di mezzo punto per mille, determinando per l'anno 2000 l'alilquota nella misura del 4,5 per mille per le seguenti categorie di immobili:

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente residente nel comune Barzanò;

b) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

c) unità immobiliari date in uso gratuito dai genitori ai figli e viceversa, e da questi utilizzati come dimora abituale e continuativa quali residenti nel comune di Barzanò, a condizione che presentino apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno e comprovino che sono nelle predette condizioni.

d) unità immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come dimora abituale e continuativa, a condizione che presentino apposita autocertficazione, entro il 30 giugno di ogni anno;

2. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 al 5,5 per mille per le aree fabbricabili, così come definite nell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 504/1992 e dell'art. 59 del decreto legislativo 446/1997.

3. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 al 7 per mille per le seguenti categorie di immobili:

a) unità immobiliari adibite a civile abitazione principale del proprietario e non locate;

b) unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C/1 (negozi) tenuti a disposizione del proprietario e non locati;

c) unità immobiliari di categoria C/6 e C/2 pertinenza degli immobili indicati al precedente punto *a)*;

4. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 al 4,5 per mille per tutte le categorie di immobili non ricomprese nei commi precedenti;

5. di precisare che la detrazione per l'abitazione principale, viene confermata in L. 200.000, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica;

(Omissis).

00A6623

COMUNE DI BEREGAZZO CON FIGLIARO

Il comune di BEREGAZZO con FIGLIARO (provincia di Como) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare, anche per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituite con decreto legislativo n. 504/1992:

- 4,10 per mille per tutte le abitazioni principali classificate come tali dall'art. 5 del Regolamento;

- 5,50 per mille per alloggi locati, alloggi non locati, abitazioni utilizzate dal proprietario come seconda casa;

- 4,75 per mille per i terreni ed edifici diversi dalle abitazioni e le loro pertinenze;

- 2,25 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri strorici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449);

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997 n. 50, per l'anno 2000 le detrazioni d'imposta come segue:

- L. 230.000 per tutte le abitazioni principali (comprese qelle completate dall'art. 5 del vigente regolamento.

(Omissis).

00A6624

COMUNE DI BITONTO

Il comune di BITONTO (provincia di Bari) ha adottato, l'8 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire, con effetto dal 1° gennaio 2000, le seguenti aliquote per l'applicazione I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) in questo comune:

a) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche, soggetti passivi, e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune: aliquota 4 per mille;

b) per le unità immobiliari destinate ad abitazione possedute dai soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale, concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado o ad affini fino al primo grado e da questi occupati a titolo di abitazione principale: aliquota 4 per mille;

c) per le unità immobiliari destinate ad abitazione locate a titolo di abitazione principale con contratto-tipo stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 4°, legge 9 dicembre 1998, n. 431, contratto definito negli accordi fra le organizzazioni della proprietà edilizia e organizzazioni di conduttori maggiormente rappresentative: aliquota 4 per mille;

d) per le unità immobiliari destinate ad abitazione, possedute da soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale, per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: aliquota 7 per mille;

e) per l'unità immobiliare destinata ad abitazione posseduta, a titolo di proprietà od usufrutto:

e1) da anziani che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari;

e2) da disabili che hanno acquisito la residenza presso un parente od affine entro il 1° grado, purchè la stessa non risulti locata: aliquota 4 per mille;

f) per le unità immobiliari possedute da soggetti passivi diverse dall'abitazione e per quelle destinate ad abitazione ma non rientranti nella precedente lett. *d)*: aliquota 6 per mille;

2. stabilire per le sottoindicate fattispecie le aliquote agevolate a fianco di ciascuna indicata:

a2) per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni della imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituite dalle regioni: 2 per mille;

cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 4 per mille;

b2) in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 4 per mille;

al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 3 per mille;

alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 2 per mille;

utilizzo di sottotetti: 2 per mille;

l'aliquota si applica limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5°, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

c2) per gli immobili situati nei centri storici del centro urbano e frazioni, destinati ad attività professionale e/o autonoma propria del soggetto passivo (attività quali definite dagli artt. 49 e 51 decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86 e successive modifiche): 2 per mille;

d2) per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione dei beni e per un periodo non superiore a 3 anni;

l'aliquota è stabilita nella misura del 4 per mille;

Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente punto è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;

3) stabilire che, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, le unità immobiliari di proprietà delle ONLUS sono soggette alla aliquota ridotta del 2 per mille;

4) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lett. *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

5) l'imposta é ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente ai periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità é accertata dall'ufficio urbanistico del comune con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro, ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

6) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L'importo di L. 200.000 è elevato a L. 300.000 per i nuclei familiari aventi a carico un portatore di handicap, come individuato dal comma 3 - art. 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104, inabile a qualsiasi lavoro e da certificarsi con attestato della A.S.L. e per titolari di pensione sociale che non hanno altre proprietà all'infuori dalla casa di abitazione;

7) si da atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto 1) e di quanto oggetto dei punti 2) e 3), nonché della definizione della riduzione o detrazione di cui ai punti 5) e 6) sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tali equilibri.

(Omissis).

00A6625

COMUNE DI BORGHETTO D'ARROSCIA

Il comune di BORGHETTO D'ARROSCIA (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare, *(omissis)*, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2000 nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

00A6626

COMUNE DI BORGOMANERO

Il comune di BORGOMANERO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) Di fissare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi nel comune di Borgomanero per l'anno 2000, rispettivamente:

a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale: aliquota del 5 per mille;

b) per tutti gli altri immobili: aliquota del 5,6 per mille.

c) per gli alloggi sfitti o comunque tenuti a disposizione, senza contratto di locazione da almeno 12 mesi alla data del 31 dicembre 1999, per i mesi che rimangono tali nel 2000: aliquota del 7 per mille.

(Omissis).

00A6627

COMUNE DI BRANZI

Il comune di BRANZI (provincia di Bergamo) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2000, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

2) *omissis*;

3) di confermare per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 200.000;

4) di precisare che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

00A6628

COMUNE DI CALTABELLOTTA

Il comune di CALTABELLOTTA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. confermare, per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), istituita con Decreto Legislativo 30 novembre 1992, n. 504..

(Omissis).

00A6629

COMUNE DI CAMBIASCA

Il comune di CAMBIASCA (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha adottato, il 13 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 (quattro virgola cinque) per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, e nella misura del 5,5 (cinque virgola cinque) per mille per ogni altra unità immobiliare, pertinenze dell'abitazione principale incluse;

di fissare in L. 200.000 la misura della detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, non operare alcuna riduzione percentuale dell'imposta dovuta per lo stesso tipo di unità e non considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai soggetti indicati nel comma 56 della L. 662/1996.

(Omissis).

00A6630

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

Il comune di CAMPIGLIA MARITTIMA (provincia di Livorno) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92;

2) determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e immobili assimilati ai sensi del vigente regolamento comunale sull'I.C.I.;

3) determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del 7 per mille per alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non locati o non occupati da parenti e affini entro il secondo grado;

4) disporre che:

la condizione di locazione sia autocertificata ai sensi di legge dal contribuente o sia presentata copia conforme del contratto di affitto;

l'occupazione di parenti o affini entro il 2 grado deve essere autocertificata dal contribuente.

Le attestazioni prodotte restano valide fino al permanere della condizione di locazione o uso familiare e devono essere presentate entro il termine di presentazione delle variazioni annuali relative all'anno d'imposta. La data della cessazione del rapporto deve essere comunicata all'ufficio tributi entro 30 giorni;

5) riconoscere ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 504/92, come modificato dalla L. 662/96 ai contribuenti che siano in possesso dei requisiti sotto indicati un aumento della detrazione I.C.I. da L. 200.000 a L.500.000:

A) nuclei familiari con reddito da lavoro dipendente e da pensioni:

1) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso gagage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente all'1 gennaio 2000. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve avere nessuna proprieà immobiliare;

2) reddito familiare da lavoro dipendente e pensioni (da intendersi quale reddito principale ma non eslusivo per cui deve essere compreso ogni altro reddito dello stesso nucleo incluso il reddito dell'immobile soggetto a ICI e restando escluso l'assegno di accompagnamento) riferito all'anno 1999:

fino a L.17.000.000 lordi per un unico componente;

fino a L. 23.000.000 lordi per due componenti;

fino a L. 25.500.000 lordi per tre componenti;

fino a L. 27.500.000 lordi per quattro componenti.

Ai limiti di reddito suddetti si aggiunge L. 1.000.000 lordo se nel nucleo familiare vi è un portatore di handicap;

per i nuclei familiari con più di quattro componenti si aggiungono L. 6.000.000 lordi per ciascuna persona.

Ai fini di tale calcolo non si tiene conto del reddito da pensione, purchè non superiore a L.10.000.000, di ultrasessantacinquenni conviventi (sia singoli che coppie) e non proprietari di altri immobili;

B) particolari situazioni di disagio economico anche su segnalazione dei servizi sociali dell'Usl;

C) nuclei familiari ricadenti nelle fascie di reddito già previste abitanti in case acquistate in cooperativa o di edilizia popolare a proprietà indivisa.

Sia nel caso di cui alla lettera A che nel caso della lettera C l'applicazione del beneficio della detrazione di L.500.000 è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano altra proprità immobiliare (non viene considerata proprietà aggiuntiva la proprietà di orticelli comunque non soggetti all'imposta);

6) determinare i seguenti criteri applicativi:

il contribuente deve presentare la richiesta corredata da dichiarazione dei redditi o autocertificazione nella quale deve dichiarare:

nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il diritto alla detrazione di L. 500.000.

La richiesta dovrà essere inviata tramitre raccomandata entro il termine ultimo di versamento del saldo dell'imposta (20 dicembre) all'ufficio tributi del comune di Campiglia Marittima Via Roma 5, oppure consegnata a mano allo stesso indirizzo.

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro il termine di versamento della prima rata di acconto I.C.I. potranno al momento del pagamento della stessa già tenere conto della detrazione maggiorata, le richieste presentate oltre tale termine potranno essere conteggite nella rata a saldo entro il 20 dicembre.

L'amministrazione si riserva di richiedere documentaazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/92 e le pene previste dagli articoli 483, 495, 496 del codice penale per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ed in ottemperanza alle norme contenute nell'articolo nell'articolo 24 della L. 13 aprile 1977, n. 114;

7) determinare che l'esercizio della facoltà di autocertificazione prevista dall'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 504/92 sopra richiamato debba avvenire come disposto dall'articolo 5 del regolamento I.C.I. per ragioni di pericolo di integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili non utilizzati per lavori diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento degli edifici. La riduzione si applica alla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico o alla data di presentazione al comune della dichiarazione sostitutiva anzidetta. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è comunicata all'ufficio tributi al verificarsi.

(Omissis).

00A6631

COMUNE DI CAMPODIPIETRA

Il comune di CAMPODIPIETRA (provincia di Campobasso) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di approvare, per l'anno 2000, le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali. e per i servizi locali nelle seguenti misure:

(Omissis)

I.C.I. (imposta comunale sugli immobili):

aliquota dell'imposta comunale immobiliare sul valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli: 5,3 per mille;

detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

00A6632

COMUNE DI CARPENEDOLO

Il comune di CARPENEDOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l' anno 2000, come segue:

aliquota 5,25 per mille ordinaria;

aliquota 7 per mille per le abitazioni non locate;

Omissis

3) di stabilire per l'anno 2000 le ulteriori detrazioni sotto elencate, oltre alla detrazione di lire 200.000 spettante per l'abitazione principale, così definita dalla normativa fiscale, per i soggetti passivi dell'imposta che si trovino nella condizione di pensionato o lavoratore dipendente e siano proprietari di una sola casa di abitazione comprensiva delle pertinenze (cantina, box, posti auto coperti e scoperti) e di piccoli appezzamenti di terreno quali orti o giardini:

Componenti nucleo familiare	L. 1200.000 1ª fascia	L. 100.000 2ª fascia	L. 80.000 3ª fascia
1 persona	fino a L. 10.000.000	fino a L. 14.000.000	fino a L. 16.000.000
2 persone	fino a L. 16.500.000	fino a L. 23.200.000	fino a L. 26.500.000
3 persone	fino a L. 21.300.000	fino a L. 29.800.000	fino a L. 34.100.000
4 persone	fino a L. 25.400.000	fino a L. 35.500.000	fino a L. 40.600.000
5 persone	fino a L. 29.600.000	fino a L. 41.400.000	fino a L. 47.300.000
6 persone	fino a L. 33.500.000	fino a L. 46.900.000	fino a L. 53.700.000
7 persone	fino a L. 37.500.000	fino a L. 52.500.000	fino a L. 60.000.000

Il reddito sopraindicato per nucleo familiare e per fascia è da intendersi il reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 1999, e sia la composizione del nucleo sia la situazione immobiliare deve essere riferita alla data del 1° gennaio 2000;

sono esclusi da beneficio i soggetti passivi dell'imposta che abbiano un'abitazione principale appartenente a categorie catastali di particolare pregio quali:

A1 abitazione di tipo signorile;

A8 abitazione in ville;

A9 castelli, palazzi di eminente pregio storico od artistico;

per beneficiare dell'ulteriore detrazione di cui sopra è necessaria la presentazione al Servizio tributi del comune di apposita domanda, e ciò a pena di decadenza con unita la documentazione fiscale (mod. unico - mod. 730 - C.U.D.) entro il termine previsto per il versamento della prima rata di acconto I.C.I. in modo da permettere che le detrazioni di cui sopra vengano sottratte dall'imposta dovuta sin dal primo versamento.

(Omissis).

00A6633

COMUNE DI CARTOSIO

Il comune di CARTOSIO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare sul territorio comunale di Cartosio nella misura unica del 5 per mille.;

2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo nell'importo di L. 200.000 rapportate ad anno, per la generalità dei contribuenti;

3. di riconoscere la detrazione di cui al punto 2 anche per le abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli), a condizione che detti parenti abbiano la residenza anagrafica ed il domicilio nell'abitazione in questione;

4. di dare atto che l'applicazione della detrazione di cui al punto 3 è subordinata alla presentazione al comune di apposita richiesta in tal senso da parte del proprietario interessato, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

(Omissis).

00A6634

COMUNE DI CASALVOLONE

Il comune di CASALVOLONE (provincia di Novara) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5 per mille;

2) di determinare la detrazione dell'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

00A6635

COMUNE DI CASAMASSIMA

Il comune di CASAMASSIMA (provincia di Bari) ha adottato, il 21 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

A) di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I., (imposta comunale sugli immobili) in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2000;

1) aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale così come disciplinato dall'art. 5 (definizione dell'abitazione principale) del regolamnento comunale dell'I.C.I. approvato con delibera consiliare n. 14 del 16 marzo 1999: 5,2 per mille;

2) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta prevista dall'art. 7, della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

2.1 organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4 per mille;

2.2 cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 4 per mille);

3) aliquota agevolata nella misura del 5 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

b) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

c) all'utilizzo di sottotetti;

d) aliquota agevolata nella misura del 4 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico.

Da applicare limitatamente alle unità inmobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori così come previsto dall'art. 1, comm 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e art. 6, comma 15, legge n. 488/1999;

4) aliquota agevolata del 4 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, legge n. 431/1998;

5) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,75 per mille;

B) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

C) l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato.

Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

D) l'importo della detrazione da operare sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è elevata - rispetto alla misura base di L. 200.000 indicata dalla legge - nelle seguenti diverse misure:

a) a L. 270.000 per tutte le abitazioni principali ad esclusione di quelle indicate alla successiva lettera *b)*;

b) a L. 500.000 limitatamente alle abitazioni principali possedute dai titolari di pensione sociale e titolari di pensione di invalidità totale e privi di altri redditi oltre l'abitazione principale. Tali misure sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare e rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

E) si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I e di quanto oggetto del Capo IV, nonchè della definizione della riduzione o detrazione di cui al Capo V sono state presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

F) di riservarsi l'adozione di provvedimenti, su proposta della giunta comunale, per l'iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del comune, in conformità a quanto stabilito dall'art. 15 regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;

G) di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/l992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corri-

spondente obbligo assicurativo e così come stabilito all'art. 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; l'evenruale cancellazione ha effetto a decorrere dal 10 gennaio dell' anno successivo;

H) (omissis).

(Omissis).

00A6636

COMUNE DI CASERTA

Il comune di CASERTA ha adottato; il 18 aprile 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 2000, le seguenti aliquote I.C.I.

Aliquota 5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze come disciplinate dall'art. 7 del regolamento generale delle entrate tributarie e regolamento ICI per l'anno 2000, nonché per l'unità immobiliare data in uso gratutio a parenti in linea retta sempre regolamentata da succitato articolo;

Aliquota 5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente in Istituti sanitari, acquisiscono la residenza in loco, a condizione che la stessa non risulti locata;

Aliquota 6,75 per mille per tutti gli altri immobili;

Detrazione per l'abitazione principale e assimilate L. 200.000.

Di precisare che la volontà del consiglio comunale espressa nella citata deliberazione n. 65 del 24 marzo 2000 è quella di considerare, oltre quanto previsto dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, abitazione principale l'unità immobiliare data in uso gratuito a parenti in linea retta, con conseguente applicazione della relativa aliquota e detrazione prevista, a condizione che la utilizzino come propria dimora abituale con residenza anagrafica presso la stessa, così come previsto e richiesto dall'art. 59, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446. Inoltre, il consiglio comunale, a norma del predetto articolo, comma 1, lettera *d)*, ha inteso considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, intendendosi per tali il garare o box o posto auto, la cantinola, il sottottetto o soffitta ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, a patto che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, ivi dimorante, destini tali pertinenze durevolmente ed esclusivamente all'asservimento all'abitazione principale.

(Omissis).

00A6637

COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA

Il comune di CASTELLINA MARITTIMA (provincia di Pisa) ha adottato, il 6 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota al 7 per mille;

aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità direttamente adibita ad abitazione principale (art. 4, comma 1, legge 24 ottobre 1996, n. 556) 5,3 per mille;

2) di confermare altresì in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

00A6638

COMUNE DI CASTELLO CABIAGLIO

Il comune di CASTELLO CABIAGLIO (provincia di Varese) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) 5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con detrazione di L. 200.000 annue;

b) 7 per mille per le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale del contribuente (seconda casa) e per le aree fabbricabili.

(Omissis).

00A6639

COMUNE DI CASTELLUCCHIO

Il comune di CASTELLUCCHIO (provincia di Mantova) ha adottato, il 31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

00A6640

COMUNE DI CASTELNUOVO CALCEA

Il comune di CASTELNUOVO CALCEA (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,50 per mille;.

(Omissis).

00A6641

COMUNE DI CASTELVETERE SUL CALORE

Il comune di CASTELVETERE SUL CALORE (provincia di Avellino) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

riconfermare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in L. 200.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;.

(Omissis).

00A6642

COMUNE DI CASTIGNANO

Il comune di CASTIGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 1° marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 al 5 per mille per gli immobili ad uso prima abitazione;

di applicare l'aliquota del 5 per mille alle unità immobiliari classificate in catasto in categoria C6, purché effettivamente asservite all'abitazione principale;

di fissare per tutti gli altri cespiti soggetti ad imposta l'aliquota al 6 per mille;

di riconfermare la detrazione per la prima casa in L. 200.000 ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre19996;

di riconfermare la detrazione ai fini I,.C.I. per la prima casa abitata esclusivamente dai nuovi nuclei familiari che si costituiranno nel corso dell'anno 2000 in L. 300.000 ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

di fissare in L. 300.000 la detrazione ai fini I.C.I. per la prima casa dei nuclei familiari anagraficamente residenti nel centro storico del capoluogo e della frazione di Ripaberarda ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

(Omissis).

00A6643

COMUNE DI CAVAION VERONESE

Il comune di CAVAION VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il 15 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

aliquota abitazione principale: 4 per mille, aliquota avevolata applicabile all'abitazione principale ed a una pertinenza;

aliquota ordinaria: 5 per mille, aliquota ordinaria gravante su tutti gli altri immobili;

detrazione abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

00A6644

COMUNE DI CAVALLIRIO

Il comune di CAVALLIRIO (provincia di NOVARA) ha adottato, il 19 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune così come segue:

per tutti i fabbricati nella misura unica del 5 per mille, detrazione per l'abitazione principale nella misura stabilita dalla legge (L.200.000);

nella misura unica del 6 per mille per tutte le aree fabbricabili.

(Omissis).

00A6645

COMUNE DI CAVERNAGO

Il comune di CAVERNAGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), con effetto dal 1° gennaio 2000, le seguenti aliquote e detrazioni:

abitazione principale: 5 per mille;

box abitazione principale: 5 per mille;

altri fabbricati: 6 per mille;

aree edificabili: 6 per mille;

terreni agricoli: 5,5 per mille;

detrazione abitazione principale: L. 200.000.

2. di dare atto che l'applicazione delle suddette aliquote si rende necessaria per assicurare l'equilibrio economico e finanziario del bilancio di previsione 2000, assicurando alla popolazione il mantenimento dei servizi in atto ed il potenziamento dei servizi alla persona e della vigilanza;

3. di dare atto che il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal vigente statuto comunale.

(Omissis).

00A6646

COMUNE DI CECINA

Il comune di CECINA (provincia di Livorno) ha adottato, il 24 e 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di approvare le seguenti aliquote differenziate I.C.I. per l'anno 2000:

aliquota ordinaria del 6,3 per mille;

aliquota ridotta pari al 4 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione nel rispetto del protocollo d'intesa degli affitti concordati tra le associazioni inquilini e proprietari ex artt. 2, 4 e 5 legge 431/1998, con decorrenza dalla data di stipula e dietro presentazione di specifica dichiarazione da parte del soggetto passivo;

aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari a diposizione o locate per periodi inferiori all'anno, nonché per le aree fabbricabili.

(Omissis),

approvare *(Omissis)* le seguenti detrazioni ICI:

L. 300.000 per l'abilitazione principale con valore imponibile ICI pari o inferiore a L. 140 milioni, a condizione che il soggetto passivo dichiari di non possedere altre unità immobiliari oltre l'abitazione stessa e le relative pertinenze (un'autorimessa e/o una cantina);

L. 500.000 per l'unica abitazione in proprietà dei cittadini in particolari condizioni di disagio economico già individuate come esenti ai fini dell'applicazione della Tassa Asporto Rifiuti Solidi urbani con i seguenti presupposti di applicazione:

famiglia composta da una persona con reddito pari o inferiore all'importo annuale minimo INPS con maggiorazione per ultra sessantacinquenni;

famiglia composta da due persone con reddito pari o inferiore all'importo annuale minimo INPS con maggiorazione per ultra sessantacinquenni più importo annuale pensione sociale;

famiglia composta da tre o più persone con reddito pari o inferiore all'importo di esenzione del tributo per due persone più il 30% del reddito minimo INPS con maggiorazione per ultrasessantacinquenni per ogni ulteriore componente il nucleo familiare.

(Omissis),

00A6647

COMUNE DI CERESOLE D'ALBA

Il comune di CERESOLE D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, confermando, pertanto, l'aliquota già applicata negli anni 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e stabilendo, altresì, che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni è stabilita nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

00A6648

COMUNE DI CERRETO GUIDI

Il comune di CERRETO GUIDI (provincia di Firenze) ha adottato, il 9 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Aliquote:

a) abitazione principale - 4,7 per mille;

b) n. 1 pertinenza, non locata, dell'abitazione principale classificata C/2 ovvero C/6 ovvero C/7: 4,7 per mille;

in caso di titolarità di più immobili cassificati C/2-C/6-C/7 dovrà essere applicata l'aliquota dell'abitazione principale solo ad un immobile classificato nelle categorie sopra elencate su scelta del contribuente;

c) abitazione concessa in uso gratuito a parenti o affini fino al secondo grado purchè ivi residenti: 4,7 per mille;

d) abitazione non locata posseduta da soggetto che acqisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari in seguito a ricovero permanente in quanto soggetto anziano o disabile: 4,7 per mille;

e) abitazioni locate con contratto concordato (ex art. 4 legge n. 431/98) purché registrato: 4,7 per mille;

f) abitazioni locate con contratto libero purché registrato - 6,5 per mille;

g) altri immobili: in questa categoria sono compresi anche i fabbricati classificati C2-C6-C7 non rientranti nel punto *b): 7 per mille;*

h) terreni: 7 per mille;

i) aree fabbricabili: 7 per mille;

l) abitazioni non locate: 7 per mille;

detrazione per abitazione principale:

detrazione per abitazione principale L. 200.000;

la detrazione per abitazione principale è elevata a L. 400.000 per i soggetti che presentino i requisiti elencati:

1. reddito ISE del nucleo familiare uguale o inferiore a L. 15.000.000;

2. reddito ISE del nucleo familiare uguale o inferiore a L. 17.000.000 in presenza di:

a) persona invalida 100% della cpacita lavorativa certificata dalle commissioni per invalidi o da enti erogatori di trattamento di invalidità;

b) persona con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992;

c) persona fisicamente non autosufficente. La non autosufficenza dovrà essere comprovata e certificata da enti erogatori di provvidenze economiche;

per le famiglie composte da unico occupante il reddito ISE sarà innalzato di L. 1.000.000.

L'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza (come individuata al punto *b)* della abitazione principale medesima, appartenente al titolare di questa.

(Omissis).

00A6649

COMUNE DI CERRO TANARO

Il comune di CERRO TANARO (provincia di Asti) ha adottato, il 14 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

determinare, per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo Comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

00A6650

COMUNE DI CERVO

Il comune di CERVO (provincia di Imperia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

dal 1 gennaio 2000:

aliquota ordinaria: 7 per mille;

terreni agricoli: 5,5 per mille;

abitazione principale di residenti: 5 per mille;

abitazioni locate a residenti: 5 per mille;

negozi e botteghe (cat. C1) ubicati nel centro storico (F5): 5 per mille;

detrazione abitazione principali L. 200.000.

(Omissis).

00A6651

COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA

Il comune di CHIUSI DELLA VERNA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire ...*(omissis)*... nella misura del 6,5 per mille l'alilquota per l'iimposta comunale sugli immobili per l'anno 2000;

2. di elevare a L. 220.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale...*(omissis)*

(Omissis).

00A6652

COMUNE DI CHIVASSO

Il comune di CHIVASSO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di mantenere anche per l'anno 2000:

l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille;

l'aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a preprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nella misura del 4,4 per mille;

l'aliquota differenziata per i terreni agricoli, fissata nella misura del 6 per mille;

le aliquote agevolate dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo dei sottotetti, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, nella misura del 5,5 per mille, oppure del 4 per mille, se trattasi di abitazione principale;

2) di continuare a considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3) di prevedere l'applicazione dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale altresì alla prima pertinenza della stessa, purchè utilizzata dal contitolare dell'unità immobiliare o dai suoi conviventi, come meglio specificato nel regolamento comunale disciplinante l'imposta comunale sugli immobili;

4) di stabilire la detrazione da applicarsi all'imposta dovuta dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nella misura di Lire 200.000 (103,29 EURO),

nonchè di elevare tale detrazione a Lire 300.000 (154,94 EURO) per i soggetti che si trovano in situazioni di particolare disagio economico-sociale e che soddisfino entrambi i seguenti requisiti:

A) nucleo familiare composto da una o più persone con reddito annuo lordo complessivo (compresi redditi catastali della prima abitazione e relativa pertinenza, nonchè quelli di cui al successivo capo qualora sussistano) di importo inferiore o pari a Lire 17.000.000 (8.779,77 EURO), con eventuale maggiorazione di Lire 2.000.000 (1.032,91 EURO) per ogni componente il nucleo famigliare oltre il primo;

B) eventuali proprietà di altri fabbricati oltre all'abitazione principale ed all'eventuale pertinenza e/o terreni, con reddito catastale non rivalutato complessivo inferiore o uguale a lire 90.000 (46,48 EURO). Non vengono considerati come «altri fabbricati» le pertinenze (box, cantina, ecc.) dell'abitazione principale anche se iscritte a catasto con autonoma rendita, le quali pertanto concorrono solamente a determinare il reddito complessivo di cui al punto *A*;

5) di stabilire che per usufruire di detta maggiore detrazine, i soggetti interssati debbano presentare all'ufficio tributi apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente la condizione reddituale e patrimoniale di tutti i componenti il nucleo famigliare, entro i termini ordinari previsti per il pagamento della rata d'acconto od unica rata, ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, nel termine di pagamento della rata a saldo;

(Omissis).

00A6653

COMUNE DI CIAMPINO

Il comune di CIAMPINO (provincia di Roma) ha adottato, il 15 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 6 decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 come segue:

a) aliquota ridotta, pari al 4 per mille, per le abitazioni e loro pertinenze locate, ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431, con contratto tipo regolarmente registrato, a soggetti che le adibiscano a loro dimora abituale, e in esse abbiano la residenza anagrafica;

b) aliquota ridotta, pari al 4,75 per mille per le abitazioni principali e loro pertinenze, ovvero:

quelle adibite a dimora abituale, direttamente dal titolare del diritto reale;

quelle concesse dal titolare del diritto reale, in uso o in comodato gratuito, con atti regolarmente registrati, a parenti entro il 1° grado, i quali le adibiscano a loro dimora abituale, e in esse abbiano la residenza anagrafica, con esclusione delle pertinenze;

quelle possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscano la residenza in Istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse, non risultino locate, ne occupate dall'eventule nudo proprietario;

quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché alle unità immobiliari di proprietà dello I.A.C.P. regolarmente assegnate dall'Istituto Autonomo case Popolari;

c) aliquota ordinaria, pari al 5,75 per mille, per tutti gli immobili, e per le seconde abitazioni possedute oltre all'abitazione principale, non locate o locate a canone libero, non rientranti nei casi di cui ai punti *a)* e *b)*;

d) aliquota, pari al 6,75 per mille, per le ulteriori abitazioni possedute, (terze, quarte ed oltre), non rientranti nei casi di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)* non locate, o locate a canone libero;

Di determinare la detrazione per l'abitazione principale ai sensi dell'art.'8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così modificato dall'art. 3, comma 55, legge 662/1996, in lire 200.000, limitatamente alle abitazioni e relative pertinenze di cui alla lettera *b)*;

(Omissis).

00A6654

COMUNE DI CICILIANO

Il comune di CICILIANO (provincia di Roma) ha adottato, il 19 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 2000 la tariffa relativa all'imposta comunale sugli immobili, nel modo che segue:

aliquota 5 per mille per le abitazioni principali: ex art. 59, comma 1, lettera *e)*, (intendendosi parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado), del decreto legislativo n. 446/1997. Nel caso in cui l'abitazione principale venga concessa in uso gratuito a dette persone, dovrà essere presentato il contratto di comodato registrato all'ufficio tecnico comunale, nonché i garages;

aliquota 6 per mille per le seconde case, esercizi commerciali, terreni edificabili e garages affittati e cantine.

(Omissis).

00A6655

COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

Il comune di CISANO BERGAMASCO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di dare atto che a seguito di verifica circa quantità e qualità, non vi sono aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 475/1978;

2. di confermare per l'esercizio 2000 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille, unica su tutti i fabbricati, con detrazione per abitazione principale di L. 200.000;

3. di confermare per l'esercizio 2000 le stesse tariffe applicate nell'esercizio 1999 relativamente al servizio rifiuti solidi urbani, vedasi tabella allegato *F*, dando atto che la percentuale di copertura dei costi del servizio è del 69 per cento;

4. di confermare le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale di cui alla delibera di giunta comunale n. 5 dell'11 gennaio 1996.

(Omissis).

00A6656

COMUNE DI CISLAGO

Il comune di CISLAGO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura unica ordinaria del 5,5 per mille;

2. prevedere le seguenti agevolazioni:

aliquota 4 per mille per interventi nel centro storico volti esclusivamente al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

aliquota 2 per mille per interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico individuati nelle tavole di azzonamento n. 15 e 16, grado di intervento A, depositate presso l'ufficio segreteria;

3. stabilire per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

00A6657

COMUNE DI CISTERNINO

Il comune di CISTERNINO (provincia di Brindisi) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2000 nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni principali, così come definite dall'art. 9 del regolamento comunale e del 6 per mille per gli altri fabbricati ed immobili, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

00A6658

COMUNE DI CITTÀ S. ANGELO

Il comune di CITTÀ S. ANGELO (provincia di Pescara) ha adottato, il 17 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

A) applicare le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dal 1° gennaio 2000, con l'osservanza della definizione dell'immobile soggetto ad imposta, della base imponibile delle riduzioni e detrazioni disciplinate nel regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 124 del 30 dicembre 1998, modificato con proprio precedente atto n. 53 in data odierna:

1. per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale aliquota: 5 per mille;

2. per le persone fisiche ed altri soggetti passivi per le unità immobiliari locate con contratto registrato, da trasmettere al comune, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione: aliquota 6 per mille;

3. per le persone fisiche ed altri soggetti passivi per le rimanenti unità immobiliari: aliquota 7 per mille;

4. per i soggetti passivi, per un periodo comunque non superiore a un anno, relativamente ai fabbricati realizzati e non venduti dalle imprese che hanno oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili: aliquota del 4 per mille.

Riduzioni e detrazioni

a) per i fabbricati inagibili e per i fabbricati fatiscenti come definiti ed individuati dagli artt. 19 e 28 del regolamento comunale, l'imposta è ridotta del 50%;

b) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e quelle ad essa equiparata ai sensi dell'art. 22 del regolamento comunale sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

c) i terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per l'invadità, vecchiaia e malattia, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:

del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino 120 milioni di lire;

del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire fino a 200 milioni di lire;

del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.

(Omissis).

00A6659

COMUNE DI CITTADELLA

Il comune di CITTADELLA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000, l'aliquota base dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 4 per mille;

2. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 7 per mille per gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale per i quali esista l'abitabilità considerati «sfitti» in quanto non locati (con regolare contratto registrato) e non dati in comodato a parenti del soggetto passivo entro il secondo grado, in linea retta o collaterale;

3. di confermare per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000, con la possibilità di elevarla fino a L. 500.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da contribuenti di età superiore a sessantacinque anni titolari di solo reddito familiare annuo derivante da pensione minima (fissata per l'anno 1999 in L. 9.222.850) ed escluse le abitazioni di categoria catastale A/1 - A/7 - A/8 - A/9 - A/10. La stessa detrazione elevata a L. 500.000 potrà essere usufruita da contribuenti portatori di handicap con invalidità superiore all'85% e con reddito annuo del nucleo familiare con superiore a L. 40.000.000.

(Omissis).

00A6660

COMUNE DI CIVENNA

Il comune di CIVENNA (provincia di Como) ha adottato, il 30 novembre, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di determinare (ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) per l'anno 2000 la detrazione d'imposta di L. 300.000 per le abitazioni principali come definite dall'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662\1996.

(Omissis).

00A6661

COMUNE DI COAZZOLO

Il comune di COAZZOLO (provincia di Asti) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

00A6662

COMUNE DI COLLETORTO

Il comune di COLLETORTO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di disporsi che per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. sarà del 5 per mille, con un aumento dello 0,5 per mille rispetto al 1999, e di confermare la detrazione di L. 300.000 sulla prima abitazione.

(Omissis).

00A6663

COMUNE DI CONVERSANO

Il comune di CONVERSANO (provincia di Bari) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 2000 ai fini I.C.I. l'aliquota ordinaria nella misura del 5,25 per mille;

2. dI stabilire, altresì, per l'anno 2000, le seguenti aliquote differenziate:

a) aliquota in misura ridotta del 4 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) aliquota in misura ridotta del 4 per mille in favore dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

c) aliquota in misura ridotta del 4 per mille relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione degli immobili;

d) aliquota in misura ridotta del 4 per mille in favore dell'unità immobiliare con categoria catastale C/1 - negozi - botteghe, C/2 - magazzini depositi, C/3 - laboratori per arti e mestieri, nel quale il proprietario svolge la propria attività artigianale e/o commerciale, che siano ubicati in zona ricompresa entro il centro storico con l'esclusione di quelli ubicati in via Matteotti, piazza Aldo Moro, via Rosselli, piazza Battisti, corso Dante Alighieri, piazza Repubblica, viale degli Eroi, via dei Paolotti, via della Vittoria, via XXIV Maggio;

e) aliquota in misura ridotta del 4 per mille per i terreni agricoli;

f) aliquota del 7 per mille per gli immobili non locati e che non costituiscono oggetto di attività di impresa;

g) aliquota del 5,25 per mille per gli immobili concessi in uso gratuito ai figli;

h) aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili;

3. di stabilire, inoltre, per l'anno 2000, le seguenti detrazioni dell'imposta:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune detrazione di L. 200.000;

b) detrazione di L. 400.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta da titolari di pensione non superiore ai minimi INPS aventi i requisiti di seguito specificati:

che l'abitazione principale costituisca l'unica unità immobiliare dell'intero nucleo familiare posseduta a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale;

che il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente sia determinato oltre che dal reddito dell'abitazione principale, dalla sola pensione non superiore ai minimi INPS;

c) per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non sia locata: detrazione di L. 400.000;

4. di dare atto che le riduzioni e le detrazioni sopra stabilite tengono conto del rispetto degli equilibri stabiliti in bilancio nonché della salvaguardia del gettito rispetto all'ultimo realizzato;

5. di stabilire che per poter usufruire delle aliquote agevolate e delle maggiori detrazioni come sopra specificate, occorre rispettare i seguenti criteri applicativi:

a) il contribuente deve presentare richiesta-autocertificazione nella quale deve dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e deve dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il diritto alla maggiore detrazione;

b) la richiesta-autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata a.r. oppure consegnata a mano entro i termini previsti per il pagamento dell'acconto dell'imposta, all'ufficio tributi che ne rilascerà ricevuta.

(Omissis).

00A6664

COMUNE DI CORIANO

Il comune di CORIANO (provincia di Rimini) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 2000, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti risultanze:

a) 4,5 per mille, per le abitazioni principali, comprese le pertinenze, dei soggetti residenti;

b) 6 per mille, per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali dei soggetti residenti;

c) 7 per mille, per le unità immobiliari sfitte, classificate o classificabili nella categoria catastale A (appartamenti abitativi o assimilati), ad eccezione della categoria catastale A/10 (uffici), nell'intesa che non sono da considerare sfitte le unità immobiliari per le quali è stato stipulato contratto di locazione debitamente registrato e che le unità immobiliari abitate da parenti entro il 1° grado in linea retta residenti nell'immobile siano assoggettate all'aliquota di cui al punto *a)* (aliquota ridotta), nell'intento che uno dei due contraenti sia pensionato ultrasessantenne e con reddito non superiore a lire 16.000.000 annui se singolo o lire 29.000.000 annui se in coppia.

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2000, *(omissis),* l'ulteriore detrazione a favore dei soggetti passivi residenti nel comune di Coriano come in appresso:

a) proprietari dell'unica unità immobiliare posseduta, più eventuali pertinenze, purché questa sia di tipologia A/3 (abitazione di tipo economico) - A/4 (abitazione di tipo popolare) - A/5 (abitazione di tipo ultrapopolare) ed adibita a propria abitazione principale, oltre alla detrazione delle 200.000 lire annue, una ulteriore detrazione di lire 120.000 annue così per complessive lire 320.000 annue;

b) pensionati con età superiore ai 60 anni alla data del 31 dicembre 1999, aventi il minimo INPS e comunque in possesso di solo reddito di pensione con imponibile lordo non superiore a lire 16.000.000 annui se singolo, oppure lire 29.000.000 annui se coppia, indipendentemente dalla categoria catastale dell'unica unità immobiliare posseduta ed adibita a propria abitazione principale, purché costituisca l'unica unità immobiliare o casa di abitazione posseduta, più eventuali pertinenze, oltre alla detrazione di lire 200.000 annue, una ulteriore detrazione di lire 250.000 così per complessive lire 450.000 annue, purché oltre all'unica abitazione principale, il nucleo familiare sia proprietario solamente delle relative pertinenze (garage, posto auto, cantina ecc...) e di redditi derivanti da terreni agricoli il cui ammontare, comprensivo sia del reddito dominicale più il reddito agrario, sia inferiore a lire 100.000 su base annua per il nucleo familiare. Si precisa inoltre che l'ulteriore detrazione delle 250.000 annue, per i pensionati, non sarà accordata ai nuclei familiari all'interno dei quali sia ricompreso un componente che risulti titolare di partita Iva agricola.

Da tali limiti di reddito vanno esclusi:

la casa o appartamento di proprietà adibiti ad abitazione esclusiva più le eventuali pertinenze (garage, posto auto, cantina, ecc...);

tutti i redditi esenti IRPEF;

gli emolumenti arretrati;

c) in deroga a quanto previsto a favore dei pensionati al minimo INPS, si precisa che l'ulteriore detrazione verrà accordata anche a quei nuclei familiari composti da (o che ricomprendono al proprio interno) soggetti di età inferiore a 60 anni anche se non titolari di pensione, purché totalmente e permanentemente inabili al lavoro o con una invalidità non inferiore al 67% ma tale da precludere un inserimento lavorativo, ed aventi un reddito annuo lordo non superiore a lire 16.000.000 per ogni persona del nucleo familiare in età lavorativa.

2) di stabilire che ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione potrà avvalersene direttamente al momento del pagamento delle rate I.C.I. per l'anno 2000.

3) di stabilire inoltre che tutti i fruitori che godono della ulteriore detrazione, determinata con il presente atto, per averne diritto dovranno presentare apposita istanza, come in premessa specificato, all'Ufficio tributi del comune di Coriano, entro la data a saldo dell'I.C.I. dovuta per l'anno 2000.

4) di determinare inoltre che le ulteriori detrazioni fruibili, come sopra specificato non sono cumulabili fra loro.

(Omissis).

00A6665

COMUNE DI CRESCENTINO

Il comune di CRESCENTINO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) *(omissis);*

2) di applicare quale aliquota ordinaria dell'I.C.I. per l'anno 2000 il 6 per mille per tutte le categorie di immobili ad eccezione per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i quali l'aliquota I.C.I. viene fissata in regime del 5 per mille;

3) di disporre che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alle quote per la quale la destinazione medesima si verifica e lire 230.000 per i nuclei familiari conviventi nell'abitazione principale il cui reddito complessivo annuo non superi lire 35.000.000 lorde;

4) di dare atto che per l'anno 2000 non operano altre agevolazioni, riduzioni o detrazioni per il tributo I.C.I. oltre quelle di legge;

5) ribadisce che l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni è ridotta del 50% e la relativa inabilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario che va allegata alla dichiarazione o in alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 15/1968 e ss. mm.ii.

(Omissis).

00A6666

COMUNE DI CRESPIATICA

Il comune di CRESPIATICA (provincia di Lodi) ha adottato, il 6 aprile 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2) di modificare l'imposta comunale sugli immobili nel modo seguente:

a) assimilazione tra abitazione principale e sue pertinenze consistenti in box;

b) considerazione dell'abitazione concessa in uso gratuito ai familiari come abitazione principale;

c) detrazione sulla prima casa elevata a lire 350.000 per i nudei familiari composti da persone ultra sessantenni con il reddito lordo complessivo pari o inferiore a lire 21.000.000; tale cifra va elevata a lire 25.000.000 se il coniuge è a carico;

d) innalzamento dell'aliquota al 7 per mille in relazione alle aree fabbricabili ed alle seconde case sfitte abitabili;

e) di stabilire, come per l'anno 1999, l'aliquota per l'abitazione principale al 5,50 per mille, l'aliquota ordinaria al 6 per mille e di fissare la detrazione sull'abitazione principale in lire 230.000.

(Omissis).

00A6667

COMUNE DI CRISPANO

Il comune di CRISPANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 secondo il prospetto sottoelencato:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale 5,5 per mille;

b) altri fabbricati 6 per mille;

c) altri fabbricati non locati 7 per mille;

d) aree fabbricabili e terreni agricoli 6 per mille;

2) di fissare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in lire 220.000, art. 8, decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

00A6668

COMUNE DI CUCCIAGO

Il comune di CUCCIAGO (provincia di Como) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di fissare, per l'anno 2000 nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

a) nella misura del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) nella misura del 6,2 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;

c) nella misura del 7 per mille per gli altri alloggi che per struttura e caratteristica sono abilitati all'uso residenziale per i quali non sussiste contratto di locazione a tale scopo.

(Omissis).

00A6669

COMUNE DI CUSANO MILANINO

Il comune di CUSANO MILANINO (provincia di Milano) ha adottato, il 3 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di mantenere invariata l'ammontare della detrazione concessa per l'abitazione principale nella misura di lire 240.000;

2) di adottare le seguenti aliquote I.C.I.:

a) ordinaria: 7 per mille;

b) abitazione principale: 6 per mille;

c) abitazioni sfitte: 8 per mille;

d) abitazioni affittate con canale concordato: 2 per mille.

(Omissis).

00A6670

COMUNE DI CUSINO

Il comune di CUSINO (provincia di Como) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2) di fissare per l'anno 2000, nella misura del 5,5 per millle l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le case destinate ad abitazione principale, con una detrazione di lire 250.000;

3) di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale immobili (I.C.I.) nei casi diversi da quello di cui al precedente punto 2) nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

00A6671

COMUNE DI DERVIO

Il comune di DERVIO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di approvare per l'anno 2000 le aliquote e le detrazioni I.C.I. così come predisposte dalla giunta comunale:

abitazione principale: 5 per mille;

abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari: 5 per mille;

immobili di proprietà di enti non economici che non hanno scopo di lucro: 5 per mille;

tutti gli altri fabbricati: cinque virgola otto per mille;

aree fabbricabili: cinque virgola otto per mille.

detrazione d'imposta anno 2000 lire 250.000 per l'abitazione principale.

2) di aumentare la detrazione per l'abitazione principale da lire 250.000 a lire 300.000 ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge n. 122/1997, ai fini del pagamento dell'I.C.I. per l'anno 2000 e di accordarla a favore dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) l'abitazione principale deve appartenere alle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6;

b) reddito complessivo lordo per nucleo familiare non superiore a lire 50.000.000, tale limite è incrementato di lire 5.000.000 per ogni altra persona a carico (si considerano familiari a carico quelli per i quali sussiste il diritto agli assegni familiari o ad altro trattamento di famiglia, anche se non effettivamente corrisposti). L'ammontare del reddito va riferito all'anno 1999 per l'intero nucleo familiare;

c) l'unita' immobiliare abitata deve essere l'unica di proprietà del nucleo familiare, nel caso in cui detta unità sia goduta a titolo di usufrutto, uso, o altro diritto reale i componenti del nucleo familiare non devono possedere in proprietà alcuna altra unità immobiliare, escluso il garage o box di pertinenza dell'abitazione e redditi di terreni non edificabili;

d) per l'applicazione dell'ulteriore riduzione valgono le stesse norme stabilite per l'abitazione principale di cui all'art. 4, legge 23 ottobre 1992, n. 421;

e) i soggetti interessati, per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione prevista ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:

nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;

la categoria catastale di appartenenza;

l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno 1999;

il possesso degli altri requisiti richiesti di cui al precedente punto *c).*

3) Di dare atto che:

la richiesta - autocertificazione - dovrà essere inviata, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 giugno 2000 all'Ufficio Tributi del Comune - Piazza IV Novembre, 3, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto Ufficio. Nel caso di invio a mezzo posta si considera tempestiva la richiesta spedita entro il predetto termine.

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2000 già tener conto della maggiore detrazione richiesta.

(Omissis).

00A6672

COMUNE DI DESANA

Il comune di DESANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 15 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille, e del 7 per mille agli alloggi non locati, come da proposta della Giunta comunale approvata con atto n. 8 del 9 febbraio 2000;

2) di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori a titolo principale le persone fisiche iscritti negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

3) di dare atto che rimane stabilita in lire 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo.

(Omissis).

00A6673

COMUNE DI DISO

Il comune di DISO (provincia di Lecce) ha adottato, il 31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) stabilire, per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, a tal fine confermando la medesima misura già in vigore negli anni decorsi.

(Omissis).

00A6674

COMUNE DI DOLCEDO

Il comune di DOLCEDO (provincia di Imperia) ha adottato, il 18 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

A) abitazione principale aliquota 5 per mille;

B) altri fabbricati aliquota 6,5 per mille;

C) aree fabbricabili aliquota 6,5 per mille;

D) terreni agricoli aliquota 6,5 per mille.

(Omissis).

00A6675

COMUNE DI DOMUSNOVAS

Il comune di DOMUSNOVAS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare anche per l'anno 2000, così come avvenuto per l'anno 1999, le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune:

a) aliquota pari al 4,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, considerandosi tali anche gli altri immobili parificati alle stesse dal regolamento citato in premessa;

b) aliquota pari al 4,5 per mille per i fabbricati dichiarati inagibili ovvero inabitabili così come previsto dall'art. 8 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

c) aliquota pari al 5,5 per mille per tutti gli altri immobili diversi dagli stessi di cui al comma *a)*;

d) detrazioni di L. 270.000 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, dando atto che per tutto quanto non segnato nel presente atto si deve far riferimento a quanto disposto dalle leggi o regolamenti anche interni all'ente;

(Omissis).

00A6676

COMUNE DI DRAPIA

Il comune di DRAPIA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 28 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune, per l'anno 2000, l'aliquota unica del 6,5 per mille.

(Omissis).

00A6677

COMUNE DI DURAZZANO

Il comune di DURAZZANO (provincia di Benevento) ha adottato, il 24 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili a valere in questo comune di Durazzano per l'anno 2000.

(Omissis).

00A6678

COMUNE DI ELMAS

Il comune di ELMAS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

4 per mille nella fattispecie di abitazione principale prevista dall'art. 17 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (C.C. 94/1998);

5,5 per mille per le restanti fattispecie;

b) di stabilire l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

00A6679

COMUNE DI ENNA

Il comune di ENNA ha adottato, il 28 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000 (a modifica della deliberazione del 27 ottobre 1999, già pubblicata nel S.O. n. 13 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 10 del 14 gennaio 2000):

(Omissis).

1. confermare anche per l'anno 2000 l'aliquota sugli immobili nella misura del 4,8 per mille.

2. dare atto che la detrazione per abitazione principale è di L. 200.000.

(Omissis).

00A6680

COMUNE DI FABBRICHE DI VALLICO

Il comune di FABBRICHE di VALLICO (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, nella misura unica del 6 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

00A6702

COMUNE DI FALERIA

Il comune di FALERIA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

00A6703

COMUNE DI FALOPPIO

Il comune di FALOPPIO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili:

a) aliquota del 5 per mille da applicare alle unità catastali abitazione principale dei residenti (aliquota ridotta);

b) aliquota del 6 per mille da applicare a tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria).

(Omissis).

00A6704

COMUNE DI FARIGLIANO

Il comune di FARIGLIANO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare, in materia di I.C.I., i valori stabiliti per l'anno 1999, e di fissare quindi, per l'anno 2000, nei seguenti valori l'aliquota I.C.I.:

1) per la seconda casa e tutti gli usi non abitativi: 6 per mille;

2) per le abitazioni non locate: 6 per mille;

3) per le abitazioni principali: 5 per mille;

4) per le abitazioni locate ma usate come abitazione principale: 5 per mille;

5) detrazione per l'abitazione principale: (art. 59 decreto legislativo n. 446/1997): L. 200.000.

(Omissis).

00A6705

COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO

Il comune di FERRARA di MONTE BALDO (provincia di Verona) ha adottato, il 28 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di variare per l'anno 2000, *(omissis)*, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille;

2. di fissare nella misura del 6 per mille l'aliquota per le sole abitazioni principali comprese tra le categorie da A/1 ad A/11 applicando la detrazione di L. 400.000.

(Omissis).

00A6706

COMUNE DI FILADELFIA

Il comune di FILADELFIA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2) aumentare l'aliquota vigente dell'imposta comunale sugli immobili che passa dal 4 per mille al 5 per mille;

(Omissis).

00A6707

COMUNE DI FIRENZE

Il comune di FIRENZE ha adottato, il 29 febbraio 2000 e il 27 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

1) di stabilire per l'anno 2000, *(omissis)*, le seguenti aliquote I.C.I.:

a) una aliquota ordinaria del 7 per mille per tutte le unità immobiliari diverse da quelle di cui alle successive lettere *b), c), d);*

b) una aliquota ridotta del 5,7 per mille in favore:

delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l'unica proprietà posseduta sul territorio nazionale, concessa in uso gratuito a parenti di primo grado, a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora;

delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare destinata a civile abitazione che costituisca l'unica proprietà posseduta sul territorio nazionale, che sia locata con contratto registrato ad un soggetto, residente nel Comune, che la utilizzi come abitazione principale oppure che sia occupata senza titolo in presenza di procedura di sfratto prevista dalle norme di legge;

delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per l'unità immobiliare ad uso abitativo, posta sul confine comunale con doppio accatastamento, che costituisca con l'unità ubicata nel comune confinante la dimora abituale;

c) una aliquota agevolata del 5,7 per mille in favore:

delle persone fisiche soggetti passivi per l'unica unità immobiliare accampionata a civile abitazione, posseduta sul territorio comunale, che risulti occupata abusivamente e per la quale il soggetto passivo abbia presentato denuncia alle competenti autorità;

delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi per tutte le unità immobiliari accampionate nelle categorie «C/1», «C/2» e «C/3» e date in locazione per l'utilizzo esclusivo di attività di esercizio commerciale o artigianale definito dal Comune «storico» o «tipico» ed inserito nell'apposito albo;

d) una aliquota del 9 per mille - in deroga alla aliquota massima - per le unità immobiliari ad uso abitativo per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

(Omissis).

1. *(omissis)*, di specificare che per l'anno in corso l'estensione dell'aliquota agevolata del 5,7 per mille viene confermata a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi, esclusivamente per tutte quelle unità immobiliari accampionate come civile abitazione che siano state concesse in locazione con contratto tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998.

(Omissis).

00A6708

COMUNE DI FISCIANO

Il comune di FISCIANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 24 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000 le seguenti aliquote:

a) aliquota del 5 per mille, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, con detrazione di imposta pari a L. 200.000;

b) aliquota del 6 per mille, per gli immobili diversi dall'abitazione principale i cui contratti di locazione risultano regolarmente registrati;

c) aliquota del 7 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale senza contratti di locazione.

2. di determinare il valore venale delle aree edificabili nel comune di Fisciano nell'importo di L. 110.000/mq, quale prezzo in comune commercio come in premessa calcolato.

(Omissis).

00A6709

COMUNE DI FIUMICINO

Il comune di FIUMICINO (provincia di Roma) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote e detrazioni per l'imposta comunale sugli immobili:

aliquote:

a) immobili locati alle condizioni definite dagli accordi stipulati con le organizzazioni rappresentative dei proprietari e dei conduttori, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, aliquota: 5,75 per mille;

b) abitazione principale, aliquota: 4,5 per mille;

c) per i fabbricati invenduti di cui all'articolo 19 del regolamento I.C.I., c.1. per i primi tre anni dall'ultimazione dei lavori, aliquota: 5 per mille; c.2. per gli anni successivi, aliquota: 7 per mille;

d) aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili: 6,25 per mille;

e) per fondi agricoli non superiori a 15 ettari: 5,75 per mille;

detrazioni per abitazione principale:

1) solo abitazione principale L. 200.000;

elevata a:

2) abitazione pricipale di contribuente che ha nel proprio nucleo familiare almeno un disabile con invalidità non inferiore ai due terzi, purchè la somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare conviventi non superi L. 36.000.000 per il 1999, L. 250.000;

3) abitazione pricipale di contribuente che ha percepito nel 1999 la sola pensione minima sociale o quella integrata al minimo, L. 250.000.

(Omissis).

00A6710

COMUNE DI FRABOSA SOTTANA

Il comune di FRABOSA SOTTANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 14 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - nella misura del 5 per mille quale aliquota unica;

2) di stabilire la detrazione sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 300.000 (trecentomila), € 154,93;

3) di ribadire quanto già determinato all'art. 3 lettera *e)* del regolamento comunale per l'applicazione della imposta comunale degli immobili, approvato con precedente propria delibera in data odierna n. 14, che le pertinenze non sono considerate parte integrante della abitazione principale e pertanto non beneficiano della suddetta detrazione di imposta.

(Omissis).

00A6711

COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE

Il comune di FRAGNETO MONFORTE (provincia di Benevento) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille e di non avvalersi della facoltà di diversificarne l'applicazione, così come disciplinato dalle nuove disposizioni normative in materia.

(Omissis).

00A6712

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE

Il comune di FRANCAVILLA al MARE (provincia di Chieti) ha adottato il 22 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2000 le aliquote e le detrazioni I.C.I. applicate per l'anno 1999;

2) di precisare che l'aliquota del 7 per mille è applicata a tutti gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale non locati e non dati ad uso gratuito (art. 7 Regolamento).

(Omissis).

00A6713

COMUNE DI FRANCAVILLA SUL SINNI

Il comune di FRANCAVILLA sul SINNI (provincia di Potenza) ha adottato, il 14 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) (*omissis*);

2) confermare al 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 con effetto dal 1° gennaio 2000;

3) applicare una detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000, come disposto dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

4) (*omissis*);

5) (*omissis*);

6) (*omissis*).

(Omissis).

00A6714

COMUNE DI FURCI SICULO

Il comune di FURCI SICULO (provincia di Messina) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2000;

a) aliquota ordinaria nella misura unica del 7 per mille;

b) aliquota ridotta per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: aliquota del 6 per mille.

(Omissis).

00A6715

COMUNE DI GARBAGNA

Il comune di Garbagna (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

6.8 per mille: aliquota generale;

3 per mille: aliquota per proprietari che eseguono interventi di recupero di immobili inagibili id inabitabili, o di interesse artistico o architettonico o per l'utilizzo di sottotetti o che realizzano autorimesse o posti auto;

2. *(omissis).*

3. di dare atto che la detrazione relativa all'unità immobiliare adibita a prima abitazione di cui all'art. 8, decreto legislativo n. 504/1992 è nella misura legale di L. 200.000.

(Omissis).

00A6716

COMUNE DI GAVI

Il comune di Gavi (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare *(omissis)*, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del comune di Gavi nelle seguenti misure:

aliquota del 5,5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale e pertinenza (una sola) cat. C/2, C/6 e C/7 anche posta in altro fabbricato;

aliquota del 6,5 per mille per le altre unità immobiliari.

(Omissis).

00A6717

COMUNE DI GAZZANIGA

Il comune di GAZZANIGA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

5,85 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

6.75 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di determinare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

00A6718

COMUNE DI GESICO

Il comune di GESICO (provincia di Cagliari) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'imposta comunale sugli immobili:

abitazione principale aliquota 4 per mille - detrazione L. 200.000;

terreni, aree fabbricabili ed altri fabbricati: aliquota 5 per mille.

(Omissis).

00A6719

COMUNE DI GIARRE

Il comune di GIARRE (provincia di Catania) ha adottato, il 17 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) per l'anno di imposta 2000 *applicare* le seguenti aliquote:

a) aliquota ordinaria nella misura del 6,25 per mille;

b) aliquota diversificata nella misura del 4 per mille per i terreni agricoli;

c) aliquota diversificata nella misura del 5 per mille per le aree fabbricabili sottoposte a vincolo per opere pubbliche ovvero destinate ad edilizia popolare sovvenzionate o convenzionate;

d) aliquota diversificata nella misura del 7 per mille per tutte le altre aree fabbricabili;

e) aliquota ridotta nella misura del 4.2 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di persone fisiche e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

f) aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per gli immobili merci e cioè relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti lenta, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

00A6720

COMUNE DI GINOSA

Il comune di GINOSA (provincia di Taranto) ha adottato, il 29 febbraio 2000 e il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare, nella misura del 5 per mille l'aliquota comunale sugli immobili per l'anno 2000, relativamente alla sola abitazione principale;

2. di elevare al 6 per mille l'aliquota I.C.I. per gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;

3. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze, così come definite dal regolamento comunale, del soggetto passivo di imposta, compreso quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché gli alloggi degli I.A.C.P., dando atto che per abitazione principale si intende quanto disposto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992;

4. di confermare le detrazioni per la prima casa, di L. 500.000, per gli anziani ricoverati presso case di cura in modo permanente, benché proprietari dell'immobile che non usano in quanto ricoverati, nonché per quelli ricoverati presso luoghi di lunga degenza;

5. di confermare, inoltre, l'esonero dal pagamento dell' I.C.I. per quei disabili il cui nucleo familiare fruisca della sola pensione di invalidità del disabile stesso, facendo obbligo agli interessati di presentare regolare denuncia I.C.I. ed allegando alla stessa idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per fruire dell'agevolazione;

6. di elevare a L. 500.000 le detrazioni per la prima casa a quelle fasce particolari di anziani titolari della sola pensione di vecchiaia e che, tra l'altro, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare del soggetto passivo dell'imposta non deve essere superiore a L. 12.000.000. Sono accordati aumenti di L. 1.000.000 per il coniuge e per ogni figlio a carico;

b) il titolare sia proprietario o titolare di altro diritto reale di una sola unità immobiliare e relative pertinenze. Tale unità immobiliare non deve essere classificata nelle categorie catastali A1-A2-A7-A8;

(Omissis).

1. di ridurre nella misura dello 0,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per la sola abitazione principale per l'anno 2000;

2. di modificare in tal senso la delibera di consiglio comunale n. 21 del 29 febbraio 2000, ad oggetto: «imposta comunale sugli immobili - determinazione aliquota anno 2000».

(Omissis).

00A6721

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

Il comune di GIOIA del COLLE (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000, le aliquote per le unità immobiliari come risulta dal prospetto che segue:

TIPOLOGIA	Aliquota/1000
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimora abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche, relative pertinenze (concetto di pertinenza riportato alla lett. *e)* dell'art. 20 del regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I. di cui alla deliberazione consiliare n. 78 del 23 dicembre 1998). Sono equiparate all'abitazione principale: *a.* le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari; *b.* gli alloggi regolarmente assegnate dall'istituto autonomo case popolari; *c.* le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituto di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risultano locale; *d.* le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultano locate; *e.* le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da un unico proprietario, purché comunicante con l'abitazione principale, anche se catastalmente distinte o appartenenti a categorie diverse; *f.* le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori-figli-nonni-nipoti-fratelli), a condizione che dette unità immobiliari siano classificate nel gruppo catastale A.	5
Unità immobiliare adibita a seconda abitazione, uffici e studi privati, e unità immobiliari classificate nel gruppo B, C e D.	6,8
Aree fabbricabili, alloggi realizzati e non venduti	7
Fabbricati inagibili, inabitabili o fatiscenti artt. 17 e 18 del regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I. (C.C. n. 78 del 23 dicembre 1998).	ridotta del 50%

2. di confermare e riconoscere sulle unità immobiliari di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) la detrazione di imposta di L. 220.000;

3. di confermare e dare atto che ai sensi dell'art. 21 sono esenti dall'imposta:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e che il titolare si trovi in condizioni di assistibilità da parte del comune;

b) l'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da pensionati aventi residenza anagrafica nel comune e beneficiari di pensione non superiore ai minimi INPS, a condizione che gli stessi e i familiari con i quali abitualmente dimorano non possiedono altri redditi;

c) l'abitazione principale di proprietà di contribuenti aventi residenza anagrafica nel comune che dimostrino di trovarsi nelle condizioni di assistibilità continuativa da parte del comune in base all'art. 4 del vigente regolamento comunale per l'erogazione di interventi economici e assistenziali;

d) sono esenti dall'I.C.I. i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, ovvero in qualità di locatario finanziario, ed utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. c9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con destinazione esclusiva ad attività assistenziali, previdenziali sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;

e) i terreni incolti e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole (quali attività industriali senza interventi edificatori), non avendo il carattere di area fabbricabile nè quello di terreno agricolo ai sensi del precedente art. 8, comma 1, del regolamento comunale sugli immobili, sono esclusi dall'imposta;

f) non sono considerati incolti i terreni agricoli ritirati temporaneamente dalla produzione per la politica agraria comunitaria e quelli per ragione di avvicendamento colturale vengono lasciati temporaneamente non coltivati.

(Omissis).

00A6722

COMUNE DI GIUGGIANELLO

Il comune di GIUGGIANELLO (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura del L. 200.000.

(Omissis).

00A6723

COMUNE DI GRADARA

Il comune di GRADARA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire le aliquote I.C.I. da applicarsi nell'anno 2000 nel modo seguente:

a) nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale, considerando con tale locuzione la fattispecie nella quale vi sia identità tra soggetto obbligato al pagamento dell'I.C.I. e soggetto dimorante abitualmente nell'unità immobiliare medesima, con detrazione pari a L. 200.000;

b) nella misura del 6,6 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati;

c) aliquota dell'8 per mille per alloggi non locati (da più di 2 anni);

d) aliquota del 3 per mille per abitazioni affittate in base alla legge n. 431/1998;

2. di elevare inoltre la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 per i seguenti casi:

a) contribuenti pensionati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data del 1° gennaio 2000 con un reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 22.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

b) nuclei familiari con portatori di handicap con una percentuale di invalidità non inferiore al 74% certificata da organi competenti con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 22.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico.

3. di dare atto che l'imposta di cui al precedente punto verrà applicata secondo i criteri e la normativa prevista dagli art. 1 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché in base al regolamento per la disciplina dell'imposta comunale n. 75 del 28 dicembre 1998 e successivamente integrato con atto n. 7 del 5 marzo 1999.

(Omissis).

00A6724

COMUNE DI GRANDOLA ED UNITI

Il comune di GRANDOLA ed UNITI (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale: 4 per mille;

tutti gli altri immobili: 5,5 per mille;

2) di determinare per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da progetto che segue:

unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale: detrazione di imposta (in ragione annua) L. 200.000;

(Omissis).

00A6725

COMUNE DI GRINZANE CAVOUR

Il comune di GRINZANE CAVOUR (provincia di Cuneo) ha adottato, il 16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare nella misura del 6 per mille, l'aliquota I.C.I. da applicare, per l'anno 2000, agli immobili diversi dall'abitazione principale;

2) di determinare altresì, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare, per l'anno 2000, alle abitazioni principali;

3) di confermare, altresì, in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali.

(Omissis).

00A6726

COMUNE DI GROTTOLE

Il comune di GROTTOLE (provincia di Matera) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) ridurre l'aliquota I.C.I. da applicare sugli immobili ricadenti in questo comune, per l'anno 2000, rispetto a quella applicata nell'anno 1999, dal 6,5 per mille al 6 per mille, ritenendo che il minore gettito conseguente, sarà quasi certamente, compensato dal maggiore gettito dovuto al recupero evasivo, in corso;

2) confermare, per l'anno 2000, la detrazione di imposta, relativa agli immobili adibiti ad abitazione principale dei contribuenti, in L. 200.000, così come prevista dal comma 55, art. 3 della legge n. 662/1996, con il quale si è sostituito, l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dando atto che la detrazione per abitazione principale, ai sensi dell'art. 15, comma 3, lettera d) del regolamento I.C.I. vigente, può essere goduta, per la parte residua non goduta sull'abitazione principale, anche sulle pertinenze;

(Omissis).

00A6727

COMUNE DI GUSSOLA

Il comune di GUSSOLA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I.. - nella misura unica del *5* per mille;

2) Per la determinazione della base imponibile, si terrà conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché di eventuali successive disposizioni normative applicabili per l'anno 2000;

3) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

00A6728

COMUNE DI ISASCA

Il comune di ISASCA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di fissare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000;

di non stabilire, come del resto già lo scorso anno, alcuna agevolazione tra quelle previste dal Legislatore, in considerazione del fatto che la casistica contenuta nelle Leggi indicate in premessa trova scarso riscontro nel territorio comunale date le modestissime dimensioni dell'Ente.

(Omissis).

00A6729

COMUNE DI LADISPOLI

Il comune di LADISPOLI (provincia di Roma) ha adottato, il 6 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) 4,50 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, così come definiti dal nuovo regolamento I.C.I.;

2) 4 per mille per gli immobili censiti in catasto alla categoria A/3 ed adibiti ad abitazione principale;

3) 6,5 per mille per gli immobili censiti in catasto alla categoria A/3 con utilizzo diverso da quello di abitazione principale;

4) 4,5 per mille per i fabbricati d'impresa edili che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione d'immobili, purché siano stati realizzati e non venduti dall'impresa entro tre anni dal rilascio di abilità o agibilità e che non sono collocati nello stato patrimoniale del bilancio di esercizio;

5) 6 per mille per gli immobili classificati nelle categorie C1 e C3;

6) 4 per mille per le case di civile abitazione classificate in categoria A2 realizzate da Cooperative nei piani di zona 167, concesse in diritto di superficie ed utilizzate dall'assegnatario come abitazione principale;

7) 4 per mille per i fabbricati classificati in categoria D e realizzati all'interno del PIP artigianale;

8) 7 per mille per tutti gli altri immobili.

Determinare la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprietario nella misura di L. 200.000.

La suddetta detrazione d'imposta è elevata a L. 250.000 dietro presentazione di apposita istanza per le seguenti categorie:

a) contribuenti residenti che hanno nel proprio nucleo familiare un portatore di handicap con almeno l'80% di invalidità;

b) contribuenti di età superiore a sessantacinque anni il cui reddito del nucleo familiare sia costituito da pensione di importo non superiore a L. 18.000.000 annui e possessori della sola unità immobiliare oggetto della tassazione;

c) contribuenti in disagiate condizioni economiche già assistiti dal Servizio sociale comunale.

(Omissis).

00A6730

COMUNE DI LAMEZIA TERME

Il comune di LAMEZIA TERME (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) fissare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 applicabile agli immobili adibiti ad abitazione principale nel Comune di Lamezia Terme;

2) fissare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 applicabile agli immobili utilizzati quali altri fabbricati nel comune di Lamezia Terme;

3) fissare nella misura del 4 per mille l'aliquota per gli immobili posti nel centro storico ed interessati in lavori di ristrutturazione regolarmente autorizzati;

4) fissare nella misura di lire 500.000 la detrazione degli immobili utilizzati quale abitazione principale da soggetti pensionati *(omissis);*

5) di considerare abitazione principale l'unità posseduta in proprietà o usufrutto da soggetti anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari con ricovero permanente.

(Omissis).

00A6731

COMUNE DI LEGNANO

Il comune di LEGNANO (provincia di Milano) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

immobili destinati ad abitazione principale: 4,9 per mille;

immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale ex art. 11 regolamento I.C.I. (c.d. affitti convenzionati): 4 per mille;

immobili diversi dall'abitazione principale: 5,5 per mille;

(Omissis).

00A6732

COMUNE DI LEINÌ

Il comune di LEINÌ (provincia di Torino) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare - in ragione delle esigenze finanziarie rappresentate dall'Ente, per l'esercizio anno 2000 aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille indistintamente per tutte le categorie di immobili, con l'applicazione della detrazione pari a lire 200.000 per U.I. adibite ad abitazione principale, elevata a lire 300.000 per le situazioni in appresso specificatamente individuate:

a) soggetti passivi aventi unità immobiliare adibita ad abitazione principale assistiti dal comune (utenze esonerate dal pagamento ticket ed in assistenza economica da parte del Consorzio (C.I.S.S.P.) appositamente certificati dai Servizi Sociali;

b) soggetti passivi aventi unità immobiliare adibita ad abitazione principale titolati di pensione di invalidità civile di accompagnamento: le condizioni devono sussistere alla data del 1° gennaio 2000.

(Omissis).

00A6733

COMUNE DI LEPORANO

Il comune di LEPORANO (provincia di Taranto) ha adottato, il 15 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare col presente atto l'aliquota unica I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille per tutte le unità immobiliari con detrazione minima di legge pari a L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale, elevabile a L. 250.000 se lo stesso immobile è l'unico posseduto su tutto il territorio nazionale.

(Omissis).

00A6734

COMUNE DI LIPARI

Il comune di LIPARI (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. stabilire, con effetto dal 1° gennaio 2000, confermando quanto già deliberato per l'anno 1999, le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili in questo comune:

aliquota da applicare alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;

detrazione abitazione principale: L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

aliquota da applicare alle unità immobiliari ad uso di abitazione, locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 4,5 per mille;

aliquota da applicare alle unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: 4,5 per mille;

aliquota da applicare alle unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta all'abitazione principale e non locate, con regolare contratto registrato, a soggetti che le utilizzino come abitazione principale: 7 per mille;

aliquota ordinaria da applicare agli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni e utilizzazioni: 5,5 per mille.

(Omissis).

00A6735

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

Il comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO (provincia di Sassari) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente:

a) abitazione principale e locali di pertinenza (garage e cantine ecc.), terreni agricoli e aree fobbricabili: 5 per mille con detrazione di L. 200.000;

b) immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati (art. 3, comma 55, art. 6 p.2, legge n. 662/1996): 6 per mille;

c) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (art. 3. comma 55, p.1, legge n. 662/1996): 2,5 per mille;

e) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 3, comma 55, p.1, 4° periodo, legge n. 662/1996): 6 per mille.

(Omissis).

00A6736

COMUNE DI LORENZAGO DI CADORE

Il comune di LORENZAGO di CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 16 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire che, nell'ambito territoriale di competenza, l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 risulta determinata come in appresso:

aliquota del 6 per mille per le unità inimobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per quelle altre assimilate alle prime in forza del predetto regolamento comunale;

aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili comunque soggetti all'imposta di cui trattasi;

2. di fissare nella misura di L. 230.000 la detrazione d'imposta concessa nel periodo di riferimento per le abitazioni principali e per quelle ad esse assimilate.

(Omissis).

00A6737

COMUNE DI LORO CIUFFENNA

Il comune di LORO CIUFFENNA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. 5,5 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le sue pertinenze del soggetto passivo, residente nel comune di Loro Ciuffenna;

2. 5,5 per mille per l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parente in linea retta fino al secondo grado, residente nel comune di Loro Ciuffenna che la utilizzi come abitazione principale;

3. 6 per mille per le unità immobiliari poste nelle categorie C/1 - C/2 - C/3;

4. 7 per mille per le unità immobiliari diverse da quelle indicate nei precedenti punti 1. 2. 3. (comprese le aree fabbricabili)

di confermare la detrazione prevista per le abitazioni principali fissata in L. 200.000 esclusivamente per i casi di cui al punto 1.

(Omissis).

00A6738

COMUNE DI LUCERA

Il comune di LUCERA (provincia di Foggia) ha adottato, il 27 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. confermare, per l'anno 2000, l'aliquota unica del 5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili e la detrazione agevolativa di L. 280.000 per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, inclusi i soci delle cooperative e gli assegnatari delle case popolari degli istituti autonomi così come disposto dalla deliberazione consiliare n. 3 del 27 febbraio 1997;

2. confermare l'aliquota ridotta nella misura del 2 per mille per gli interventi e il periodo indicato dal comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a condizione che i contribuenti interessati producano la documentazione prevista dal Ministero delle finanze per le detrazioni IRPEF conseguenti agli interventi edilizi di cui al comma 1 dello stesso art. 1.

(Omissis).

00A6739

COMUNE DI LUVINATE

Il comune di LUVINATE (provincia di Varese) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire nelle misure riportate nell'allegato schema le tariffe, i canoni e le aliquote dei tributi comunali per l'anno 2000 *(omissis)*:

aliquota ridotta del 5,5 per mille applicabile in tutti i casi.

Detrazione sulla prima casa nella misura ordinaria di L. 200.000 rapportata ai mesi del possesso nell'anno.

(Omissis).

00A6740

COMUNE DI MAFALDA

Il comune di MAFALDA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 17 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire, *(omissis)*, nel 5 per mille l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2000.

(Omissis).

00A6741

COMUNE DI MALTIGNANO

Il comune di MALTIGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di innalzare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 nel seguente modo:

1) al 5,8 per mille l'aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

2) al 7 per mille l'aliquota relativa agli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, a tutti i terreni aventi qualsiasi destinazione urbanistica.

(Omissis).

00A6742

COMUNE DI MANFREDONIA

Il comune di MANFREDONIA (provincia di Foggia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 2000, nelle seguenti misure le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504/1992:

terreni agricoli: 5,5 per mille;

abitazione principale; 4 per mille;

altri fabbricati: 5,5 per mille;

aree fabbricabili 5,5 per mille.

2. di stabilire, per l'anno 2000, fino alla concorrenza di L. 300.000, la detrazione a favore dei (seguenti) possessori di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale sul territorio comunale:

a) pensionati singoli di età non inferiore sessanta anni, con reddito inferiore/uguale a L. 13.000.000 maggiorato del reddito catastale dell'immobile oggetto dell'agevolazione d'imposta;

b) coniugi pensionati di cui uno almeno degli stessi abbia compiuto il sessantesimo anno di età con reddito inferiore/uguale a L. 20.000.000 maggiorato del reddito catastale dell'immobile oggetto dell'agevolazione d'imposta;

c) vedove pensionate con reddito del nucleo familiare non superiore a L. 13.000.000;

3. di applicare per l'anno 2000, le agevolazioni previste dal comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 4 per mille;

4. di applicare l'aliquota agevolata speciale del 4 per mille per le unità immobiliari accampionate a civile abitazione che siano state concesse in locazione con contratto-tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, limitatamente al periodo dell'anno in cui si verifichi detta condizione;

5. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile.

Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato.

Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

6. di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dal cittadino residente nel comune, concessa in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori o figli), a condizione che venga presentata dichiarazione sottoscritta dall'interessato, fatti salvi gli obblighi previsti per legge, e il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora;

7. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

8. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a conoscenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 300.000, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta, nei casi e con le modalità indicate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

9. di precisare che per l'anno 2000 l'aliquota ridotta del 4 per mille trova applicazione solo per l'abitazione principale, con inclusione delle pertinenze;

10. *(omissis);*

11. *(omissis);*

12. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo;

13. i soggetti che intendono fruire delle aliquote di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dovranno presentare all'ufficio I.C.I. del comune di Manfredonia, entro il termine della scadenza della seconda rata ed a pena di decadenza dal beneficio, apposita richiesta autocertificando il possesso dei requisiti previsti.

(Omissis).

00A6743

COMUNE DI MAPELLO

Il comune di MAPELLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 dicembre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare nella misura di cui all'allegato *A* e secondo le previsioni nello stesso contenute le aliquote I.C.I. per l'anno 2000, nonché le relative detrazioni fino alla coccorrenza del loro ammontare, per l'imposta dovuta sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

2. di dare atto che le succitate detrazioni sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

Allegato *A*
delibera di C.C. n. 72 del 28 dicembre 1999

Aliquote I.C.I.

1. Prima casa (compresi box e garage di pertinenza): 5 per mille - detrazione L. 200.000;

2. giovani coppie: prima casa 5 per mille - detrazione L. 230.000.

L'ulteriore detrazione viene riconosciuta per tre anni dalla celebrazione del matrimonio. Si ritiene compreso anche l'anno di celebrazione e ciò a partire dal 2000.

La somma complessiva delle età dei coniugi, all'atto della celebrazione del matrimonio non deve essere superiore ai sessanta anni.

Sono escluse le unioni e le coppie di fatto.

I coniugi, o ciascuno di essi non deve essere proprietario o possedere altri immobili anche al di fuori del comune di Mapello.

La quota di possesso dell'immobile non deve essere complessivamente inferiore il 100%;

3. recupero di case disabitate comprese nei piani di recupero e P.P.R.: 4 per mille.

La superiore aliquota si applicherà per cinque anni dopo la fine lavori che dovrà avvenire non oltre tre anni dal rilascio della concessione edilizia;

4. anziani soli o coniugati prima casa: 5 per mille - detrazione L. 300.000.

Gli stessi devono possedere i seguenti requisiti:

aver compiuto o compiere, nel corso dell'anno 2000, il settantacinquesimo anno di età se soli;

l'età complessiva dei coniugi sommata non deve essere inferiore a centocinquanta anni nel corso dell'anno 2000;

il nucleo familiare deve essere composto: o dall'anziano o solo dai coniugi anziani;

gli anziani soli o i coniugi anziani non devono possedere altri immobili anche al di fuori del comune di Mapello;

la quota di possesso dell'immobile non deve essere complessivamente inferiore al 100%.

Immobili Aler: 4 per mille.

Altri fabbricati (compresi box e garage non di pertinenza, aree fabbricabili): 6 per mille.

(Omissis).

00A6744

COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA

Il comune di MARANO di VALPOLICELLA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di approvare come segue le aliquote/tariffe delle imposte del comune di Marano Valpolicella per l'anno 2000:

A) I.C.I.: conferma aliquota 5,5 per mille unitamente alla detrazione per la prima casa fissata in L. 200.000 annue;

B) *(Omissis).*

(Omissis).

00A6745

COMUNE DI MARGARITA

Il comune di MARGARITA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare per il 2000 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

00A6746

COMUNE DI MASCALI

Il comune di MASCALI (provincia di Catania) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di approvare *(omissis)* la proposta del cons. Cardillo Giuseppe di cui all'allegato *B*, che unitamente al presente atto fanno parte integrante e sostanziale.

(Omissis).

5 per mille, per l'abitazione principale e la relativa pertinenza;

5,8 per mille, per le abitazioni possedute in aggiunta alle abitazioni principali;

6 per mille, per le aree fabbricabili detrazione per l'abitazione principale e relativa pertinenza L. 300.000;

detrazione per i proprietari di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e con reddito non superiore a L. 15.000.000, L. 400.000.

(Omissis).

00A6747

COMUNE DI MASSAFRA

Il comune di MASSAFRA (provincia di Taranto) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

I) di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2000:

1) aliquota da applicare nella misura del 6,5 per mille:

a) per terreni, aree fabbricabili e fabbricati classificabili nel gruppo catastale D);

b) per le persone fisiche soggetti passivi di imposta per le unità immobiliari locate con contratto registrato a un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

c) per le unità immobiliari locate ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale;

d) per gli alloggi posseduti e non locati;

e) per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune;

f) per i soggetti passivi di imposta e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni;

2) aliquota da applicare nella misura del 5 per mille:

a) per le persone fisiche soggetti passivi di imposta e dei soci di cooperative edilizia a proprietà indivisa per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

3) aliquota da applicare nella misura del 4,5 per mille:

a) per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1994, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale, previa presentazione di certificazione di iscrizione nel registro e/o nell'albo;

b) istituti di beneficenza ed assistenza (IPAB);

II) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a),* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III) l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV) l'imposta è ridotta del 50% per i proprietari di unità immobiliari sottoposte ad interventi di recupero di particolare interesse artistico o architettonico nel centro storico. Tale riduzione ha validità per tre anni con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di inizio dei lavori. L'agevolazione è concessa ad istanza di parte corredata di attestazione sulla idonea valutazione effettuata dalla C.E.C. circa l'intervento e della comunicazione di inizio dei lavori all'U.T.C.;

V) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. (art. 1, comma 6, legge n. 537/1993);

VI) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

VII) la detrazione da L. 200.000 è elevata a L. 260.000:

a) per le persone fisiche soggetti passivi di imposta e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, appartenenti a nucleo familiare sino a tre persone, il cui reddito globale lordo ai fini IRPEF, determinato dalla sommatoria dei redditi di tutti i componenti, non superi l'importo di L. 30.000.000 annue, e che non siano titolari di diritti reali su altri fabbricati, la cui rendita catastale, rivalutata del 5% ai fini I.C.I., non superi l'importo di L. 500.000, previa presentazione di dichiarazione sottoscritta dai soggetti passivi di imposta relativi a redditi posseduti da tutto il nucleo familiare oltre alla dichiarazione che non siano titolari di altri fabbricati, la cui rendita catastale, rivalutata del 5% ai fini I.C.I., non superi l'importo di L. 500.000 e, salvo produzione di ulteriore documentazione a richiesta d'ufficio;

b) fermo restando tutte le altre disposizioni riportate nel precedente punto *a),* il limite di reddito globale lordo ai fini IRPEF è elevato di L. 2.000.000 per ogni altro componente il nucleo familiare;

c) considerando che il reddito di riferimento è quello dell'anno precedente (1999) e che la composizione del nucleo familiare è quella esistente presso l'ufficio anagrafe alla data del 31 dicembre 1999;

VIII) la detrazione da L. 200.000 è elevata a L. 500.000:

per l'unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale occupate da persone svantaggiate, intendendosi per persone svantaggiate, i nuclei familiari nei quali è compreso almeno un soggetto che è stato sottoposto al trapianto di organi ed il cui reddito familiare non supera i 35 milioni.

(Omissis).

00A6748

COMUNE DI MEDOLAGO

Il comune di MEDOLAGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. *(Omissis);*

2. di confermare per l'anno 2000 le aliquote differenziate del 4 per mille per la prima abitazione con detrazione di L. 200.000, e del 5,25 per mille su tutte le altre tipologie d'immobile per garantire il gettito sinora preventivato nell'importo esposto in premessa;

3. di stabilire per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale:

ultra sessantacinquenni con reddito imponibile annuo non superiore a L. 18.000.000 sia applicata l'elevazione della detrazione spettante a L. 300.000 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta.

(Omissis).

00A6749

COMUNE DI MELILLI

Il comune di MELILLI (provincia di Siracusa) ha adottato, il 29 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota unica I.C.I. del 4 per mille stabilendo di applicare per l'abitazione principale una detrazione annua nel limite di L. 300.000;

di incrementare, invece, al 7 per mille l'aliquota I.C.I. per tutti gli immobili di categoria «D».

(Omissis).

00A6750

COMUNE DI MELPIGNANO

Il comune di MELPIGNANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 30 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. anno 2000;

prendere atto che la detrazione per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale è di L. 220.000, rapportate nei modi di legge;

di confermare le stesse aliquote applicate nel 1999 per gli altri immobili.

(Omissis).

00A6751

COMUNE DI MERGOZZO

Il comune di MERGOZZO (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille;

di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è confermata nella misura unica di L. 200.000;

di introdurre inoltre la detrazione per l'abitazione principale posseduta da nuclei familiari con soggetti inabili al 100% e da nuclei familiari con soggetti portatori di handicap nella misura di L. 300.000.

(Omissis).

00A6752

COMUNE DI MINORI

Il comune di MINORI (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nel modo di seguito indicato:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota immobili di categoria A adibiti ad abitazione principale: 6 per mille;

detrazione per abitazione principale: L. 200.000 più ulteriore detrazione di L. 40.000;

aliquota immobili di categoria C/1 locati: 5 per mille;

aliquota immobili di categoria C/1 utilizzati dal proprietario per attività commerciale: 5 per mille;

aliquota altri immobili di categoria C/1 non locati: 7 per mille;

aliquota abitazioni non locate: 7 per mille;

(Omissis).

00A6753

COMUNE DI MONDOLFO

Il comune di MONDOLFO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 13 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

A) aliquota ridotta del 5 per mille:

A/1 in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

A/2 per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti ultrasessantacinquenni o da soggetti disabili, riconosciuti dalla competente autorità sanitaria, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa unità immobiliare non risulti locata;

A/3 per le unità immobiliari locate, con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

A/4 per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta senza limitazione di grado che la utilizzano come abitazione principale.

Nelle fattispecie di cui ai precedenti punti A/1 e A/2 viene anche riconosciuta la detrazione d'imposta di L. 200.000, nei termini indicati dal comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dalla legge n. 662/1996;

B) aliquota ordinaria del 6 per mille:

B/1 applicabile a tutti gli immobili non ricompresi nei punti A) e C);

C) aliquota del 7 per mille:

C/1 per l'abitazione locata ad un soggetto che non la adibisce a propria abitazione principale, nonché per l'abitazione che il soggetto passivo tiene a propria disposizione o concede in uso gratuito o in comodato a persone diverse dai parenti in linea retta;

C/2 per le aree fabbricabili;

3) di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota del 4 per mille per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

4) di prendere atto che la detrazione d'imposta di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 è elevata a L. 300.000 per i soggetti in possesso dei requisiti ed in presenza delle condizioni indicate nell'art. 9 del regolamento I.C.I..

00A6754

COMUNE DI MONGUZZO

Il comune di MONGUZZO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nelle seguenti misure:

a) aliquota, relativa all'abitazione principale comprese le pertinenze di cui all'art. 817 del Codice Civile pari al 4 per mille;

b) aliquota I.C.I. relativa ad altri fabbricati ed aree fabbricabili: pari al 6,7 per mille.

2. Di fissare la detrazione per l'abitazione principale, per l'anno 2000, nella misura di L. 200.000 annue;

(Omissis).

00A6755

COMUNE DI MONTÀ

Il comune di MONTÀ (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di prendere atto che per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. è stata confermata al 5 per mille, giusta deliberazione G.C. n. 7 del 25 febbraio 1999;

2. di dare atto che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, come già deciso dalla deliberazione consiliare n. 5/1997;

3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, come già deliberato con deliberazione consiliare n. 5/1997;

4. *(omissis).*

5. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

00A6756

COMUNE DI MONTAGANO

Il comune di MONTAGANO (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. Confermare per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per gli immobili posseduti ad uso abitazione principale;

2. confermare per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per gli immobili classificati con categorie catastali «B, C, D, E»;

3. confermare per l'anno 2000 nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'I.C.I. per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale ad uso abitativo;

(Omissis).

00A6757

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Il comune di MONTALTO delle MARCHE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 27 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

(Omissis) di integrare la delibera di C.C. n. 75 del 27 dicembre 1999 cit., prevedendo, in aggiunta alla aliquota I.C.I. del 6 per mille per i fabbricati, l'ulteriore aliquota del 4 per mille per le aree fabbricabili.

(Omissis).

00A6758

COMUNE DI MONTALTO LIGURE

Il comune di MONTALTO LIGURE (provincia di Imperia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

approvata per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

fissare l'aliquota per gli altri immobili al 7 per mille;

evidenziare che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, mentre se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

rilevare che ai sensi dell'art. 3, commi 48 e 51 della legge 23 dicembre 1996, sono state rivalutate le rendite catastali urbane del 5%, nonché i redditi dominicali del 25% ai fini della determinazione del valore imponibile I.C.I.;

(Omissis).

00A6759

COMUNE DI MONTAZZOLI

Il comune di MONTAZZOLI (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille, con le detrazioni di cui all'art. 3 comma 55 della legge 662/1996 pari a L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

00A6760

COMUNE DI MONTEBELLUNA

Il comune di MONTEBELLUNA (provincia di Treviso) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. *(omissis).*

2. di stabilire le nuove aliquote e la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti modalità:

aliquota I.C.I. di cui alla categoria «Altri Fabbricati» di cui all'art. 1 del decreto legislativo 504/1992: 5,5 per mille;

aliquota I.C.I. di cui alla categoria «Abitazione Principale» di cui all'art. 1 del decreto legislativo 504/1992: 5,5 per mille;

aliquota I.C.I. di cui alla categoria «Aree Edificabili» di cui all'art. 1 del decreto legislativo 504/1992: 7 per mille;

aliquota I.C.I. di cui alla categoria «Terreni Agricoli» di cui all'art. 1 del decreto legislativo 504/1992: 5,5 per mille;

detrazione per unità immobiliari adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (senza alcuna distinzione) L. 240.000;

(Omissis).

00A6761

COMUNE DI MONTECARLO

Il comune di MONTECARLO (provincia di Lucca) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) Di confermare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

abitazione principale 5 per mille

altri fabbricati 6,6 per mille

terreni agricoli 6 per mille

aree fabbricabili 6,6 per mille

b) di confermare per l'anno 2000 la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000, con l'estensione alle pertinenze, come previsto dall'art. 30, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

c) di prendere atto delle modifiche apportate all'accordo stipulato il 26 marzo 1999 tra le Organizzazioni sindacali rappresentative della categoria degli anziani ed il Comune di Montecarlo, dal rinnovato accordo sottoscritto in data 28 marzo 2000, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera *A)* formandone parte integrante e sostanziale, relativamente ai «requisiti dell'età e del reddito» per l'ottenimento della maggiore detrazione per l'abitazione principale e le pertinenze, modifiche di seguito riassunte:

estensione della detrazione per abitazione principale a L. 400.000 per i nuclei familiari composti da ultrasessantenni aventi, tra i requisiti approvati con l'accordo del 26 marzo 1999 e confermati anche per l'anno 2000, un reddito complessivo annuo derivante unicamente da pensione, non superiore a L. 14.000.000 lorde;

estensione della detrazione per abitazione principale a L. 300.000 per i nuclei familiari composti da ultrasessantenni aventi, tra i requisiti approvati con l'accordo del 26 marzo 1999 confermati anche per l'anno 2000, un reddito annuo derivante unicamente da pensione, non superiore a L. 24.000.000 lorde;

e che in questa sede si intendono recepite ed approvate.

(Omissis).

00A6762

COMUNE DI MONTE CAVALLO

Il comune di MONTE CAVALLO (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) Di confermare per l'anno 2000:

l'aliquota unica I.C.I. del 6 per mille per l'intero territorio comunale, come già stabilito per l'anno 1997 con atto di Consiglio Comunale n. 2 del 22 febbraio 1997 e riconfermata per l'anno 1998 con atto di Consiglio n. 5 del 24 aprile 1998.

(Omissis).

00A6763

COMUNE DI MONTE COMPATRI

Il comune di MONTE COMPATRI (provincia di Roma) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) Di stabilire l'aliquota I.C.I. dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura unica del 6 per mille;

2) Di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A6764

COMUNE DI MONTECRETO

Il comune di MONTECRETO (provincia di Modena) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2. di riconfermare, così come proposto dalla giunta comunale con delibera n. 6 del 15 febbraio 2000 per l'anno d'imposta 2000, l'aliquota I.C.I. del 6 per mille sull'abitazione principale e su un massimo di n. 2 pertinenze iscritte catastalmente nella categoria C/6 e n. 1 pertinenza iscritta nella categoria C/2, sempreché venga assicurata ad ogni unità abitativa posseduta una pertinenza, nonché la detrazione di L. 200.000, e l'aliquota I.C.I. del 7 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

00A6765

COMUNE DI MONTEFORTINO

Il comune di MONTEFORTINO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2. di determinare e confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5,25 per mille per l'abitazione principale e nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili, così come previsto per l'anno 1999;

3. di precisare che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale trova automatica applicazione anche per le pertinenze dell'abitazione medesima;

4. di confermare e determinare, altresì, per l'anno 2000, la detrazione di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

(Omissis).

00A6766

COMUNE DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA

Il comune di MONTEGRINO VALTRAVAGLIA (provincia di Varese) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000.

(Omissis).

di riconfermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per l'anno 2000.

(Omissis).

00A6767

COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI

Il comune di MONTEGROSSO d'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire, come stabilisce, *(omissis)* l'aliquota d'imposta I.C.I. del comune di Montegrosso d'Asti, per il 2000, nelle misura «unica» del 4,8 per mille, fissando, in unico contesto, la detrazione prima casa a L. 250.000;

(Omissis).

00A6768

COMUNE DI MONTELLO

Il comune di MONTELLO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire, dal 1° gennaio 2000, l'aliquota unica del 4,5 per mille per l'applicazione dell'I.C.I.;

di stabilire che dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo siano detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o alto diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

00A6769

COMUNE DI MONTEMARANO

Il comune di MONTEMARANO (provincia di Avellino) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Per l'anno 2000 i'aliquota I.C.I. è determinata nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

00A6770

COMUNE DI MONTE MARENZO

Il comune di MONTE MARENZO (provincia di Lecco) ha adottato, il 27 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote della Imposta comunale sugli Immobili per l'anno 2000 come segue:

mantenimento dell'aliquota al 5,4 per mille per le abitazioni principali;

mantenimento dell'aliquota al 6 per mille per le seconde case e per gli altri fabbricati (unità produttive, commerciali, banche, ecc.);

conferma dell'aliquota del 7 per mille per le case abitabili e non locate

riduzione per tre anni dell'aliquota al 3 per mille per le abitazioni inagibili che siano ristrutturate e rese abitabili, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

conferma dell'aliquota del 5,40 per mille per le abitazioni non principali che siano locate con contratto registrato come prima casa.

2. di determinare l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti della imposta comunale sugli Immobili in L. 100.000 nelle circostanze descritte nei punti *a), b) e c)*, portando così la detrazione a complessive L. 300.000:

a) proprietà del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del versamento I.C.I. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b) reddito famigliare riferito all'anno precedente a quello a cui si riferisce il versamento I.C.I., non superiore a L. 13.000.000 lorde annui per ogni componente del nucleo famigliare stesso, quale risulta della seguente formula:

reddito famigliare .... L. 13.000.000 n. componenti.

c) l'applicazione del beneficio è subordinata alla condizione che tutti i coniponenti del nucleo famigliare non possiedano altra proprietà immobiliare.

3. di confermare i criteri applicativi determinati contestualmente all'approvazione del deliberato n. 5 del 28 febbraio 1994:

il contribuente deve presentare la richiesta - autocertificazione nella quale deve dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione I.C.I. fino a L. 300.000 complessive.

La richiesta - autocertiticazione dovrà essere inviata tramite raccomandata entro il mese di giugno di ogni anno all'ufficio ragioneria e Tributi del comune di Monte Marenzo - piazza Municipale, 5 - oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo.

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2000, già tenere conto della detrazione richiesta. L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

4. di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota del 5,4 per mille e della detrazione gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado;

5. di considerare le pertinenze delle abitazioni, ancorché distintamente iscritte in catasto come parti integranti della abitazione principale;

6. *(omissis).*

(Omissis).

00A6771

COMUNE DI MONTEMONACO

Il comune di MONTEMONACO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di applicare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria 6 per mille;

b) aliquota 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi non locati;

c) aliquota 5 per mille gli interventi previsti dal quinto comma dell'art. 1 della legge n. 27 dicembre 1997, n. 449;

2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in misura di L. 200.000;

(Omissis).

00A6772

COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO

Il comune di MONTEVERDI MARTITTIMO (provincia di Pisa) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legisaltivo 30 dicembre 1992, n. 504:

N.D.	Tipologia degli immobili	aliquota per mille
—	—	—
1)	Immobili costituenti abitazione principale	5
2)	Tutti gli altri immobili compreso le aree fabbricabili	5,8

2. di determinare, per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

Immobili costituenti abitazione principale: 300.000

(Omissis).

00A6773

COMUNE DI MORESCO

Il comune di MORESCO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 24 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 rimanendo invariate le norme sulle esenzioni, riduzioni e detrazioni, per tutti i tipi di immobili e per tutti i contribuenti, fissando in L. 200.000 la detrazione unica per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A6774

COMUNE DI MORICONE

Il comune di MORICONE (provincia di Roma) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare nella misura del 7 per mille l'aliquota 2000 dell'imposta comunale sugli immobili, in conformità all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, senza avvalersi della facoltà di differenziare l'aliquota, di stabilire riduzioni e di aumentare la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A6775

COMUNE DI MORROVALLE

Il comune di MORROVALLE (provincia di Macerata) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille;

di fissare il termine per la presentazione delle domande di maggiore detrazione alla data del 31 maggio 2000;

di approvare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, la maggiore detrazione dell'imposta da L. 300.000, ai contribuenti che siano proprietari o comproprietari di una unica abitazione in tutto il territorio nazionale, la quale sia adibita ad abitazione principale con classificazione catastale A/3, A/4 e A/5.

Possono usufruire di detta detrazione i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) pensionati che vivono soli o con il coniuge anch'esso pensionato (uomini anni sessantacinque, donne anni sessanta) o con persone a carico (solamente se portatrici di handicap risultante da certificazione U.S.L. ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104), aventi redditi lordi come segue:

una persona (nucleo familiare), reddito (riferito all'anno precedente) non superiore a L. 15.000.000;

due persone (nucleo familiare), reddito (riferito all'anno precedente) non superiore a L. 24.000.000 per ogni persona a carico (solamente se portatrice di handicap) si aumentano di L. 6.000.000;

b) soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato, riferito all'anno precedente, in misura non superiore al limite fissato dal regolamento comunale per la concessione di contributo.

Coloro che ritengano di trovarsi in documentate situazioni di carattere sociale valide per ottenere il beneficio alla detrazione per l'anno 2000, dovranno inoltrare domanda all'ufficio tributi entro il 31 maggio 2000.

La domanda dovrà essere redatta su appositi moduli messi a disposizione dal comune.

Le maggiori detrazioni saranno concesse con determinazione del funzionario responsabile, nel rispetto della procedura prevista dal vigente «Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici» previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

di approvare lo schema di domanda per la concessione del beneficio.

(Omissis).

00A6776

COMUNE DI MOSCHIANO

Il comune di MOSCHIANO (provincia di Avellino) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di fissare per l'anno 2000 l'aliquota del 7 per mille dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I.;

di fissare in L. 200.000 la detrazione quale prima casa, di ridurre l'imposta del 50 per cento per i fabbricati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997;

di considerare come abitazione principale tutte le unità possedute a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero e sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

00A6777

COMUNE DI MOZZO

Il comune di MOZZO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, che sarà applicata da questo comune nella misura unica del 4 per mille;

2. di determinare nella misura di L. 200.000 la detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze (qualificabili come tali in base all'art. 817 del codice civile e secondo le modifiche introdotte dall'art. 30 della legge finanziaria n. 488/1999).

(Omissis).

00A6778

COMUNE DI MULAZZO

Il comune di MULAZZO (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

4,7 per mille: abitazione principale;

6,9 per mille: immobili diversi.

(Omissis).

00A6779

COMUNE DI MURISENGO

Il comune di MURISENGO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

4. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., nella misura del 4,8 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 e di confermare quanto previsto dal Regolamento sull'imposta comunale sugli immobili approvato con la precedente deliberazione n. 04 in data odierna.

(Omissis).

00A6780

COMUNE DI MURO LUCANO

Il comune di MURO LUCANO (provincia di Potenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., in questo comune.

(Omissis).

00A6781

COMUNE DI NAPOLI

Il comune di NAPOLI ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. determinare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi per l'anno 2000:

a) aliquota ordinaria del 7 per mille;

b) aliquota del 5,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

c) aliquota del 6,5 per mille per le abitazioni locate;

d) aliquota del 5,5 per mille per gli immobili locati, a titolo di abitazione principale, con contratto conforme all'accordo territoriale per la città di Napoli sottoscritto, in data 22 luglio 1999, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto ministeriale 5 marzo 1999, n. 67, e depositato presso il comune di Napoli;

e) aliquota del 7 per mille per le abitazioni non locate;

f) aliquota del 9 per mille per le abitazioni non locate e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

2. elevare a L. 300.000 la detrazione di cui all'art. 3, comma 55, punto 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta;

3. considerare, in virtù del comma 56, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da anziani o disabili aventi la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ed applicare alla stessa l'aliquota del 5,5 per mille, nonché la detrazione di L. 300.000 di cui al punto 2 del dispositivo;

4. subordinare il riconoscimento dell'aliquota e della detrazione di cui al punto 3 del dispositivo alla presentazione, al dipartimento tributi (servizio I.C.I.), entro il primo semestre dell'anno 2001, di apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti;

5. subordinare il riconoscimento dell'aliquota del 6,5 per mille, di cui alla precedente lettera *c)*, alla presentazione, presso gli uffici comunali (dipartimento tributi - servizio I.C.I., ovvero circoscrizioni municipali), nel primo semestre dell'anno 2001, si apposita dichiarazione, da compilarsi su moduli all'uopo predisposti e forniti gratuitamente dagli uffici innanzi detti, attestante che l'unità immobiliare risulta occupata in virtù di contratto di locazione (semplice), nonché il periodo dell'anno durante il quale sussiste detta condizione;

6. subordinare il riconoscimento dell'aliquota del 5,5 per mille, di cui alla lettera *d)* alla presentazione, presso gli uffici comunali (dipartimento Tributi - servizio I.C.I., ovvero circoscrizioni municipali), nel primo semestre dell'anno 2001, di apposita dichiarazione, da compilarsi su moduli all'uopo predisposti e forniti gratuitamente dagli uffici innanzi detti, attestante che l'unità immobiliare risulta locata, a titolo di abitazione principale, in virtù di contratto di locazione conforme all'accordo territoriale per la città di Napoli sottoscritto in data 22 luglio 1999 e depositato presso il comune di Napoli, nonché il periodo dell'anno durante il quale sussiste detta condizione;

7. subordinare il riconoscimento dell'aliquota del 7 per mille, di cui alla lettera *e)*, prevista per le abitazioni non locate, alla presentazione di apposita dichiarazione nei termini e con le modalità di cui al punto 5 attestante che, negli anni 1998 e/o 1999, l'immobile era adibito ad abitazione principale del soggetto passivo ovvero concesso in locazione;

8. precisare che, qualora il possesso dei requisiti richiesti per l'applicazione delle aliquote di cui ai punti *c)* ed *e)* sia già stato dichiarato ai fini dell'I.C.I. dovuta per l'anno d'imposta 1999 e non si siano verificate, nell'anno 2000, modificazioni comportanti una diversa determinazione dell'aliquota d'imposta, la dichiarazione di cui ai punti 5 e 6 del deliberato non è dovuta, continuando a far fede quella già presentata per il precedente anno d'imposta;

9. precisare, infine, che l'omissione ovvero infedeltà nelle dichiarazioni di cui innanzi comporta il recupero delle maggiori imposte dovute nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

(Omissis).

00A6782

COMUNE DI NE

Il comune di NE (provincia di Genova) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 così come di seguito specificato:

aliquota ordinaria: 6,5 per mille;

aliquota agevolata prima casa: 6,5 per mille;

aliquota abitazione concessa in uso gratuito ai figli: 6,5 per mille;

aliquota seconde case non locate: 7 per mille;

2. confermare la detrazione dall'imposta comunale per gli immobili per l'anno 2000 così come stabilito nella delibera di consiglio comunale n. 70 del 23 dicembre 1998 (detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita, dal soggetto passivo, ad abitazione principale, in L. 300.000 qualora si tratti dell'unico immobile, o porzione di immobile, a destinazione catastale ordinaria appartenente al gruppo A posseduto nel territorio nazionale), ed estendere, inoltre, la detrazione per abitazione principale di L. 200.000 qualora si tratti di immobile concesso ad uso gratuito, dai genitori ai figli, se in tale immobile il figlio ha stabilito la propria residenza, e che questi non sia comproprietario.

(Omissis).

00A6783

COMUNE DI NERVIANO

Il comune di NERVIANO (provincia di Milano) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di mantenere per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

abitazione principale: 4,4 per mille;

immobili diversi dall'abitazione principale: 6 per mille;

detrazione abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

00A6784

COMUNE DI NIARDO

Il comune di NIARDO (provincia di Brescia) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune come segue:

misura unica al 5 per mille per tutti gli immobili.

(Omissis).

00A6785

COMUNE DI NIBBIOLA

Il comune di NIBBIOLA (provincia di Novara) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;

(Omissis).

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;

(Omissis).

00A6786

COMUNE DI NOALE

Il comune di NOALE (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di mantenere per il 2000 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali nella stessa misura vigente nel 1999, nello spirito dell'equilibrio di bilancio e per mantenere i servizi finora erogati alla cittadinanza, fatto salvo il recepimento di quanto disposto dalla finanziaria 2000 in tema di tributi e/o tariffe (artt. 18 e 30);

(Omissis).

3. di dare atto che le aliquote e tariffe per il 2000 dei tributi locali sono così stabilite:

I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) aliquota unica del 5,5 per mille con detrazione prima casa L. 200.000 (così come delibera di c.c. n. 7 del 18 febbraio 1999);

(Omissis).

00A6787

COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO

Il comune di NOGAROLE VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di approvare con decorrenza 1° gennaio 2000 le seguenti aliquote e detrazioni relativamente all'imposta comunale sugli immobili:

aliquota ordinaria: 5,5 per mille;

aliquota abitazione principale: 5,5 per mille;

detrazione abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

00A6788

COMUNE DI NOLE

Il comune di NOLE (provincia di Torino) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare nell'aliquota del 6 per mille, da applicare sull'imponibile individuato dal decreto legislativo n. 504/1992 istitutivo dell'imposta, la misura dell'imposta I.C.I. da applicare nell'ambito comunale per l'anno 2000, *(Omissis).*

2. programmarsi l'esame, per conferma, in consiglio comunale, nella seduta di approvazione del bilancio di previsione 2000, della presente deliberazione ai sensi dell'art. 3, commi 53, 54 e 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, ivi inclusa la detrazione d'imposta di L. 230.000 per la «prima casa» che parimenti si approva.

(Omissis).

00A6789

COMUNE DI NORCIA

Il comune di NORCIA (provincia di Perugia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 2000, senza ulteriori specificazioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a) 5,25 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unità immobiliari qualificabili come pertinenze ai sensi dell'art. 817 del codice civile;

b) 6,25 per tutti gli altri soggetti passivi;

(Omissis).

di dare altresì atto che la detrazione per l'abitazione principale è quella stabilita dall'art. 8 del decreto legislativo 504/1992 (L. 200.000).

(Omissis).

00A6790

COMUNE DI NOVATE MILANESE

Il comune di NOVATE MILANESE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, *(omissis)*, quanto segue:

6 per mille aliquota per:

abitazioni principali e pertinenze;

unità immobiliari utilizzate a scopo abitativo concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, purchè risultino ivi residenti;

box e autorimesse (cat. C6);

7 per mille altri fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili;

4 per mille fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo e prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 6 regolamento);

detrazione L. 200.000 per:

1) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

2) ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

3) unità immobiliare ad uso abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, residenti in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Le condizioni sono accertate dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, oppure il contribuente presenta dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/1968, art. 4 regolamento comunale I.C.I.;

(Omissis).

00A6791

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

Il comune di NOVENTA PADOVANA (provincia di Padova) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di approvare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.:

4,4 per mille per l'abitazione principale;

7 per mille per le abitazioni non locate;

4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita ed invenduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della loro attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

6,6 per mille per gli altri immobili;

di fissare le seguenti detrazioni per l'abitazione principale:

L. 200.000 detrazione per abitazione principale;

L. 500.000 detrazione per abitazione principale per nuclei familiari che hanno la presenza di un figlio convivente, portatore di handicap, in possesso di attestato di invalidità al 100% ai sensi della legge n. 104/1992;

2. di disporre che i soggetti che intendono usufruire della detrazione di L. 500.000 dovranno inviare o consegnare l'apposita dichiarazione, resa sulla modulistica all'uopo predisposta dall'Ufficio tributi, entro il termine del 30 giugno 2000, data di scadenza della prima rata I.C.I. 2000;

(Omissis).

00A6792

COMUNE DI NUORO

Il comune di NUORO ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. per l'anno 2000 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili sono confermate nella misura vigente nello scorso anno, come segue:

aliquota ordinaria 7 per mille;

aliquota abitazione principale 4 per mille;

aliquota immobili di cui all'art. 1, comma 5 della legge 449 del 27 dicembre 1997, 3 per mille.

2. sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari di anziani o disabili di cui all'art. 3, comma 56 della legge 662 del 23 dicembre 1996;

3. l'aliquota prevista per l'abitazione principale oltre ai soggetti indicati nell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 556 del 24 ottobre 1996 viene altresì applicata per le unità immobiliari previste nello stesso provvedimento, locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

(Omissis).

00A6793

COMUNE DI ORCIANO PISANO

Il comune di ORCIANO PISANO (provincia di Pisa) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 le vigenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure:

5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi, e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

6 per mille per tutti gli altri immobili;

detrazione abitazione principale: L. 200.000;

2. di considerare agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, purché queste siano:

a) durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;

b) iscritte in categorie catastale C/2, C/6, C/7;

c) ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero a distanza non superiore a metri cinquanta;

Tale agevolazione è limitata ad una sola pertinenza dell'abitazione principale.

(Omissis).

00A6794

COMUNE DI ORIGGIO

Il comune di ORIGGIO (provincia di VARESE) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. riconfermare, anche per l'anno 2000, le aliquote e le detrazioni dell'imposta *(omissis),* fissate con la propria deliberazione n. 16 del 26 marzo 1999.

Aliquota dell'imposta 7 per mille per le unità immobiliari di proprietà direttamente adibite ad abitazioni principali (comprese le pertinenze - cantina, box, ecc. - delle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo Comune, l'aliquota predetta è ridotta al 4 per mille.

Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ma senza riconoscimento della detrazione, quelle concesse in uso gratuito ai familiari legati da un rapporto di parentela del 1° grado (figli - genitori), a condizione che ciò risulti da un contratto di comodato registrato ovvero dalle risultanze della residenza anagrafica e/o delle utenze-domestiche.

Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e riconoscimento della detrazione, le abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, in seguito a ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non sia locata o concessa in comodato, anche gratuito, a terzi non parenti di primo grado.

Per le seconde case locate a chi le usa per prima abitazione, l'aliquota predetta è ridotta al 5 per mille.

Per i fabbricati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, l'aliquota è ridotta al 3,5 per mille.

L'aliquota è ridotta al 2 per mille per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori come risultante degli atti esistenti in Comune, nei confronti dei proprietari che eseguano:

1. interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

2. interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto;

3. interventi finalizzati al recpuero di immobili d'interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;

4. interventi diretti all'utilizzo dei sottotetti, quando costituiscono unità immobiliari autonome.

La detrazione per le case adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi residenti ad Origgio, è fissata come segue:

per le categorie catastali A2, A3, A4, A5 ed A6 L. 360.000;

per la categoria catastale A7 L. 300.000;

per le categorie catastali A1, A8 ed A9 L. 200.000.

(Omissis).

00A6795

COMUNE DI ORNICA

Il comune di ORNICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata nel comune di Ornica nella misura del 6 per mille;

di fissare in L 350.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

di stimare il gettito dell'imposta per l'anno 2000 in L. 65.000.000 da iscrivere nell'apposita risorsa del bilancio di previsione;

di confermare per il 2000 l'attribuzione al funzionario I.C.I., di ogni facoltà prevista dall'art. 11 del decreto legislativo n. 504/1992;

di rimettere copia della presente deliberazione al concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di competenza e di pubblicarla per estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

(Omissis).

00A6796;

COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO

Il comune di ORTIGNANO RAGGIOLO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000 aliquote differenziate di imposta sugli immobili da applicare in questo comune pari al 6 per mille per le abitazioni principali ed al 7 per mille per tutte le altre unità immobiliari:

2. di confermare, ai sensi del disposto dal comma 55, punto 2, dell'art. 3 della legge n. 662/1996, L. 200.000 di detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale senza previsione di ulteriori riduzioni come riconosciuto dall'art. 3, comma 55, punto 3 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

00A6797

COMUNE DI OSIMO

Il comune di OSIMO (provincia di Ancona) ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000, le seguenti alliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili:

A) aliquota ordinaria: 6,4 per mille;

B) aliquota ridotta: 5,5 per mille;

a) da applicarsi alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, possedute da persone fisiche e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

b) da applicarsi alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché le stesse non risultino locate;

c) da applicarsi a quelle abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario a parenti fino al 2° grado, a condizione che questi ultimi abbiano la residenza nell'abitazione stessa.

La concessione in uso gratuito si rileva dalla autocertificazione, resa contestualmente dal concessionario e dal concedente, che deve essere essere presentata all'ufficio tributi del comune entro il 20 dicembre dell'anno in cui avviene la concessione;

d) da applicarsi alle pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte al catasto. In presenza di più pertinenze, appartanenti alla stessa categoria e classe catastale asservite alla medesima abitazione, l'agevolazione dell'aliquota prevista si applica su una sola, quella più vicina all'abitazione. Per pertinenze si intendono: garage, box o posto auto, soffitta e cantina;

C) aliquota del 4 per mille:

a) da applicarsi a quelle unità immobiliari adibite ad uso abitativo per le quali sono stati stipulati contratti di locazione a canone controllato (legge n. 431/1998), fatto salvo il rispetto dell'equilibrio di bilancio, come da delibera di G.C. n. 475 del 5 ottobre 1999;

D) aliquota del 9 per mille:

a) da applicarsi agli immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni dalla data del 1° gennaio 2000;

E) la detrazione d'imposta si applica soltanto per quelle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale di cui al punto *B)* lettere *a), b)* e *c)* con esclusione delle pertinenze;

F) la detrazione per l'abitazione è elevata a L. 250.000 limitatamente ai soggetti passivi anziani (che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno d'età al 1° gennaio 2000) che vivono soli o in coppia (come da risultanze anagrafiche), proprietari della sola abitazione principale e delle sue eventuali pertinenze e che hanno conseguito nel 1999 un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a L. 14.000.000 per quelli che vivono soli e L. 21.000.000 (complessivi) per quelli che vivono in coppia.

(Omissis).

00A6798

COMUNE DI OSMATE

Il comune di OSMATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire per l'esercizio finanziario 2000 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria: 4,5 per mille;

aliquota abitazione principale: 4 per mille;

detrazione principale: L. 200.000;

2. di dare atto che la detrazione spetta una volta sola per l'abitazione e relative pertinenze di proprietà nella quale il contribuente risiede anagraficamente.

(Omissis).

00A6799

COMUNE DI OTTAVIANO

Il comune di OTTAVIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 27 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. (*omissis).*

2. *(omissis).*

3. determinare per l'anno 2000 un'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6,5 per mille.

4. determinare altresì un'aliquota agevolata per l'abitazione principale nella misura del 6 per mille.

5. derminare altresì per l'abitazione principale una detrazione d'importo complessivo pari a L. 200.000.

(Omissis).

00A6800

COMUNE DI PACENTRO

Il comune di PACENTRO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 10 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. aumentare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili dal 4 per mille al 5 per mille per le sole abitazioni dei non residenti in questo comune con effetto dal 1° gennaio 2000.

(Omissis).

00A6801

COMUNE DI PADRU

Il comune di PADRU (provincia di Sassari) ha adottato, il 16 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

confermare per l'anno 2000 l'aliquota del 5 per mille ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli immobili, fatte salve le riduzioni e detrazioni previste per legge.

(Omissis).

00A6802

COMUNE DI PADULI

Il comune di PADULI (provincia di Benevento) ha adottato, il 7 aprile 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. fissare, per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille, l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. fissare, per l'anno 2000, l'importo della detrazione per l'abitazione principale nella misura minima di legge, pari a L. 200.000, nulla variando rispetto allo scorso anno.

(Omissis).

00A6803

COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO

Il comune di PALAZZO SAN GERVASIO (provincia di Potenza) ha adottato, il 16 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare, come determina, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille, rapportato al valore degli immobili;

determinare, come determina, in L. 200.000, la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A6804

COMUNE DI PALERMITI

Il comune di PALERMITI (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

00A6805

COMUNE DI PARTINICO

Il comune di PARTINICO (provincia di Palermo) ha adottato, il 15 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) l'adozione, per l'anno d'imposta 2000, del seguente sistema differenziato di aliquote e agevolazioni:

a) 4 per mille per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale. del soggetto passivo, ai sensi del decreto legislativo 504/1992 articolo 8, comma 3, da applicare alla rendita catastale degli immobili definita come base imponibile ai sensi del precitato decreto legislativo n. 504/1992 art. 5;

b) detrazione di L. 200.000 e ulteriore riduzione del 50% sull'I.C.I. dovuta per le tipologia di unità immobiliari di cui alla lettera a);

c) l'attribuzione ai sensi della legge 662\1996, art. 3, della categoria abitazione principale alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e\o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari;

d) l'aliquota del 5,5 per mille per le unità immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale e per le aree fabbricabili;

e) l'aliquota del 7 per mille per i terreni agricoli e i fabbricati classificati con gruppo catastale D.

(Omissis).

00A6806

COMUNE DI PARZANICA

Il comune di PARZANICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

3. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota unica del 6 per mille;

4 di stabilire la detrazione per l'abitazione di residenza principale in L. 200.000.

(Omissis).

00A6807

COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO

Il comune di PASSIGNANO sul TRASIMENO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nella misura del 5,00 per mille;

per tutti gli altri immobili quali seconde case, garages, terreni, ecc. nella misura del 7,00 per mille.

(Omissis).

00A6808

COMUNE DI PATÙ

Il comune di PATÙ (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille per le unità immobiliari e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno nel quale si potrae la destinazione.

(Omissis).

00A6809

COMUNE DI PECCO

Il comune di PECCO (provincia di Torino) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2000 per tutto il territorio comunale nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e in L. 200.000 la detrazione applicabile per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A6810

COMUNE DI PERITO

Il comune di PERITO (provincia di Salerno) ha adottato, il 15 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di fissare per l'anno 2000 l'aliquota del 5 per mille da applicare all'imposta sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

00A6811

COMUNE DI PERLO

Il comune di PERLO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure

5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

7 per mille per gli altri immobili.

2. di stabilire, per l'abitazione principale, la detrazione di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.

(Omissis).

00A6812

COMUNE DI PESSINA CREMONESE

Il comune di PESSINA CREMONESE (provincia di Cremona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2000:

aliquota da applicare in misura unica per tutti i soggetti passivi e per tutti gli immobili 5,5 per mille;

2. *(omissis).*

3. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inutilizzabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedenti la data dalla quale l'immobile è comunque utizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

00A6814

COMUNE DI PEZZANA

Il comune di PEZZANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) da applicarsi in questo Comune, nella misura del 5 per mille.

2. di non operare nessuna diversificazione d'aliquota dell'imposta di cui al comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m. né alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8 del medesimo decreto.

(Omissis).

00A6815

COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI

Il comune di PIANA DEGLI ALBANESI (provincia di Palermo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota ordinaria I.C.I. al 6 per mille.

2. di fissare nella misura del 5,25 per mille l'aliquota per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di diritto reale d'usufrutto, uso, abitazione e di superfice:

a) dal soggetto passivo ed adibita ad abitazione principale;

b) da anziani o disabili residenti in Istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata;

c) dalla Cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitaziione principale del socio assegnatario.

3. di fissare nella misura di L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale di soggetti pensionati di età inferiore a sessantacinque anni compiuti alla data del 1° gennaio 2000 ed in possesso di una sola unità immobiliare direttamente adibita a dimora abituale posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione, purché percettori di pensione minima e, comunque, con importo non superiore a L. 10.000.000 annui; qualora i componenti il nucleo familiare siano percettori di altri redditi, per godere di tale agevolazione il reddito non deve superare l'importo complessivo di L. 16.000.000; sone escluse da tale agevolazione le abitazioni classificate nelle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9.

Di stabilire che per ottenere l'aumento della detrazione i contribuenti interessati sono tenuti a presentare dal 1° al 30 giugno di ciascun anno apposita istanza indirizzata all'Ufficio Tributi del Comune, con l'indicazione delle complete generalità proprie e di tutti i componenti del nucleo familiare, corredata di documentazione o autocertificazione attestante l'Ente erogatore, il tipo di pensione, il numero di posizione e l'importo del reddito dell'anno precedente, sia proprio che dell'intero nucleo familiare.

(Omissis).

00A6816

COMUNE DI PIANE CRATI

Il comune di PIANE CRATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. *(omissis);*

2. a conferma di quanto sopra disposto da questa Giunta comunale con la deliberazione n. 112, del 26 ottobre 1999, *(omissis),* l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), è definitivamente confermata, per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille.

3. di determinare che, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggano, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

00A6817

COMUNE DI PIANSANO

Il comune di PIANSANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille;

2. di determinare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

00A6818

COMUNE DI PIASCO

Il comune di PIASCO (provincia di Cuneo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Di fissare nella misura del 5,95 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000;

Di fissare, contestualmente, in ossequio alle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, commi dal 48 al 59 e nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, le sottelencate agevolazioni:

1) l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizie a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1998, n. 15;

2) l'aliquota viene fissata nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività, la costruzione e l'alienazione di immobili;

3) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente. Viene considerata adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Nella fattispecie, prevista al punto 3) terzo capoverso, a decorrere dall'anno 2000 l'imposta dovuta per l'unità immobiliare viene ridotta al 50%.

(Omissis).

00A6819

COMUNE DI PIEDIMULERA

Il comune di PIEDIMULERA (provincia di Verbano - Cusio - Ossola) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del cinque per mille, con la detrazione per la prima abitazione di L. 200.000;

2) di stabilire, per l'anno 2000, nella misura agevolata del 2 per mille, l'aliquota I.C.I. da applicarsi nei confronti dei soggetti e degli interventi indicati all'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dandosi atto che la detta agevolazione si applica per tre anni da quello dell'inizio dei lavori.

(Omissis).

00A6820

COMUNE DI PIEGARO

Il comune di PIEGARO (provincia di Perugia) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura:

del 6 per mille: per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le pertinenze come definite dall'articolo 817 codice civile, nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente;

del 6 per mille: per immobili destinati ad attività produttive;

del 6 per mille: per terreni edificabili;

del 6,5 per mille: per le altre unità immobiliari, possedute dal contribuente in aggiunta all'abitazione principale;

2) di determinare per l'anno 2000 la detrazione d'imposta prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 230.000, ai sensi del comma 55, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che modifica l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

00A6821

COMUNE DI PIENZA

Il comune di PIENZA (provincia di Siena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) determinare per l'anno 2000, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, in applicazione della normativa vigente:

abitazioni principali 5 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni principali 6,5 per mille.

(omissis).

1) di riconoscere ai soggetti che si trovino ricoverati in case di cura o riposo la detrazione I.C.I. di L. 200.000 spettante sull'abitazione principale per l'anno 2000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione e situazione, in applicazione dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2) di riconoscere ai soggetti che si trovino nella seguente situazione di carattere sociale:

Famiglie che abbiano all'interno soggetti portatori di handicap con un grado di invalidità non inferiore al 75%, certificata dal servizio sanitario della Asl, purchè non tenuti presso strutture pubbliche o private con reddito imponibile per nucleo familiare per l'anno 1999, non superiore a L. 27.672.410;

l'elevazione della detrazione a L. 300.000 ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. sull'abitazione principale per l'anno 2000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione e situazione, in applicazione dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992.

3) di stabilire che le agevolazioni di cui i precedenti punti n. 1) e 2) debbano essere riconosciute a domanda dei soggetti interessati contenente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti:

Situazione di cui al punto 1):

a) la residenza del soggetto passivo in istituti di ricovero o sanitari a seeguito di ricovero permanente;

b) la condizione che l'abitazione principale del soggetto passivo risulti «non locata».

Situazione di cui al punto 2):

a) lo stato di soggetto portatore di handicap con invalidità non inferiore al 75%;

b) che il soggetto portatore di handicap non sia ricoverato presso strutture pubbliche o private;

c) che il reddito imponibile del nucleo familiare relativo all'anno 1999 non superi l'importo di L. 27.672.410.

(Omissis).

00A6822

COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO

Il comune di PIETRAMONTECORVINO (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

prima abitazione 5 per mille la detrazione ordinaria di L.200.000;

Per gli immobili ricadenti nella zona «A» di interesse ambientale giusto quanto riportato nel vigente piano regolatore generale così come previsto dal comma 4, art. 5 del regolamento che disciplina l'I.C.I. 4 per mille;

seconda abitazione ed altre 7 per mille.

(Omissis).

00A6823

COMUNE DI PIEVE D'OLMI

Il comune di PIEVE d'OLMI (provincia di Cremona) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote ai fini dell''imposta comunale sugli immobili:

abitazione principale 5 per mille;

terreni agricoli 5,8 per mille;

aree fabbricabili 5,8 per mille;

altri fabbricati 5,8 per mille;

dando atto che ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 662 del 23 dicembre 1996, la detrazione spettante per l'abitazione principale è di L. 200.000 annue.

(Omissis).

00A6824

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

Il comune di PIOVE di SACCO (provincia di Padova) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I.:

al 4,8 per mille per la prima casa o abitazione principale;

del 6 per mille per i rimanenti immobili;

6,25 per mille per gli immobili sfitti da più di due anni, dando atto che per la prima casa spetta la detrazione fissa di L. 200.000;

aliquota 4 per mille per le aree escluse dai piani pluriennali di attuazione.

(Omissis).

00A6825

COMUNE DI PISCIOTTA

Il comune di PISCIOTTA (provincia di Salerno) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota al 5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, così come modificato con l'art. 3, comma 53, della legge 662/1996, *(omissis)*;

di dare atto che si è ritenuto di dover prevedere una aliquota unica non differenziata per tipologia di immobile né stabilire alcuna aliquota agevolata in rapporto alla diversa tipologia di enti senza scopo di lucro presenti nel territorio comunale, nonché di stabilire e prevedere un'unica detrazione, secondo quanto previsto dalla succitata normativa, nella misura di L. 200.000 a favore delle abitazioni principali.

(Omissis).

00A6826

COMUNE DI POMPIANO

Il comune di POMPIANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

5 per mille per abitazione principale e relative pertinenze classificate con categoria catastale C/06;

6,5 per mille per immobili diversi dalla abitazione principale, terreni, aree fabbricabili, ecc.;

2. di determinare, per l'anno 2000, in L. 200.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3. di aumentare, *(omissis),* la suddetta detrazione a L. 300.000 a favore dei soggetti passivi la cui unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale abbia un valore catastale non superiore a L. 70.000.000 e che rientrino, inoltre nelle fasce di reddito di cui all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISE).

(Omissis).

00A6827

COMUNE DI PONTECURONE

Il comune di PONTECURONE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

2. di mantenere a L. 300.000, la detrazione per abitazione principale per l'anno 2000.

(Omissis).

00A6828

COMUNE DI PONTENURE

Il comune di PONTENURE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000, nelle misure seguenti:

al 5,6 per mille l'aliquota per quanto riguarda i terreni agricoli, le aree fabbricabili, l'abitazione principale e gli altri fabbricati (con la sola esclusione degli alloggi non locati);

al 7 per mille l'aliquota per gli alloggi non locati;

al 4 per mille l'aliquota per le unità oggetto di interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utizzo di sottotetti;

al 4 per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

00A6829

COMUNE DI PONZANO ROMANO

Il comune di PONZANO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 20 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2000:

aliquota ordinaria da applicare: 5 per mille per tutti i soggetti passivi;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea

documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro, se antecedente, la data della quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5. *(omissis);*

6. di dare atto che, ai sensi del comma 2, dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

00A6830

COMUNE DI POPPI

Il comune di POPPI (provincia di Arezzo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2000:

a) 7 per mille per aree fabbricabili ed immobili adibiti ad abitazioni posseduti in aggiunta all'abitazione principale per i quali non risulti stipulato un regolare contratto di locazione, comodato od uso gratuito si durata non inferiore ai dodici mesi nell'anno solare a persone effettivamentie dimoranti;

b) 6 per mille per la restante tipolgia di fabbricati.

(Omissis).

00A6831

COMUNE DI PORANO

Il comune di PORANO (provincia di Terni) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono stabilite nelle seguenti musure:

5 per mille immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze (aliquota agevolata);

7 per mille immobili adibiti ad uso diverso dalla abitazione principale (aliquota ordinaria).

(Omissis).

00A6832

COMUNE DI PORTOMAGGIORE

Il comune di PORTOMAGGIORE (provincia di Ferrara) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, *(omissis)*, le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 con validità sull'intero territorio comunale nelle seguenti misure:

a) 4 per mille: a favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, così come definito dal vigente PRG limitatamente all'unità immobiliare oggetto di tali interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori;

b) 4 per mille: per gli immobili locati nel rispetto delle condizioni definite negli accordi locali, di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998;

c) 7 per mille: per gli immobili qualificati alloggio non locato e/o residenza secondaria così come individuati dall'art. 7 del regolamento I.C.I. approvato con delibera C.C. n. 13 del 29 gennaio 1999;

d) 6,6 per mille: fabbricati rientranti nel gruppo catastale C - tipologie:

C1 - negozi e botteghe;

C2 - magazzini e locali di deposito;

C3 - laboratori per arti e mestieri;

e) 6,8 per mille: tutti gli altri immobili non rientranti nelle rientranti nelle predette tipologie e precisamente:

immobili appartenenti gruppo catastale A) non rientranti nella tipologia art. 7 regolamento comunale per l'applicazione I.C.I.; (e di cui sub.b);

immobili appartenenti al gruppo catastale B);

fabbricati appartenenti gruppo catastale C) eccetto C1), C2) e C3);

immobili appartenenti gruppo catastale D);

immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze intese come garage, box, posto auto, soffitta, cantina ecc, appartenenti ai gruppi catastali C2), C6), C7).

Agli stessi effetti, oltre alle tipologie previste per legge, a norma del vigente regolamento I.C.I., sono equiparate:

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

l'abitazione locata, con contratto stipulato secondo le vigenti norme in materia di locazioni abitative, a soggetto che la utilizza come dimora abituale;

l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;

due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

Terreni agricoli;

Aree fabbricabili;

(Omissis).

1) di riconoscere, ai sensi dell'art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, nel testo modificato dall'art. 3, comma 55 legge n. 662/1996, e per l'anno 2000, alle categorie di contribuenti indicate in narrativa ed alle condizioni sopra riportate, una detrazione d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di L. 500.000 e comunque, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

2) di dare atto che i livelli di reddito presi a riferimento sono pari al limite stabilito per l'anno 2000, aumentati dell'1,7%.

3) di dare atto che il beneficio suddetto è esteso agli anziani residenti in casa di riposo. A condizione che il relativo immobile non risulti locato.

(Omissis).

00A6833

COMUNE DI POTENZA PICENA

Il comune di POTENZA PICENA (provincia di Macerata) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) aliquota del 4,8 per mille da applicare:

alle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

agli alloggi I.A.C.P. dati in locazione abitativa;

alle abitazioni possedute in aggiunta a quella principale se locate per l'intero anno di riferimento dell'imposta. Agli effetti di cui sopra il mese durante il quale la locazione si è protratta per più di quindici giorni è computato per intero;

alla pertinenza dell'abitazione principale, ai sensi dell'art. 1 *bis* del vigente regolamento I.C.I.;

b) aliquota ordinaria del 6,8 per mille da applicare su tutti gli altri immobili non ricompresi nella fattispecie di cui sopra;

2) confermare la detrazione d'imposta prevista al comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1997, in L. 240.000 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. Non godono pertanto di detta agevolazione le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale locate per l'intero anno d'imposta.

(Omissis).

00A6834

COMUNE DI POZZOLEONE

Il comune di POZZOLEONE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 3 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000 *(omissis):*

I.C.I.

(omissis)

aliquota unica 4,5 per mille;

detrazione abitazione principale L. 200.000

considerata «direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che aquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata».

(Omissis).

00A6835

COMUNE DI PREMARIACCO

Il comune di PREMARIACCO (provincia di Udine) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di applicare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.:

a) terreni agricoli: 4,5 per mille;

b) abitazioni principali e relative pertinenze: 4,5 per mille;

c) aree fabbricabili: 5 per mille;

d) altri fabbricati 5 per mille;

e) unità immobiliari inagibili o inabitabili per i quali si procede ad interventi di recupero, con lavori iniziati a decorrere dal 1° gennaio 1999: 2 per mille per gli anni dal 1999 al 2001 compresi;

f) Unità immobiliari inagibili o inabitabili per i quali non si procede ai relativi lavori di recupero: 6 per mille.

2. per gli immobili di cui al punto e), i proprietari soggetti passivi dovranno presentare all'amministrazione comunale per gli anni di riferimento (1999-2000-2001), entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, una autocertificazione ai sensi della legge 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni attestante l'esecuzione dei lavori di recupero degli stessi immobili;

3. di determinare, per l'anno 2000, nella misura annua di L. 500.000, comunque fino a concorrenza dell'imposta, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, titolari di reddito di qualsiasi natura, con esclusione del reddito prodotto dalla stessa abitazione, di importo pari od inferiore all'importo minimo delle pensioni I.N.P.S. se appartenenti a famiglie monoreddito, o con redditi non superiori al doppio della pensione I.N.P.S. se appartenenti a nuclei plurireddito; viene ammessa una maggiorazione del 10% del reddito per ogni componente il nucleo privo di reddito;

4. le situazioni esposte nel punto 3 dovranno essere adeguatamente documentate, presentando all'Amministrazione comunale, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, una dichiarazione con allegata copia della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, che attesti il diritto alla maggiore detrazione di L. 500.000;

5. per le altre unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, diverso da quello di cui al punto 3, la detrazione resta fissata a L. 200.000 fino alla concorrenza dell'imposta;

(Omissis).

00A6836

COMUNE DI PRESENZANO

Il comune di PRESENZANO (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

6 per mille nella misura ordinaria;

4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché alle abitazioni concesse al proprietario o all'usufrutto in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori e figli).

Detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 500.000.

(Omissis).

00A6837

COMUNE DI PRESEZZO

Il comune di PRESEZZO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire che per l'anno 2000, questo comune applicherà per l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. l'aliquota del 5 per mille, in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 così come modificato dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finan ziaria);

2. di determinare quale detrazione per abitazione principale del contribuente I.C.I. l'importo minimo di legge di L. 200.000 pari a euro 103,29;

3. di avvalersi del comma 56, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 come riportato in narrativa (applicazione della detrazione per abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

00A6838

COMUNE DI PRIGNANO CILENTO

Il comune di PRIGNANO CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato, il 27 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

stabilire per l'anno 2000, l'applicazione delll'aliquota imposta comunale sugli immobili, nella misura del 6 per mille con esclusione di ogni tipo di agevolazione.

(Omissis).

00A6839

COMUNE DI PRIMALUNA

Il comune di PRIMALUNA (provincia di Lecco) ha adottato, l' 8 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

5 per mille per abitazione principale;

5,5 per mille per i restanti immobili: abitazioni secondarie, altri fabbricati, aree edificabili.

(Omissis).

00A6840

COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

Il comune di PROVAGLIO VAL SABBIA (provincia di Brescia) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura 6 per mille.

(Omissis).

00A6841

COMUNE DI PULSANO

Il comune di PULSANO (provincia di Taranto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e sue pertinenze;

di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota del 6 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

di confermare per l'anno 2000 la detrazione minima di L. 200.000 per tutte le abitazioni principali.

(Omissis).

00A6842

COMUNE DI PUSIANO

Il comune di PUSIANO (provincia di Como) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 2000 nella misura del 5.5 per mille l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 mantendola inalterata rispetto agli anni precedenti;

2) di fissare in L. 230.000 la detrazione da applicare sulle abitazioni principali.

(Omissis).

00A6843

COMUNE DI QUALIANO

Il comune di QUALIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di approvare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura unica del 5 per mille;

2) di confermare per l'anno 2000 la detrazione di L. 200.000 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale..

(Omissis).

00A6844

COMUNE DI QUINTO VICENTINO

Il comune di QUINTO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 nelle misure di seguito riportate:

a) immobili destinati ad abitazione principale e loro pertinenze in uso alla stessa abitazione, aliquota 4,5 per mille;

b) altri fabbricati e terreni agricoli, aliquota 6,5 per mille;

c) aree fabbricabili;

alloggi non locati per un periodo superiore a sei mesi nell'arco dell'anno e loro pertinenze in uso alla stessa abitazione;

fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati non costituenti abitazione principale, aliquota 7 per mille.

2. di fissare le seguenti detrazioni per l'abitazione principale:

a) ordinaria, L. 200.000 (€ 103,29);

b) per nuceli familiari con reddito complessivo lordo inferiore a L. 50.000.000 (€ 25.822,85), se da lavoro dipendente e L. 30.000.000 (€ 15.493,71) se da lavoro autonomo, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di un disabile con invalidità superiore ai 2/3;

per nuclei familiari con reddito complessivo lordo inferiore a L. 50.000.000 (€ 25.822,85) se da lavoro dipendente e L. 30.000.000 (€ 15.493,71) se da lavoro autonomo, con presenza nel nucleo familiate di appartenenza di n. 3 figli a carico e per unità immobiliari iscritte alle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6;

per nuclei familiari di almeno due persone con reddito complessivo lordo da pensione inferiore a L. 25.000.000 (€ 12.911,43), L. 300.000 (€ 154,94);

c) nucleo familiare titolare di reddito esclusivo da pensione pari o inferiore al doppio del minimo I.N.P.S. oltre a quello relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

per i nuclei familiari con reddito complessivo lordo inferiore o pari a L. 25.000.000 (€ 12.911,43) da lavoro dipendente, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di una persona iscritta alle liste di collocamento in mobilità lunga, L. 400.000 (€ 206,58).

(Omissis).

00A6845

COMUNE DI RACALMUTO

Il comune di RACALMUTO (provincia di Agrigento) ha adottato, il 31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. elevare al 5 per mille l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per la categoria «abitazione principale» per l'anno 2000;

2. confermare l'aliquota per le categorie «altri fabbricati, aree fabbricabili» al 5 per mille per l'anno 2000.

(Omissis).

00A6846

COMUNE DI RACCUJA

Il comune di RACCUJA (provincia di Messina) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di applicare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per il corrente anno 2000 nel modo che segue:

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale: 5 per mille;

b) immobili diversi dell'abitazione principale: 5,5 per mille;

c) detrazione sulla unità immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 300.000.

(Omissis).

00A6848

COMUNE DI RAMPONIO VERNA

Il comune di RAMPONIO VERNA (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire le aliquote e detrazioni I.C.I., per l'anno 2000 come appresso:

5 per mille per la prima casa e relative pertinenze;

5,8 per mille per gli altri immobili;

detrazione per la prima casa L. 200.000.

(Omissis).

00A6849

COMUNE DI RAPINO

Il comune di RAPINO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'I.C.I. per il 2000 nella misura del 6 per mille;

di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 500.000.

(Omissis).

00A6850

COMUNE DI RAPOLANO TERME

Il comune di RAPOLANO TERME (provincia di Siena) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, *(omissis),* le seguenti aliquote I.C.I.:

a) 5,5 per mille in favore dei proprietari dell'abitazione principale, delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune;

b) 6,5 per tutti gli altri soggetti passivi;

2. di confermare la detrazione per abitazione principale per l'anno 2000 in L. 230.000.

(Omissis).

00A6851

COMUNE DI RAPOLLA

Il comune di RAPOLLA (provincia di Potenza) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno 2000, nelle misure specificate in premessa;

2. di determinare per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 250.000; *(omissis)*

Ritenuto di determinare per l'anno 2000 l'aliquota nella misura differenziata in relazione alla tipologia diversa degli immobili:

a) abitazione principale: 5,5 per mille;

b) immobili diversi dall'abitazione principale: 6,5 per mille;

c) terreni agricoli ed aree fabbricabili: 6,5 per mille;

3. di confermare il valore venale delle aree fabbricabili come indicato alla tabella allegata alla delibera di G.M. n. 8 del 9 febbraio 1999.

(Omissis).

00A6852

COMUNE DI RAVELLO

Il comune di RAVELLO (provincia di Salerno) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili è fissata nella misura del 7 per mille;

2. nel rispetto della normativa vigente sono previste le seguenti aliquote differenziate, detrazioni ed agevolazioni:

1. abitazione principale:

a) aliquota 6 per mille;

b) detrazione L. 200.000;

c) riduzione ulteriore del 30 per cento sull'imposta risultante dopo l'applicazione della detrazione di cui al punto *a)*;

2. abitazione principale occupata da disabili con grado di invalidità pari al 100 per cento, purché comunichino tale situazione entro il 31 luglio:

a) aliquota 6 per mille;

b) detrazione di L. 300.000 (anziché L. 200.000);

c) riduzione ulteriore del 30 per cento sull'imposta risultante dopo l'applicazione della detrazione di cui al punto *a);*

3. abitazione principale accupata da un nucleo familiare composto solo da anziani oltre i 70 anni, con reddito complessivo ai fini Irpef non superiore a L. 20.000.000 (per nucleo), purché comunichino tale situazione entro il 31 luglio 2000, a pena di decadenza:

a) aliquota 6 per mille;

b) detrazione di L. 300.000 (anziché 200.000);

c) riduzione ulteriore del 30 per cento sull'imposta risultante dopo l'applicazione della detrazione di cui al punto *a);*

4. case concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, equiparate ad abitazione principale, purché coincidono residenza e dimora e il dante causa inoltri apposita autocertificazione entro il 31 luglio, a pena di decadenza:

a) aliquota 7 per mille;

b) detrazione L. 200.000;

c) nessuna ulteriore detrazione;

5. case date in locazione, equiparate ad abitazione principale, purché coincidano residenza e dimora e venga data prova della registrazione del relativo contratto di locazione con comunicazione da presentarsi entrro il 31 luglio:

a) aliquota 7 per mille;

b) detrazione L. 200.000;

c) nessuna ulteriore detrazione.

(Omissis).

00A6853

COMUNE DI REVIGLIASCO D'ASTI

Il comune di REVIGLIASCO d'ASTI (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutte le categorie di immobili imponibili;

2. di determinare in ragione di L. 200.000 la detrazione per la prima casa.

(Omissis).

00A6854

COMUNE DI RIO MARINA

Il comune di RIO MARINA (provincia di Livorno) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare, in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, le aliquote e le detrazioni già in vigore nell'anno 1999 e precisamente come segue:

aliquota ordinaria: 7 per mille, per tutti gli immobili esclusa l'abitazione principale e sue pertinenze;

aliquota ridotta: 6 per mille, per l'abitazione principale e sue pertinenze;

detrazione d'imposta: L. 270.000.

2. di dare atto che l'aliquota ridotta e la detrazione d'imposta sopradescritte sono applicabili nei casi di abitazione principale come dettagliatamente riportato nell'art. 5) del Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., in tutti gli altri casi sarà applicabile l'aliquota ordinaria, con esclusione della detrazione d'imposta per le fatti specie contemplate nei punti *d)* e *e)*;

3. di determinare l'elevazione della detrazione d'imposta a L. 330.000 nel caso di contribuenti ultrasessantacinquenni con reddito annuo complessivo lordo del nucleo familiare pari - o inferiore a L. 12.500.000, maggiorato di L. 3.000.000 per ogni componente il nucleo familiare medesimo, che non possiede altre proprietà immobiliari oltre la casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione. La relativa richiesta dovrà essere redatta e inoltrata entro, il 30 aprile 2000 su appositi moduli reperibili presso gli uffici comunali;

(Omissis).

00A6855

COMUNE DI RIONERO IN VULTURE

Il comune di RIONERO in VULTURE (provincia di Potenza) ha adottato, il 29 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive integrazioni e modificazioni, già in vigore per l'anno 1999 e precisamente:

1. — 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

2. — 6,5 per mille per tutti gli altri passivi.

(Omissis).

00A6856

COMUNE DI RIVELLO

Il comune di RIVELLO (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. riconfermare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I., imposta comunale immobiliare, nella misura del 5 per mille;

2. stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

00A6857

COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA

Il comune di RIVOLTA d'ADDA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'esercizio 2000, le aliquote dell'I.C.I. nella seguente misura:

a) 4,4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze;

b) 5,4 per mille per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per i terreni agricoli e le aree fabbricabili, specificando che i soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, mentre per gli immobili concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo è il locatario.

2. di approvare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica di L. 200.000.

(Omissis).

00A6858

COMUNE DI ROBECCO D'OGLIO

Il comune di ROBECCO d'OGLIO (provincia di Cremona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. come segue:

nella misura del 6,5 per mille per le unità immobiliari, diverse dall'abitazione principale del contribuente, per le aree fabbricabili e per terreni agricoli;

l'aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei contribuenti;

di confermare l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di legge di L. 200.000.

(Omissis).

00A6859

COMUNE DI ROCCA PRIORA

Il comune di ROCCA PRIORA (provincia di Roma) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

I) di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. - ilmposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2000:

1 aliquota da applicare all'abitazione principale ed immobili ad essa equiparati ai sensi del regolamento comunale - 5 per mille;

2 aliquota da applicare per tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati nel punto 1 - 7 per mille.

II) Per la determinazione della base imponibile si tiene conto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

III) L'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

IV) Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

La detrazione è estesa alle pertinenze per la sola parte di essa che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale del solo titolare del diritto reale.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

00A6860

COMUNE DI ROCCA SINIBALDA

Il comune di ROCCA SINIBALDA (provincia di Rieti) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2000, nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

00A6861

COMUNE DI ROCCAMORICE

Il comune di ROCCAMORICE (provincia di Pescara) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. a decorrere dal 1° gennaio 2000 l'aliquota I.C.I. viene fissata nella misura del 5 per mille in via generale, tranne che l'aliquota I.C.I. per fabbricati diversi da abitazione principale fissata nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

00A6862

COMUNE DI ROCCARAINOLA

Il comune di ROCCARAINOLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

proporre l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura unica del 6 per mille, riferita alle diverse tipologie di immobili, secondo i principi e i criteri dettati dal Titolo I, Capo I, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione degli immobili adibiti ad abitazione principale per i quali l'aliquota è fissata al 5 per mille.

(Omissis).

00A6863

COMUNE DI RODÌ MILICI

Il comune di RODÌ MILICI (provincia di Messina) ha adottato, il 25 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare al 5 per mille l'aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;
2. di fissare la detrazione a L. 250.000 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
3. di fissare al 6 per mille l'aliquota per immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, terreni e aree fabbricabili.

(Omissis).

00A6864

COMUNE DI RONAGO

Il comune di RONAGO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di rideterminare l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per gli edifici adibiti a prima abitazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 18 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 2000;
2. di rideterminare nella misura del 6 per mille l'aliquota della citata imposta per tutti i restanti immobili per l'anno 2000;

(Omissis).

00A6865

COMUNE DI RONDISSONE

Il comune di RONDISSONE (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) l'aliquota ordinaria sugli immobili è fissata nella misura del 5,5 per mille; per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte del soggetto passivo d'imposta la detrazione è di L. 200.000;

b) per le unità immobiliari a disposizione o sfitte l'aliquota del 7 per mille.

(Omissis).

00A6866

COMUNE DI ROSARNO

Il comune di ROSARNO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. aliquota ordinaria del 6 per mille;
2. aliquota ridotta del 5 per mille per:

a) abitazione principale;

b) unità immobiliari locale, con contratto registrato, ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale;

c) unità immobiliari non locate, possedute da anziani e da disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero;

d) unita immobiliari dei soggetti passivi e dei soci di cooperative edili, a proprietà indivisa, residenti nel comune, direttamente adibita ad abitazione principale;

e) unità immobiliari assegnate dagli Istituti autonomi case popolari a soggetto che li utilizza come abitazione principale;

f) unità immobiliari nelle diverse tipologie appartenenti agli enti senza scopo di lucro;

3. aliquota ridotta del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguiranno nel biennio 99/2000 interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili e interventi su immobili di interesse storico o architettonico, localizzati nel centro storico.

(Omissis).

00A6867

COMUNE DI ROTZO

Il comune di ROTZO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;
2. di determinare, inoltre, che, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, *(omissis)*, si detraggono L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

00A6868

COMUNE DI RUVIANO

Il comune di RUVIANO (provincia di Caserta) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determianre nel 6 per mille l'aliquota per l'anno 2000 dell'imposta comunale sugli immobili di questo comune.

(Omissis).

00A6869

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Il comune di RUVO di PUGLIA (provincia di Bari) ha adottato, il 29 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) determinare per il periodo di imposta 2000 nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;

2) fissare l'aliquota al 4 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione locate a titolo di abitazione principale con contratto-tipo stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 4. della legge 9 dicembre 1998. n. 43;

3) fissare l'aliquota al 7 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione, possedute da soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale, per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno un anno, ad esclusione di:

a) unità immobiliari destinate ad abitazione site nel centro storico (zona «A»);

b) unità immobiliari destinate ad abitazione e site nella (Zona «A») a piano terra, rialzato ed interrato;

c) tutte le altre unità immobiliari destinate ad abitazione non in possesso dei requisiti minimi di abitabilità come previsti dal Regolamento edilizio locale, stato accertato con perizia tecnica a carico del proprietario che allega idonea documentazione o, in alternativa, con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata;

d) tutte le unità immobiliari destinate ad abitazione concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado in linea retta (genitori e figli) ed in linea collaterale fino al 2° grado (fratelli e sorelle), quando risultino anagraficamente residenti.

Per le unità immobiliari destinate ad abitazione di cui alle lettere *a), b), c), d)*, viene ribadita l'aliquota del 4,5 per mille.

N.B. - La detrazione d'imposta per l'abitazione principale è stabilita nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

00A6870

COMUNE DI S. AMBROGIO SUL GARIGLIANO

Il comune di S. AMBROGIO sul GARIGLIANO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella seguente misura:

6 per mille per la prima abitazione;

6,5 per mille per la seconda abitazione.

(Omissis).

00A6871

COMUNE DI S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO

Il comune di S. EGIDIO del MONTE ALBINO (provincia di Salerno) ha adottato, il 16 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. rideterminare dall'anno 2000 le aliquote I.C.I., come dal seguente prospetto:

a) elevare l'aliquota dal 4,5 al 5 per mille per le abitazioni principali e loro pertinenze; le aliquote I.C.I. dal 5,5 al 7 per mille per le abitazioni diverse da quelle principali non locate e di elevare l'aliquota I.C.I. dal 5,5 per mille al 6 per mille per gli immobili diversi da quelli precedenti;

b) elevare la detrazione per abitazione principale da L. 200.000 a L. 220.000;

(Omissis).

00A6872

COMUNE DI S. FILIPPO DEL MELA

Il comune di S. FILIPPO del MELA (provincia di Messina) ha adottato, il 2 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota del 5 per mille a titolo di imposta I.C.I.;

(Omissis).

00A6873

COMUNE DI S. MARCO D'ALUNZIO

Il comune di S. MARCO d'ALUNZIO (provincia di Messina) ha adottato, il 29 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

00A6874

COMUNE DI S. MARTINO IN STRADA

Il comune di S. MARTINO in STRADA (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2. ritenuto di assumere, per quanto concerne invece l'imposta comunale sugli immobili, la seguente determinazione:

aliquota in misura unica del 5,5 per mille;

nessuna riduzione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

importo della detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale non oltre L. 200.000;

nessuna diversificazione di aliquota per gli immobili diversi dalle abitazioni principali e per gli alloggi non locati.

(Omissis).

00A6875

COMUNE DI S. PRISCO

Il comune di S. PRISCO (provincia di Caserta) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota ICI vigente nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

00A6876

COMUNE DI SACILE

Il comune di SACILE (provincia di Pordenone) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di approvare per l'anno 2000, l'aliquota ordinaria I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;

2. di approvare, per l'anno 2000, l'aliquota ridotta I.C.I. nella misura del 4,4 per mille per i soggetti passivi; quali persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto, residente nel comune, che la utilizzi come abitazione principale;

3. di approvare, per l'anno 2000, l'aliquota del 4,4 per mille da applicarsi esclusivamente alle unità immobiliari inserite al catasto urbano con categoria C/2 e C/6 pertinenze dell'abitazione principale o abitazione locata;

4. di approvare, per l'anno 2000, una detrazione di L. 250.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo residente nella stessa;

5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale (aliquota ridotta con detrazione) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque utilizzata;

6. di approvare, per l'anno 2000, un aumento della detrazione da L. 250.000 a L. 350.000, a favore del contribuente appartenente ad un nucleo familiare che denunci, per l'anno d'imposta 1999, un imponibile IRPEF non superiore alle seguenti fascie:

un componente limite reddito annuo L. 14.000.000;

per ogni componente in più L. 2.000.000 annue.

L'applicazione della maggior detrazione è subordinata alle condizioni:

che l'abitazione sia occupata da un solo nucleo familiare, diversamente per nucleo familiare si intende l'insieme degli occupanti;

essere proprietari della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con eventuali pertinenze;

nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario o usufruttuario di alcun altro bene immobile;

non aver venduto nell'anno 1999 beni immobili per un valore superiore ai 70 mllioni.

Sono escluse dal beneficio le unità immobiliari classificate nella categoria A/1, A/8 e A/9.

Le condizioni devono sussistere alla data del 1° gennaio 2000.

7. di considerare abitazione principale anche quella concessa in comodato a parenti entro il 2° grado che hanno stabilito la propria residenza, con aliquota ridotta e detrazione come previsto dal Regolamento;

8. I beneficiari dell'aliquota ridotta e maggiore detrazione di cui al punto 5., 6., 7., nonché punto 2. per le abitazioni locate, possono calcolare e versare l'imposta relativa solo se presenteranno una apposita dichiarazione predisposta dall'Ufficio tributi.

(Omissis).

00A6877

COMUNE DI SAGLIANO MICCA

Il comune di SAGLIANO MICCA (provincia di Biella) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare l'aliquota base I.C.I. per l'anno 2000, nella misura del 4,5 per mille, come già stabilito per lo scorso esercizio 1999;

2. di confermare la detrazione unica fissa per la prima casa (abitazione principale) in L. 200.000, come già stabilito per lo scorso esercizio 1999;

3. di stabilire nel 2 per mille l'aliquota I.C.I. (aliquota agevolata) a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

4. di dare atto che, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (cosiddetto collegato alla Finanziaria per l'esercizio 1998), l'aliquota agevolata di cui al precedente punto 3 verrà riconosciuta per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

00A6878

COMUNE DI SALUZZO

Il comune di SALUZZO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;

2. di determinare, per l'anno 2000, nella misura del 4,9 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di fabbricati diversi dalle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e i terreni agricoli;

3. di determinare, per l'anno 2000, nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di aree fabbricabili;
4. di determinare per l'anno 2000, in misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di alloggi non locati e relative pertinenze;
5. di fissare, per l'anno 2000, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 250.000;
6. di determinare in L. 300.000, per l'anno 2000, la detrazione per l'abitazione principale dei cittadini in condizioni disagiate, che si trovano nella seguente situazione:

soggetto passivo e componenti del nucleo familiare titolari, su tutto il territorio nazionale, del diritto di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione di un unico immobile adibito ad abitazione principale, con eventuale rimessa o posto macchina e cantina.

Il reddito complessivo conseguito nell'anno 1999 dall'intero nucleo familiare convivente di appartenenza del soggetto passivo non deve essere superiore a:

L. 14.000.000 se il nucleo familiare è composto da una sola persona;

L. 24.000.000 se il nucleo familiare è composto da due persone;

L. 30.000.000 se il nucleo familiare è composto da tre persone;

L. 34.000.000 se il nucleo familiare è composto da quattro persone;

L. 36.000.000 se il nucleo familiare è composto da cinque persone;

L. 38.000.000 se il nucleo familiare è composto da sei persone;

L. 40.000.000 se il nucleo familiare è composto da più di sei persone.

Nel computo vanno inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti IRPEF previsti dal TUIR vigente.

L'agevolazione non si applica nel caso di unità immobiliare censita in catasto nelle categode A/1 - A/7 - A/8 - A/9.

La detrazione va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per poter usufruire dell'agevolazione il soggetto passivo deve presentare domanda attestante le condizioni sopraindicate, in conformità ai modelli predisposti dall'Ufficio tributi, entro il 30 giugno 2000.

Nel caso il soggetto passivo acquisisca, a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione, l'immobile adibito ad abitazione principale dopo il termine suddetto, dovrà presentare la domanda di agevolazione entro il 22 dicembre 2000.

(Omissis).

00A6879

COMUNE DI S. CASCIANO IN VAL DI PESA

Il comune di S. CASCIANO in VAL DI PESA (provincia di Firenze) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) nella misura del 4 per mille l'aliquota da applicarsi alle unità immobiliari possedute da enti senza scopo di lucro;

b) nella misura del 4,5 per mille l'aliquota da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché alle loro pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7, limitatamente a una unità per categoria, considerando tali, soltanto ai fini dell'applicazione di detta aliquota, e non anche ai fini della spettanza della detrazione:

l'abitazione locata con contratto tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, a conduttore che la utilizza come abitazione principale;

l'abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale;

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

c) nella misura del 9 per mille l'aliquota da applicarsi alle unità immobiliari classificate o classificabili in categoria «A» con esclusione dei fabbricati censiti o censibili in categoria A/10 - che siano tenute sfitte, a disposizione od utilizzate per usi diversi dalla civile abitazione, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, computati alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta;

d) nella misura del 7 per mille l'aliquota da applicarsi alle aree fabbricabili nonché ai fabbricati classificati o classificabili in cat. A/10, nonché alle unità immobiliari aventi le caratteristiche di cui al precedente capoverso, per le quali risultino essere stati registrati contratti di locazione entro il termine di due anni dalla scadenza dei versamenti dell'imposta;

e) nella misura del 6,2 per mille l'aliquota da applicarsi a tutte le altre unità immobiliari.

2. di determinare per l'anno 2000 la detrazione per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell'Imposta comunale sugli immobili di cui al comma 2 dell'art. 8 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e succ. mod. in L. 300.000, aumentate a L. 350.000 per le unità immobiliari possedute dai contribuenti che dimostrino di trovarsi nelle seguenti situazioni di disagio economico e sociale:

A) nuclei familiari anagrafici composti da pensionati ultrasessantenni, in numero massimo di 2, i quali percepiscano redditi esclusivamente derivanti da pensione non superiori ai seguenti importi:

L. 12.000.000 per i nuclei familiari composti da una persona;

L. 19.000.000 per i nuclei familiari composti da due persone;

per la determinazione del reddito complessivo si ha riguardo a quello dell'anno precedente a quello a cui l'imposta si riferisce e non si tiene conto del reddito fondiario derivante dal fabbricato adibito ad abitazione principale, nonché del reddito derivante dalle pertinenze di esso;

B) nuclei familiari anagrafici, senza alcuna limitazione di reddito, nei quali siano presenti soggetti disabili gravi o soggetti non autosufficienti riconosciuti come invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero invalidi con totale e permanente invalidità lavorativa e con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, purché non ricoverati presso strutture pubbliche o private.

3. di dare atto che la concessione in locazione di unità immobiliare urbana con contratto tipo concordato, ai sensi della legge n. 431/1998, costituisce modificazione di dati od elementi alla quale consegue un diverso ammontare dell'imposta e, pertanto, sussiste l'obbligo di denuncia da parte del soggetto passivo, il quale è tenuto ad allegare copia del contratto tipo alla dichiarazione, da presentarsi nei termini di legge.

(Omissis).

00A6881

COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE

Il comune di SAN CESARIO di LECCE (provincia di Lecce) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

confermare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria del 5.5 per mille e l'aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 4.5 per mille, già adottate per l'anno 1999.

confermare la detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali.

(Omissis).

00A6882

COMUNE DI SAN GEMINI

Il comune di SAN GEMINI (provincia di Terni) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) tariffa base: 6,5 per mille;

b) tariffa prima casa: 5 per mille.

(Omissis).

00A6883

COMUNE DI SAN GERMANO VERCELLESE

Il comune di SAN GERMANO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di ridurre dello 0.25 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita a decorrere dall'anno 1993, con l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dando atto che per l'anno 2000, sarà applicata nella misura del 5,85 per mille;

2. di confermare l'aliquota agevolata dell'I.C.I. a favore dei proprietari che eseguono interventi previsti nel comma 5 dell'art. 1, legge n. 446/1997 nella misura del 2 per mille per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi;

(Omissis):

3. di dare atto che rimane stabilita in L. 200.000 (€ 103,29) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

(Omissis).

00A6884

COMUNE DI SAN GIACOMO VERCELLESE

Il comune di SAN GIACOMO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura pari al:

4,75 per mille, ad eccezione degli insediamenti produttivi per i quali viene fissata nel 5,25 per mille;

riduzione prima casa L. 200.000.

(Omissis).

00A6885

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

Il comune di SAN GIOVANNI del DOSSO (provincia di Mantova) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. da applicare nel comune di San Giovanni del Dosso nelle seguenti misure:

1. aliquota del 6 per mille da applicarsi per tutti gli immobili ivi comprese le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale in favore delle persone fisiche soggetti passivi, aventi residenza anagrafica nel comune;

2. aliquota al 7 per mille per gli alloggi non locati per più di sei mesi continuativi nel corso dell'anno;

3. aliquota al 4 per mille per gli alloggi realizzati per la vendita, e non venduti per un periodo non superiore ai tre anni, dalle imprese che hanno per esclusivo e prevalente oggetto l'attività di costruzione e alienazione di alloggi;

4. aliquota al 4 per mille per l'abitazione principale posseduta da anziani o disabili a titolo di proprietà o di usufrutto e non locata, qualora i soggetti acquisiscano la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

di stabilire in L. 220.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A6886

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Il comune di SAN GIOVANNI GEMINI (provincia di Agrigento) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

00A6887

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN SABINA

Il comune di SAN GIOVANNI IN SABINA (provincia di Rieti) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili, indistintamente per tutte le categorie applicando le detrazioni e riduzioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, commi 1 e 2, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 28 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

00A6888

COMUNE DI SAN LORENZO AL MARE

Il comune di SAN LORENZO al MARE (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

I.C.I. aliquote:

5 per mille per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

6 per mille per tutti gli altri immobili.

Detrazione per prima casa L.200.000.

(Omissis).

00A6889

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

Il comune di SAN MANGO PIEMONTE (provincia di Salerno) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. Di stabilire per l'intero anno 2000 le aliquote I.C.I. come segue:

a) aliquota I.C.I. al 5 per mille per abitazione principale e/o abitazione messa a disposizione di parenti in linea retta di 1° grado stabilmente residenti;

b) aliquota I.C.I. al 6 per mille per altri fabbricati.

2. Di determinare l'importo detraibile dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, solo per i pensionati con un reddito del nucleo familiare non superiore a L. 15.000.000 annue con decorrenza per l'anno 2000, in L. 300.000.

(Omissis).

00A6890

COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE

Il comune di SAN MARCELLO PISTOIESE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2000, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

aliquota ridotta del 5 per mille applicabile ai seguenti immobili:

a) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi, e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, entrambi residenti nel comune;

b) alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

c) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;

d) abitazione concessa da possessore in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta (genitori e figli) e 2° grado in linea collaterale (fratelli e sorelle), che la occupano quale loro abitazione principale;

e) a due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

f) abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale;

g) pertinenze dell'abitazione principale.

Aliquota ridotta del 5 per mille applicabile agli immobili il cui soggetto passivo d'imposta è identificabile nei seguenti enti senza scopo di lucro, e per i quali non ricorre l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera *c),* decreto legislativo 504/1992 e dell'art. 2 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., adottato in conformità dell'art. 59, comma 1, lettera *c)*, decreto legislativo 446/1997:

a) associazioni di mutuo soccorso e pubblica assistenza;

b) croce Rossa;

c) conservatori;

d) circoli sportivi e ricreativi che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Aliquota ordinaria del 6,7 per mille applicabile agli immobili diversi da quelli sopraindicati.

Detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; l'ammontare della detrazione se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.

(Omissis).

00A6891

COMUNE DI SAN MARTINO ALFIERI

Il comune di SAN MARTINO ALFIERI (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Di stabilire, come stabilisce, *(omissis),* l'aliquota d'imposta I.C.I. del comune di San Martino Alfieri, per il 2000, nella misura «unica» del 6 per mille, con detrazione prima casa quantificata in L. 200.000, pari all'aliquota ed alla detrazione già applicata per il 1999.

(Omissis).

00A6892

COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO

Il comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO (provincia di Verona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) Di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 per le abitazioni principali nella misura del 5,3 per mille;

2) di confermare la detrazione concessa per le abitazioni principali in L. 250.000;

3) di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 6,5 per mille per tutte le tipologie di immobili differenti da quelli considerati come abitazioni principali;

4) di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti, soggetti passivi a titolo I.C.I. per una sola abitazione (e relative pertinenze) che si trovino nella seguente situazione di disagio:

a) invalidi riconosciuti tali dall'apposita commissione per l'accertamento delle invalidità dell'ASL, con punteggio non inferiore al 76%;

si applichi la detrazione per abitazione principale di L. 500.000.

La detrazione di L. 500.000 si applica anche all'abitazione del coniuge, dei figli, genitori, parenti o affini, conviventi con i soggetti indicati al punto a), soggetti passivi ai fini I.C.I. esclusivamente per un'unica abitazione (e relative pertinenze), utilizzata come abitazione principale. L'agevolazione in parola sarà concessa a seguito di apposita autocertificazione da presentare annualmente dagli interessati all'ufficio tributi entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il pagamento dell'imposta;

5) di prendere atto che il gettito fiscale del presente provvedimento è stato previsto nel Bilancio di previsione per l'anno 2000, capitolo n. 2.00, intervento n. 10100010 per l'importo di L. 5.000.000.000;

6) di dare atto che ai sensi dell'art. 17, comma 33 della legge 15 maggio 1997, n. 127 il presente atto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità.

(Omissis).

00A6893

COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO

Il comune di SAN MARTINO SICCOMARIO (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di dare atto che per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta sugli immobili - I.C.I. - risulta fissata nel seguente modo:

abitazione principale e garage (C6), l'aliquota da applicare è il 5,75 per mille;

zona Santa Croce e Molinello (categoria catastale A e C6), l'aliquota da applicare è il 5 per mille;

case sfitte (categoria catastale A e C6), l'aliquota da applicare è il 7 per mille;

per tutte le altre categorie, l'aliquota da applicare è il 6,5 per mille.

2) di stabilire che la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è applicabile per l'anno 2000, nelle misure di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

(Omissis).

Tabella per l'applicazione della detrazione I.C.I.
per l'abitazione principale

La maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a L. 500.000 si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie A2 - A3 - A4 e A5 aventi un valore catastale non superiore a L. 100.000.000, in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito complessivo del nucleo familiare, secondo la tabella sottoriportata.

Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi considerati ai fini IRPEF e conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente a quello cui si riferisce l'imposta, come dimostrato sul 740/730.

L'importo della maggiore detrazione si applica nella misura ridotta del 50% nel caso di unità immobiliari il cui valore catastale sia superiore a L. 100.000.000 ma non superiore a L. 150.000.000 e nella misura ridotta del 25% qualora il valore catastale sia compreso tra L. 150.000.000 e L. 200.000.000.

Per le famiglie con reddito complessivo da lavoro dipendente fino a L. 30.000.000 composte da aleno tre persone saranno applicate ulteriori detrazioni di L. 250.000.

PER I REDDITI FINO A L. 14.500.000 APPLICAZIONE DELLA MASSIMA DETRAZIONE L. 500.000

Limite di reddito familiare	Importo da detrarre comprensivo delle L 200.000 di legge			
	numero dei componenti il nucleo familiare			
	1 pers.	2 pers.	3 pers.	4 pers. oltre
da L. 14.500.000 fino a L. 20.000.000	300.000	350.000	400.000	450.000
da L. 20.000.000 fino a L. 25.000.000	250.000	300.000	350.000	400.000
da L. 25.000.000 fino a L. 35.000.000	=	250.000	300.000	350.000
da L. 35.000.0000 fino a L. 45.000.000	=	=	250.000	300.000
da L. 45.000.000 fino a L. 55.000.000	=	=	=	250.000

1) Per tutti i redditi superiori alla tabella detrazioni di legge pari a L. 200.000.

2) Nel caso di nucleo familiare con portatori di handicap, cassaintegrati, disoccupati o lavoratori in mobilità (1999), i suddetti limiti di reddito vengono aumentati di L. 5.000.000.

00A6894

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Il comune di SAN MICHELE al TAGLIAMENTO (provincia di Venezia) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare *(omissis)* ai sensi dell'art. 7 del regolamento comunale in materia di I.C.I., confermando il sistema tariffario in vigore nel 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, nelle seguenti misure:

per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale: 5 per mille;

per i terreni agricoli: 6 per mille;

per le rimanenti unità immobiliari, e le aree fabbricabili: 6,5 per mille;

2. di determinare in L. 500.000 la detrazione per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e sue pertinenze, ai sensi del comma 4 dell'art. 9 e commi 2 e 3 dell'art. 11 del vigente regolamento comunale dell'imposta;

3. di dare atto che:

per abitazione principale si intende quella nel quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente (art. 11, comma 1 regolamento comunale);

ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, si considerano parti integranti dell'abitazione le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 11 del regolamento comunale;

sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, quelle concesse dal contribuente in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado ai sensi dell'art. 11, comma 6 del regolamento comunale.

(Omissis).

00A6895

COMUNE DI SAN MICHELE MONDOVÌ

Il comune di SAN MICHELE MONDOVÌ (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille gli altri fabbricati ed immobili;

2. di stabilire in L. 200.000 l'importo della detrazione per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale.

3. di dare atto che, ai sensi del vigente regolamento comunale sull'I.C.I. le agevolazioni relative all'abitazione principale si applicano anche a numero una pertinenza secondo i limiti stabiliti nel regolamento stesso.

(Omissis).

00A6896

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

Il comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO (provincia di Brindisi) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in questo comune;

2. di riconfermare le detrazioni per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle misure stabilite dalla deliberazione consiliare n. 4 del 30 marzo 1999.

(Omissis).

1. *(Omissis);*

2. di fissare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura base stabilita dalla legge pari a L. 200.000;

3. di fissare una maggiore detrazione di L. 150.000 per le seguenti categorie sociali:

a) ai nuclei familiari nei quali è ricompreso il proprietario dell'alloggio soggetto a tassazione con reddito complessivo inferiore alla somma della pensione sociale del contribuente, incrementata di un quinto (1/5) della pensione suddetta per ogni componente il nucleo familiare stesso. Non costituiscono reddito le indennità e gli emolumenti percepiti da portatori di handicaps gravi;

b) ai nuclei familiari nei quali è ricompreso il proprietario dell'alloggio soggetto a tassazione e non percettori di pensione sociale con reddito inferiore a L. 3.500.000 più un decimo (1/10) della pensione sociale per ogni componente oltre il primo. Non costituiscono reddito le indennità e gli emolumenti percepiti da portatori di handicaps;

c) ai nuclei familiari nei quali è ricompreso il proprietario dell'alloggio soggetto a tassazione e comprendente almeno quattro minori con un reddito complessivo inferiore a L. 30.000.000;

d) ai nuclei familiari costituiti da un solo componente proprietario dell'alloggio soggetto a tassazione percettore di pensione sociale e senza altri redditi.

(Omissis).

00A6897

COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE

Il comune di SAN PIERO a SIEVE (provincia di Firenze) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

A) 4,5 per mille per:

l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo residente, nonché ad una sua pertinenza classificabile nella categoria catastale C/2 o C/6 o C/7;

immobili concessi in uso gratuito, con atto registrato a parenti in linea retta di primo grado del soggetto medesimo.

All'imposta complessivamente dovuta dal contribuente per l'abitazione principale, per la relativa pertinenza, e per quelle concesse in uso gratuito, verrà applicata per ciascuna delle due fattispecie la detrazione unica nella misura di L. 200.000;

B) 6,5 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale date in affitto con contratto registrato a soggetti residenti, a condizione che queste vengano utilizzate dal locatario come abitazione principale;

per tutte le altre categorie di immobili diversi dall'abitazione principale e le pertinenze aggiuntive oltre la prima;

C) 7 per mille per tutti gli alloggi non locati e per quelli locati a soggetti non residenti, o comunque per tutte le altre fattispecie residuali, relative ad alloggi non ricomprese in quelle sopra descritte.

(Omissis).

00A6898

COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA

Il comune di SAN QUIRICO d'ORCIA (provincia di Siena) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote I.C.I. già applicate nel 1999:

5,25 per mille per l'abitazione principale;

6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale;

7 per mille per gli alloggi, diversi dall'abitazione principale non locati e relative pertinenze;

2. di confermare anche per l'anno 2000 l'elevazione della maggiore detrazione I.C.I. a L. 250.000 come già stabilito; *(omissis);*

3. di elevare il reddito imponibile annuo del nucleo familiare, relativo all'anno 1999, da L. 35.000.000 a L. 38.700.000;

4. di far presentare la richiesta, corredata dalla dichiarazione sostitutiva, solo a quei contribuenti che la presentano per la prima volta o per i quali sono intervenute variazioni rispetto all'anno precedente;

5. di far presentare solo una comunicazione a quei contribuenti per i quali non sono intervenute variazioni rispetto all' anno precedente.

(Omissis).

00A6899

COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO

Il comune di SAN SEBASTIANO da PO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare nella misura unica del 5,3 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000;

2. di confermare, altresì, in L. 200.000 la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come sostituito dalla legge n. 446/1997, art. 58, comma 30, dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitaizone principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

00A6900

COMUNE DI SAN VITO SULLO IONIO

Il comune di SAN VITO sullo IONIO (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

00A6901

COMUNE DI SANTA MARINELLA

Il comune di SANTA MARINELLA (provincia di Roma) ha adottato, il 16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2000:

A) aliquota ridotta del 5 per mille:

per le abitazioni principali;

per le relative pertinenze facenti parte dello stesso complesso immobiliare e nella misura massima di 3 (garage - posto auto - cantina).

(È da considerare abitazione principale l'appartamento nel quale il proprietario o il titolare di altro diritto reale, dimora abitualmente. Il concetto di dimora è strettamente legato al concetto di residenza, la quale, ai sensi dell'art. 43 del codice civile, deve essere fissata nel luogo in cui la persona dimora abitualmente. È opportuno ricordare, inoltre, che ai sensi del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per persone residenti nel comune si intendono quelle che vi hanno dimora abituale);

B) aliquota ordinaria del 5,5 per mille;

per le aree fabbricabili e per tutti gli altri fabbricati non compresi nell'aliquota ridotta;

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto previsto dai commi 48, 5 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a/r la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 300.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predetta unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

alle categorie di contribuenti previste alle successive lettere *a)* e *b)* una maggiore detrazione per l'abitazione principale da L. 300.000 a L. 400.000, detrazione che, comunque, non può essere maggiore all'imposta versata. Tale detrazione spetterà solo ai possessori della abitazione dove abitano e dell'eventuale pertinenza, con i seguenti requisiti:

a) pensionati con età superiore a sessanta anni con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a L. 22.000.000 lordi annui. Detto limite è aumentato di L. 2.000.000 per ogni figlio a carico;

b) contribuenti nel cui nucleo familiare è presente un persona con una invalidità riconosciuta non inferiore al 75% (come da attestazione rilasciata dalla competente U.S.L.) ed il reddito del nucleo familiare non sia superiore a L. 45.000.000 lordi annui.

Concorrono alla determinazione dei redditi complessivi lordi annui previsti nei precedenti punti *a)* e *b)* le seguenti voci:

redditi di pensione (da CUD redditi 1999);

redditi di lavoro dipendete (da CUD redditi 1999 e/o redditi di lavoro autonomo);

redditi di fabbricati;

pensioni sociali;

pensioni di guerra;

pensioni privilegiate corrisposte ai militari di leva;

pensioni, assegni e indennità erogate dal Ministero dell'interno.

Il diritto al beneficio della maggiore detrazione potrà essere esercitato nei seguenti modi:

a) tramite domanda da presentare entro la data del 30 settembre 2000 da coloro che rientrano nelle condizioni previste ai punti *a)* e *b)* del precedente punto 3). Successivamente e comunque non oltre il mese di dicembre, l'ufficio provvederà al rimborso;

b) direttamente all'atto del versamento della prima rata (giugno 2000);

V. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VI. si dà atto che nella determinazione dell'aliquota e nella definizione della detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico - finanziario del bilancio annuale del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.

(Omissis).

00A6902

COMUNE DI SANTA SEVERINA

Il comune di SANTA SEVERINA (provincia di Crotone) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

I. di confermare per l'anno 2000, per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, aliquota del 6 per mille;

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, così come integrata e modificata dalla legge n. 191/1998, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari vi dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche allo unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

00A6903

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Il comune di SANT'ANATOLIA di NARCO (provincia di Perugia) ha adottato, il 27 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire, *(omissis),* per l'anno 2000, le tariffe e le aliquote delle imposte, tasse e servizi comunali negli importi appresso riportati:

imposta comunale sugli immobili:

aliquota del 5,5 per mille con riduzione pari a L. 250.000 per l'immobile adibito ad abitazione principale;

aliquota del 6,5 per mille per gli altri fabbricati non adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

00A6904

COMUNE DI SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO

Il comune di SANT'ANGELO di PIOVE di SACCO (provincia di Padova) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare, anche per l'anno 2000, l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verrà applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille e l'ammontare della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, così come previsto dall'art. 10 del vigente regolamento che disciplina l'I.C.I., in L. 200.000, pari a quella fissata dalla legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 3, comma 55.

(Omissis).

00A6905

COMUNE DI SANT'OLCESE

Il comune di SANT'OLCESE (provincia di Genova) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota e la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come segue:

aliquota ordinaria 6 per mille;

unità immobiliare adibita ad abitazione principale 5,7 per mille. Detrazione L. 220.000.

(Omissis).

00A6907

COMUNE DI SANT'OMOBONO IMAGNA

Il comune di SANT'OMOBONO IMAGNA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,6 per mille;

2. di stabilire in merito a quanto disposto dall'art. 3/53 della legge n. 662/1996, di non diversificare per l'anno 2000 la misura dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili;

3. di stabilire, inoltre, al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio del bilancio, di non avvalersi della facoltà di applicare riduzioni o detrazioni dell'imposta diverse da quelle obbligatorie per legge (L. 200.000 detrazione prima abitazione).

(Omissis).

00A6908

COMUNE DI SANT'ONOFRIO

Il comune di SANT'ONOFRIO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

confermare l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille anche per l'anno 2000 per l'abitazione principale e stabilirla nella misura del 6 per mille per le aree fabbricabili e altri fabbricati oltre l'abitazione principale.

(Omissis).

00A6909

COMUNE DI SANTORSO

Il comune di SANTORSO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire che per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili sia applicata nella misura del 4,5 per mille;

2. di fissare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. del 4 per mille per:

cooperative di solidarietà o «non-profit»;

associazioni di volontariato per le case, i fabbricati e i capannoni, anche se dati in affitto;

coloro che danno in uso al comune e all'ente pubblico case, fabbricati, capannoni;

3. di confermare, anche per l'anno 2000, l'importo della detrazione immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 300.000;

4. di concedere una detrazione di L. 500.000 sull'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nel caso in cui il soggetto passivo dimostri di essere una famiglia monoreddito con tre o più figli a carico e di trovarsi in effettiva situazione di disagio;

5. di stabilire che le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che aquisiscano o la residenza in istituti di ricovero o sanitario e seguito di ricovero permanente siano considerate direttamente adibite ad abitazione principale e quindi godano della detrazione di L. 300.000 a condizione che le stesse non risultino locate;

6. *(omissis).*

(Omissis).

00A6910

COMUNE DI SAPRI

Il comune di SAPRI (provincia di Salerno) ha adottato, il 29 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare a carico delle unità immobiliari di proprietà di soggetti passivi non residenti nel comune di Sapri;

2. aliquota diversificata del 6 per mille da applicare a carico di tutte le unità immobiliari di proprietà di soggetti passivi residenti nel comune di Sapri, con esclusione della prima abitazione;

3. aliquota ridotta pari al 5 per mille da applicare a carico di tutte le unità immobiliari direttamente adibite a prima abitazione da parte di persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivise residenti nel comune di Sapri;

Riconfermare anche per l'anno 2000 la detrazione di imposta da applicare per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000;.

(Omissis).

00A6911

COMUNE DI SAREGO

Il comune di SAREGO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. nella seguente misura:

aliquota del 5 per mille sulle abitazioni principali così come individuate dall'art. 3, comma 55, punto 2 legge n. 622/1996, «per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente»;

aliquota del 5 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale, quali i garages, i posti auto o box, ancorché distintamente iscritte in catasto, purché siano durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale;

aliquota del 5,75 per mille sugli altri fabbricati (esempio per la categoria A: le abitazioni affittate, concesse in uso o comodato, la categoria A10; oltre alle categorie diverse dalla A), sulle aree edificabili e sui terreni che non rientrano nelle ipotesi di esenzione e nelle ipotesi di nuova istituzione;

aliquota del 6,5 per mille sulle abitazioni sfitte e sulle abitazioni tenute a disposizione, per il periodo in cui esiste questa situazione;

2. di dare atto che la detrazione sull'abitazione principale anno 2000 è differenziata:

L. 300.000 da concedersi ai pensionati, proprietari della sola abitazione principale con eventuale pertinenza, con redditi dell'intero nucleo familiare derivante da sola pensione inferiore a L. 18.000.000 lordi con l'esclusione del reddito da abitazione principale e pertinenza. Tale posizione deve essere documentata presentando all'ufficio tributi idonea autocertificazione entro il termine previsto per il versamento dell'acconto I.C.I. dell'anno successivo;

L. 200.000 quale detrazione ordinaria da applicarsi in tutti gli altri casi di abitazione principale.

(Omissis).

00A6912

COMUNE DI SARNICO

Il comune di SARNICO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare, *(omissis)*, nella misura del 7 per mille la tariffa dell'I.C.I. da applicarsi per l'anno 2000.

(Omissis).

00A6913

COMUNE DI SASSELLO

Il comune di SASSELLO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

unità immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6,8 per mille;

unità mmobiliare adibita ad abitazione principale: 5,2 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni: categoria catastale C1 - D, aree fabbricabili: 6 per mille;

unità immobiliari possedute dalle I.P. A.B. aventi sede nel comune di Sassello: 4 per mille;

di approvare, per le motivazioni sopraespresse, per l'anno 2000, l'aumento della detrazione di imposta comunale sugli immobili per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale così come segue:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le persone per le quali il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare come risultante dai registri anagrafici, sia inferiore a L. 15.000.000, detrazione aumentata a L. 300.000;

b) unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le persone per le quali il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare come risultante dai registri anagrafici, sia inferiore a L. 15.000.000 e che abbiano compiuto il settantesimo anno di età al 1° gennaio 2000, detrazione aumentata a L. 500.000.

(Omissis).

00A6914

COMUNE DI SCAFA

Il comune di SCAFA (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. per il 2000 nel seguente modo;

confermare l'aliquota I.C.I. per il 2000 nella misura uguale al 1999 come di seguito riportata;

conferma al 5 per mille per la prima casa - abitazione principale con detrazione di L. 300.000;

conferma dell'aliquota ridotta del 5 per mille con detrazione di L. 100.000 per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterali entro il secondo grado, che si considerano abitazioni principali;

conferma al 6 per mille per tutti gli altri tipi di fabbricati e aree soggetti ad imposta.

(Omissis).

00A6915

COMUNE DI SCORDIA

Il comune di SCORDIA (provincia di Catania) ha adottato, il 22 e 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. in applicazione degli artt. 54 e 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le aliquote dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 sono così determinate:

SPECIFICA IMMOBILI	ALIQUOTA
a) abitazione principale	4,4 per mille
b) appartamento concesso in uso gratuito come abitazione ai seguenti parenti, in linea retta e collaterale: genitori, suoceri, figli, coniuge, generi, nuore	4,4 per mille
c) altra abitazione a disposizione, alloggio non locato, immobili adibiti ad uso diverso da abitazione	6 per mille
d) area edificabile	6 per mille
e) terreni agricoli	4 per mille
f) fabbricati adibiti ad attività commerciali per i quali i proprietari procedano all'abbattimento delle barriere architettoniche nell'anno 2000	5 per mille

2. per poter usufruire dell'aliquota prevista al punto 1-*b)* è fatto obbligo agli aventi diritto di produrre atto di notorietà presso la sezione tributi in data anteriore al versamento del saldo annuale dell'I.C.I.;

3. per poter usufruire dell'aliquota prevista al punto 1-*f),* è fatto obbligo agli aventi diritto di produrre atto di notorietà presso la sezione tributi entro il 31 maggio 2000 con attestazione dei lavori da eseguire entro il 30 novembre 2000 con attestazione dei lavori svolti.

(Omissis).

1) In applicazione del comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili (1° febbraio) sono così determinate:

Detrazione: maggiore detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 350.000 per i seguenti soggetti:

a) pensionati ultra sessantacinquenni che non possiedano sul territorio nazionale altre unità immobiliari oltre all'abitazione principale, se accatastata nelle categorie A/2 (civile), A/3 (economico), A/4 (popolare), A/5 (ultrapopolare), ed al garage - categoria C/6 - asservita all'abitazione; titolari di reddito non superiore a L. 10.000.000 annue, se il nucleo familiare è composto da una unità e con reddito non superiore a L. 16.000.000 annue, se il nucleo familiare è composto da due unità;

b) contribuenti nel cui nucleo familiare, a prescindere dai limiti e dalla tipologia dei redditi, sia presente un portatore di handicap con grado di invalidità pari al 100%;

maggiore detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 per i proprietari e titolari di diritti reali immobiliari, in tutto il territorio nazionale, di una sola unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, classificata fra le categorie A/2 (civile), A/3 (economico), A/4 (popolare), A/5 (ultrapopolare), A/6 con la sola pertinenza di un garage e di un box, anche se non facente parte dello stesso stabile o area condominiale, ancorché distinta in catasto;

2) per poter usufruire della maggiore detrazione di L. 350.000 e fatto obbligo agli aventi diritto di presentare presso la sezione tributi in data anteriore al versamento annuale dell'I.C.I., apposita istanza corredata da documentazione atta a comprovare le condizioni richieste per il beneficio, dimostrando la situazione reddituale ovvero lo stato di invalidità.

Per poter usutruire della maggiore detrazione di L. 300.000 è fatto obbligo agli aventi diritto di produrre atto di notorietà presso la sezione tributi in data anteriore al versamento annuale dell'I.C.I.

(Omissis).

00A6916

COMUNE DI SELLERO

Il comune di SELLERO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 2000 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura del 7 per mille, fatte salve le abitazioni di prima residenza per le quali l'aliquota per il presente anno rimane invariata al 5 per mille;

2. confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta spettante ai proprietari delle unità abitative di prima residenza.

(Omissis).

00A6917

COMUNE DI SERMIDE

Il comune di SERMIDE (provincia di Mantova) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili occupati o locati;

di confermare l'ulteriore aliquota pari al 7 per mille per gli alloggi non locati;

di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si attua tale determinazione;

di dare atto altresì che detta detrazione per l'anno 2000 viene confermata a L. 300.000 a favore dei soggetti proprietari di una sola abitazione di tipo economico: categoria A3 di tipo popolare; categoria A4 di tipo ultrapopolare; categoria A5 adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

00A6918

COMUNE DI SERRE

Il comune di SERRE (provincia di Salerno) ha adottato, l'8 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire, come stabilisce, per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

00A6919

COMUNE DI SERSALE

Il comune di SERSALE (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 14 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. *(omissis)*;

2. di confermare l'aliquota fissata nella misura del 5,5 per mille;

3. di confermare la riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;

4. di confermare la detrazione di L. 200.000 per la prima casa e la parte antecedente a favore delle pertinenze;

5. di confermare la detrazione di L. 200.000 per la prima casa data in uso gratuito ai figli.

(Omissis).

00A6920

COMUNE DI SETTIMO VITTONE

Il comune di SETTIMO VITTONE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di fissare per l'anno 2000 nella seguente misura l'aliquota per l'applicazione dell'imposta I.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e s.m.i. per i motivi elencati in premessa che si intendono integralmente riportati nel dispositivo della presente:

1) aliquota ordinaria del 5 per mille;

2) aliquota agevolata per abitazioni principali del 4,5 per mille;

di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima di verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

00A6921

COMUNE DI SILEA

Il comune di SILEA (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

abitazione principale: 4,8 per mille;

altri immobili soggetti all'imposta (terreni, aree fabbricabili, altri fabbricati): 5,8 per mille;

detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000, fino alla concorrenza dell'imposta;

detrazione per l'abitazione principale di L. 320.000, fino alla concorrenza dell'imposta, per le seguenti categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale:

a) nuclei familiari che dichiarino di aver percepito nell'anno 1999 solamente redditi di lavoro dipendente e da pensione, per un importo complessivo non superiore a L. 10.275.000 (se il nucleo è composto da una persona sola), o non superiore al doppio di tale ammontare (se il nucleo è composto da due o più persone), e dichiarino inoltre di non possedere altre unità immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze;

b) nuclei familiari con almeno un invalido al 100% che dichiarino un reddito complessivo nell'anno 1999 per un importo non superiore a L. 27.705.000 pro-capite;

2. di dare atto che ai sensi del «Regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.» per abitazione principale si intende:

a) l'unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente;

b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione, a condizione che non risulti locata;

c) le unità immobiliati appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune di Silea;

3. di considerare, ai sensi del «Regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.», ai fini dell'aliquota e della detrazione per l'abitazione principale, le seguenti unità immobiliari;

a) le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.);

b) le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che le stesse non risultino locate;

c) le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al primo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale.

(Omissis).

00A6922

COMUNE DI SOLETO

Il comune di SOLETO (provincia di Lecce) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

(omissis), fissare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., nella misura del 6 per mille;

fissare invece nella misura del 5 per mille l'aliquota per le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale;

fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A6923

COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

Il comune di SOTTO il MONTE GIOVANNI XXIII (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2. di confermare e pertanto determinare, per l'anno 2000, per quanto attiene l'imposta comunale sugli immobili, l'aliquota pari al 7 per mille, l'aliquota ridotta per le abitazioni principali pari al 5 per mille e l'aliquota pari al 5 per mille sugli immobili realizzati da imprese destinate alla rivendita;

3. di dare atto che l'aliquota ridotta pari al 5 per mille e relative detrazioni viene applicata anche alle abitazioni concesse in uso gratuito dai proprietari ai propri genitori e/o figli;

4. di dare atto che la detrazione per le abitazioni principali e per le abitazioni concesse in uso gratuito di cui al punto 2, ai sensi del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., è pari a L. 200.000.

(Omissis).

00A6924

COMUNE DI STAZZEMA

Il comune di STAZZEMA (provincia di Lucca) ha adottato, il 7 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, con esclusione:

a) degli immobili a disposizione e non locati, posseduti a scopo abitativo in agggiunta all'abitazione principale, per i quali l'aliquota viene determinata nella misura del 7 per mille;

b) degli immobili relalizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione e l'alienazione di immobili, per i quali l'aliquota vene fissata nella misura del 4 per mille per un periodo non inferiore a tre anni;

c) delle unità immobiliari divenute inagibili o inabitabili, sulle quali i legittimi proprietari eseguano interventi volti al loro recupero, ovvero eseguano interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico od alla realizzazione di autorimesse o posti auto, per i quali l'aliquota viene fissata nella misura del 3 per mille per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

2) di confermare la detrazione spettante per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 salvo le eccezioni previste al successivo punto 3;

3) di elevare per l'anno 2000, in base alla normativa citata in premessa, la detrazione spettante per l'abitazione principale a L. 400.000 in relazione a richieste documentate, da parte di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale. Le suddette richieste dovreanno pervenire all'ufficio protocollo del Comune entro il 30 giugno 2000.

La detrazione così aumentata spetta in particolare ai seguenti casi passivi;

pensionati residenti, proprietari di non più di una unità immobiliare utilizzata quale abitazione principale con un reddito complessivo, compresa la maggiorazione per il coniuge o altro convivente a carico, derivante unicamente da pensione, non superiore al minimo INPS e sue maggiorazioni previste per legge.

disabili, disoccupati che posseggano oltre il reddito da pensione, compresa quella di invalidità e guerra, e/o eventuali sussidi da qualunque ente erogati compresa l'indennità di accompagnamento, reddito da fabbricati riferito unicamente all'abitazione principale ed alle sue pertinenze, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione degli stessi o dal coniuge convivente, purchè non di categoria catastale A1, A7, A8, A9, per un totale complessivo che non superi il reddito minimo stabilito per l'accesso ad alloggi di Edilizia residenziale Pubblica.

(Omissis).

00A6925

COMUNE DI STRADELLA

Il comune di STRADELLA (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000, le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:

a) aliquota per l'abitazione principale: 5,25 per mille;

b) aliquota per tutti gli altri fabbricati: 6,5 per mille (aliquota ordinaria);

c) aliquota per i terreni e aree fabbricabili: 6,5 per mille (aliquota ordinaria);

d) aliquota per gli alloggi non locati: 7 per mille;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di approvare l'aumento della detrazione d'imposta da L. 200.000 a L. 500.000 a favore dei proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione appartenenti alle seguenti categorie: pensionati, familiari a carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidità civile, anziani non auto sufficienti, disoccupati per almeno 6 mesi dell'anno 1999, regolarmente iscritti nelle liste di collocamento, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per almeno 6 mesi nell'anno 1999, per i quali il reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF non sia superiore a L. 24.000.000 più L. 1.500.000 per ogni persona a carico, elevato a L. 3.000.000 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap;

di approvare l'aumento della detrazione d'imposta da L. 200.000. a L. 500.000 a favora anche di famiglie, composte da almento 3 persone, con reddito da lavoro dipendente annuo lordo complessivo ai fino IRPEF non superiore a L. 35.000.000. Tale reddito sarà incrementato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico, elevato a L. 3.000.000 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap;

di escludere dal beneficio dell'ulteriore detrazione prevista per l'abitazione principale i proprietari o i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, qualora essi o altri componenti del nucleo familiare siano proprietari o vantino un diritto di usufrutto, uso o abitazione, qualora essi o altri

componenti del nucleo familiare siano proprietari o vantino un diritto di usufrutto, uso o abitazione su altri immobili (terreni - box - fabbricati) o quote d'immobili (ad esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale) siti su tutto il territorio nazionale;

di escludere comunque dalla maggiore detrazione tutte le unità immobiliari classificate in Catasto come A/1 - A/7 - A/8 - A/9;

di fissare dal 2 maggio al 15 giugno 2000, il periodo entro il quale gli interessati dovranno presentare l'istanza di aumento della detrazione. Il termine è da intendersi perentorio, pena la decadenza del beneficio per l'anno 2000. In caso di acquisto del fabbricato in data successiva al 30 giugno 2000, l'istanza potrà essere presentata dal 2 al 20 dicembre 2000. Le istanze con la relativa documentazione, dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del comune di Stradella, oppure inoltrate a mezzo raccomandata, entro i termini previsti;

di accogliere le istanze con riserva, al fine di poter provvedere entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale motivata rettifica.

(Omissis).

00A6926

COMUNE DI STRESA

Il comune di STRESA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

3.1 - di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

per unità immobiliari inagibili o inabitabili soggetti a interventi di recupero (art. 1, comma 5, legge 449/1997): 4 per mille

per abitazione principale per anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti di ricovero o sanitari (art. 3, comma 56, legge 662/1996): 5 per mille

per abitazione principale con detrazione di L. 300.000 (a norma dell'art. 8, comma 3, legge 504/1992): 5,5 per mille

per altri immobili (aliquota ordinaria): 6,5 per mille.

(Omissis).

00A6927

COMUNE DI STRIANO

Il comune di STRIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 29 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare l'aliquota stabilita per l'I.C.I. del 5,5 per mille per l'anno 2000;

2) di dare atto che, per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che le utizza come abitazione principale e per tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati, l'aliquota viene fissata al 6 per mille;

3) di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

4) di precisare che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale vene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, il quale è tenuto ad allegare idonea documentazione alla dichiarazione o presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile o comunque inutilizzabile l'immobile;

5) di precisare, relativamente al precedente punto 4), che il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, tramite raccomandata a/r, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

6) di stabilire l'aliquota del 4 per mille, per un periodo non superiore ad anni 1, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni;

7) di precisare che per beneficiare dell'aliquota agevolata di cui al punto precedente, l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita nonchè comunicare al comune, entro quindici giorni dalla data di cessione dell'immobile, i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente punto è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;

8) di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobilliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima di verifica;

9) di dare ancora atto che, per quanto qui non ripetuto, si applica il regolamento I.C.I. approvato con atto del consiglio comunale n. 53, del 21 dicembre 1998, esecutivo;

(Omissis).

00A6928

COMUNE DI STRONGOLI

Il comune di STRONGOLI (provincia di Crotone) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno di imposta 2000, l'aliquota per l'Imposta comunale sugli Immobili al 6 per mille, per tutti gli immobili insistenti nella giurisdizione comunale;

2) di confermare, altresì, ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2 della legge 662/1992, a L. 200.000 (duecentomila) la detrazione per l'abitazione principale; s'intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente e si verificano nei seguenti casi:

a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;

b) abitazioni utilizzate dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c) alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo case popolari;

d) abitazione locata con contratto legalmente registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

e) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai figli, purchè coniugati e che dimostrino di avere la propria dimora abituale nell'immobile cui viene richiesta la detrazione;

f) unità immobliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che abbia acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

g) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente o dai suoi familiari;

h) ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. *D)* del decreto legislativo 446/1997, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale, purchè ci sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento.

3) L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni;

4) esenzioni: oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del decreto legislativo 504/1992, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dagli altri Comuni, dalle Comuntà montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Sanitarie Locali, anche se non destinante esclusivamente a compiti istituzionali;

l'esenzione prevista al punto *i)* dell'art. 7 del decreto legislativo 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre ad essere utilizzati, siano posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore;

5) per favorire lo sviluppo occupazionale, le imprese e gli esecenti attività di lavoro autonomo, con almeno quattro dipendenti, sono esentati dal pagamento dell'imposta, purché dimostrimo di aver incrementato di almeno di 50% i propri livelli occupazionali, rispetto al munero dei dipendenti occupati nell'anno precedente.

L'esenzione spetta per i locali e le aree adibiti ad esercizio di impresa arti e professioni;

6) per il pagamento delle aree edificabili sono stati determinati i valori medi venali in comune commercio, per come segue:

zona territoriale omogenea «*B1*» valore al mq. 30.000

zona territoriale omogenea «*B2*» valore al mq. 25.000

zona territoriale omogenea «*B3*» valore al mq. 20.000

zona territoriale omogenea «*B4*» valore al mq. 20.000

zona territoriale omogenea «*B5*» valore al mq. 30.000

zona territoriale omogenea «*B6*» valore al mq. 30.000

zona territoriale omogenea «*B7*» valore al mq. 30.000

zona territoriale omogenea «*C*» valore al mq. 15.000

zona territoriale omogenea «*CT*» valore al mq. 15.000

zona territoriale omogenea «*D4*» valore al mq. 15.000

per le aree con vincoli di edificabilità fissati con l'approvazione del Piano Regolatore generale e delle successive varianti al piano stesso, il valore viene ridotto di 2/3;

7) i versamenti vanno effettuati esclusivamente sul C/C postale n. 13188883, intestato alla Tesoreria del Comune di Strongoli - servizio I.C.I.;

resta fermo l'obbligo, per i contribuenti ad eseguire i versamenti in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno;

8) vengono confermate tutte le norme regolamentari non riportate nel presente atto.

(Omissis).

00A6929

COMUNE DI SUPERSANO

Il comune di SUPERSANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000, l'aliquota sull'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del cinque per mille.

(Omissis).

00A6930

COMUNE DI SURANO

Il comune di SURANO (provincia di Lecce) ha adottato, l'8 aprile 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

00A6931

COMUNE DI TAGLIACOZZO

Il comune di TAGLIACOZZO (provincia de l'Aquila) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) fissare per l'anno 2000, nelle misure di seguito riportate, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

nella misura del 5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

nella misura del 6,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;

2) confermare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1997, la misura della detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la suddetta destinazione.

(Omissis).

00A6932

COMUNE DI TARSIA

Il comune di TARSIA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2000:

aliquota ridotta, da applicare 5 per mille; *(omissis)*;

aliquota agevolata 4 per mille; *(omissis).*

(Omissis).

00A6933

COMUNE DI TAVAGNASCO

Il comune di TAVAGNASCO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000, in misura unica, pari al 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale immobiliare e di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A6934

COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA

Il comune di TAVARNELLE VAL di PESA (provincia di Firenze) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare, *(Omissis)*, le aliquote I.C.I. per l'anno 2000, così come segue:

a) nella misura del 5,3 per mille l'aliquota d'applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazioni principali;

b) nella misura del 7 per mille l'aliquota d'applicarsi alle unità immobiliari iscritte od iscrivibili in categoria A tenute a disposizione, o non occupate da residenti alla data del 31 dicembre 1997.

c) nella misura del 6,2 per mille l'aliquota d'applicarsi a tutte le altre unità immobiliari e per le aree fabbricabili.

2) di determinare per l'anno 2000 la detrazione per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili di cui al comma 55, dell'art. 3, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, in lire 200.000.

3) di applicare per l'anno 2000 l'aliquota nella misura del 5,3 per mille prevista per l'abitazione principale, e non anche la detrazione per questa spettante, alle unità immobiliari individuate all'articolo 8, lettere *a) b) e c)* del vigente regolamento I.C.I.

(Omissis).

00A6935

COMUNE DI TEMÙ

Il comune di TEMÙ (provincia di Brescia) ha adottato, l'11 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura differenziata come segue:

Aliquota agevolata del 4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta;

aliquota ordinaria del 7 per mille per le altre unità immobiliari.

2) Stabilire in L. 200.000 l'importo della detrazione da applicare per il calcolo dell'imposta degli immobili da destinare ad abitazione principale del contribuente. .

(Omissis).

00A6936

COMUNE DI TEOR

Il comune di TEOR (provincia di Udine) ha adottato, il 4 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di definire la seguente disciplina per l'applicazione dell'imposta per l'anno 2000:

la conferma dell'aliquota I.C.I. al 5 per mille per tutti gli immobili;

la conferma della detrazione da applicare alla prima casa nella misura di L.210.000;

la conferma della riduzione del 50% per gli immobili inagibili e inabitabili;

la conferma dell'agevolazione per la prima casa agli immobili di proprietà o in usufrutto ad anziani ricoverati in via permanente in casa di riposo purchè non locati.

(Omissis).

00A6937

COMUNE DI TERZIGNO

Il comune di TERZIGNO (provincia di Napoli) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire, come in effetti stabilisce che le aliquote I.C.I., per l'anno 2000 sono le seguenti:

abitazione principale e pertinenze 6 per mille;

altri fabbricati 7 per mille;

detrazione abitazione principale L.290.000.

(Omissis).

00A6938

COMUNE DI TERZO

Il comune di TERZO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 15 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. applicata nel comune di Terzo nella misura unica per tutti i contribuenti del 5,5 per mille;

2. di fissare di L. 200.000 di cui all'articolo 3, comma 55, della legge, n. 662/1996, la detrazione sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del contribuente.

(Omissis).

00A6939

COMUNE DI TIRIOLO

Il comune di TIRIOLO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'I.C.I. da applicare nel comune nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale con detrazione di L. 200.000, nella misura del 6,5 per mille per i restanti immobili ai quali si applica l'imposta, nonchè nella misura agevolata del 3 per mille per i proprietari che eseguono, con formale autorizzazione o concessione, gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 449/1997, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

00A6940

COMUNE DI TORINO

Il comune TORINO ha adottato il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) *(Omissis);*

2) di stabilire per l'anno 2000 le misure fiscali previste per le aliquote che qui di seguito vengono riportate in maniera differenziata:

aliquota ordinaria pari al 6 per mille;

aliquota del 9 per mille relativamente agli immobili che risultano non occupati e per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

aliquota del 2,5 per mille per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dall'accordo territoriale siglato in data 14 luglio 1999 fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, conforme ai criteri generali stabiliti dal decreto 5 marzo 1999 del Ministero dei lavori pubblici;

aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della loro attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

aliquota del 5,75 per mille per l'unità immobiliare:

a) adibita ad abitazione principale e una pertinenza, secondo i presupposti previsti dall'articolo 4 del regolamento disciplinare l'applicazione dell'I.C.I.;

b) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata

c) concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al secondo grado o ad affini di primo grado a condizione che gli stessi la occupino a titolo di abitazione principale;

d) destinata ad uso abitativo e assegnata dall'ATC a residenti nel comune di Torino;

e) di proprietà del CIT e assegnata dall'ATC a titolo di abitazione principale a residenti nel comune di Torino;

f) costituita da due o più unità immobiliari contigue, occupate a titolo di abitazione principale dallo stesso contribuente, alle condizioni indicate all'articolo 4 del regolamento disciplinante l'I.C.I.;

g) costituente l'unica proprietà immobiliare della quale il proprietario non può entrare in possesso, pur avendo intimato lo sfratto all'occupante, alle condizioni indicate all'articolo 4 del regolamento disciplinante l'I.C.I.,

3) di confermare per l'esercizio finanziario 2000 la misura della detrazione per l'abitazione principale nell'importo di L. 240.000 all'anno e di estendere la suddetta misura fiscale alle tipologie impositive previste alle sopradette lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, nonché all'unità immobiliare, appartenente alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;

4) di stabilire, altresì, che ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, può usufruire della detrazione pari a L. 240.000, solo una volta, ad eccezione dell'ATC per gli immobili adibiti ad uso abitativo e assegnati a residenti nel comune di Torino, delle cooperative edilizie a proprietà indivisa per gli immobili adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari e del CIT per gli immobili di proprietà dello stesso, assegnati all'ATC a titolo di abitazione principale a residenti nel Comune di Torino;

5) di approvare la tabella *A* (allegato 1 n. .....) riassuntiva delle aliquote e detrazioni previste per le diverse fattispecie imponibili e di allegarla alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

ALLEGATO A

I.C.I. nell'anno 2000
ALIQUOTE E DETRAZIONI

Casistica degli immobili	Aliquota (per mille)	Detrazione (in lire)
Regime ordinario dell'imposta	6	—
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e una pertinenza	5,75	240.000*
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata	5,75	240.000*
Unità immobiliare concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al 2° grado o ad affini di 1° grado a condizione che gli stessi la occupino a titolo di abitazione principale	5,75	240.000*
Unità immobiliare costituita da due o più unità immobiliari contigue, occupata a titolo di abitazione principale dallo stesso contribuente	5,75	240.000*
Unità immobiliare destinata ad uso abitativo ed assegnata dall'A.T.C. a residenti in Torino; unità immobiliare di proprietà del C.I.T. ed assegnata dall'A.T.C. a titolo di abitazione principale a residenti in Torino; unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinata ad abitazione principale dal socio assegnatario	5,75	240.000*
Unità immobiliare costituente l'unica proprietà immobiliare, della quale il proprietario non può entrare in possesso pur avendo intimato lo sfratto (dopo almeno tre accessi)	5,75	240.000*
Unità immobiliare che risulta non occupata e per la quale non risulta essere stato registrato contratto di locazione da almeno due anni	9	—
Unità immobiliare concessa a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dall'accordo territoriale del 14 luglio 1999 (L. 431/98)	2,5	—
Unità immobiliare realizzata per la vendita e non venduta da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della loro attività la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo, comunque, non superiore a tre anni	4	—
Unità immobiliare inagibile, inabitabile e di fatto non utilizzata	Imposta ridotta del 50%	—

* Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, può usufruire della detrazione pari a L. 240.000 solo una volta, ad eccezione dell'ATC per gli immobili destinati ad uso abitativo a residenti in Torino, del CIT per gli immobili assegnati all'ATC a titolo di abitazione principale a residenti in Torino e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa pe gli immobili adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari.

(Omissis).

00A6941

COMUNE DI TORREBRUNA

Il comune di TORREBRUNA (provincia di Chieti) ha adottato, il 18 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire per gli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio del comune di Torrebruna per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misuta del 5,5 per mille.

(Omissis).

00A6942

COMUNE DI TORRE CANAVESE

Il comune di TORRE CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 2000, confermando la proposta della giunta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

5 per mille per l'anno 2000 limitatamente all'abitazione e ai terreni, con detrazione per abitazione principale di L. 210.000;

6 per mille per gli altri fabbricati e le aree edificabili;

4 per mille per i proprietari che eseguono interventi volti a recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997.

(Omissis).

00A6943

COMUNE DI TORRE LE NOCELLE

Il comune di TORRE LE NOCELLE (provincia di Avellino) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

1. *(Omissis).*

2. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 come segue:

aliquota del 5,75 per mille per l'abitazione principale;

aliquota del 6,5 per mille per le seconde case.

3. di non applicare alcuna agevolazione o riduzione rientrante nella facoltà di statuizione dell'ente.

(Omissis).

00A6944

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Il comune di TORRI in SABINA (provincia di Rieti) ha adottato, il 2 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille, rapportato al valore degli immobili con le seguenti agevolazioni:

aliquota agevolata del 5 per mille per le abitazioni principali e loro pertinenze qualificabili ai sensi dell'art. 817 del C.C. fissando in L. 200.000 la detrazione spettante.

(Omissis).

00A6945

COMUNE DI TORRITA DI SIENA

Il comune di TORRITA di SIENA (provincia di Siena) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.:

5 per mille per l'abitazione principale;

6,5 per mille per aliquota ordinaria;

7 per mille per le abitazioni (categoria A) sfitte o comunque tenute a disposizione e non occupate come dimora abituale;

2. di riconoscere, anche per l'anno 2000, ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al paragrafo 6 della premessa, l'elevazione della detrazione a L. 300.000 ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. sull'abitazione principale o edilizia popolare, rapportata al periodo durante il quale si protrae tale destinazione e situazione, in applicazione dell'art. 15, comma 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

3. di concedere ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al paragrafo 8 della premessa, le seguenti detrazioni:

a) una detrazione di L 200.000, per i prossimi sei anni a favore dei proprietari di immobili locati, destinati ad attività commerciali (esclusi alberghi, affittacamere e locande), localizzate nei centri storici;

b) una detrazione di L. 400.000, per i prossimi sei anni, a favore dei proprietari di immobili sfitti, destinati ad attività commerciali (escluso alberghi, affittacamere e locande), localizzati nei centri storici, disponibili a sottoscrivere una convenzione con il comune per la locazione dei suddetti immobili a prezzi concordati.

4. di stabilire che tali agevolazioni devono essere riconosciute a domanda dei soggetti stessi, previa autocertificazione da presentarsi entro il termine del pagamento della prima rata I.C.I.

(Omissis).

00A6947

COMUNE DI TRAMONTI

Il comune di TRAMONTI (provincia di Salerno) ha adottato, il 2 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. *(Omissis)*, di stabilire per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e la detrazione di L. 220.000, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e della legge n. 662/1996, secondo la seguente tabella:

A) unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dai soggetti passivi o concesse in uso gratuito a parenti (art. 8 comma 4 del Regolamento comunale ICI):

aliquota 5 per mille, detrazione L. 220.000;

B) immobili locati ad inquilini residenti che li utizzano come abitazione principale:

aliquota 5 per mille;

C) abitazioni non locate o inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzate:

aliquota 6,5 per mille;

D) altri fabbricati:

aliquota 6 per mille.

(Omissis).

00A6947

COMUNE DI TRANI

Il comune di TRANI (provincia di Bari) ha adottato, il 18 aprile 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare, *(omissis)*, per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille, nel comune di Trani.

(Omissis).

00A6948

COMUNE DI TRAPPETO

Il comune di TRAPPETO (provincia di Palermo) ha adottato, il 21-28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

La riduzione dell'uno per mille sull'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale ai sensi del comma 3 art. 8 decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3 comma 55 legge n. 662/1996 e dall'art. 22 del reg. com. I.C.I., dall'attuale quindi 6 per mille al 5 per mille, e riconfermare il 6 per mille per le abitazioni secondarie e terreni.

(Omissis).

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

1. dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 230.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

2. se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
DA PARTE DI PIÙ CONTITOLARI - RIMBORSI

1. si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.

2. la disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. la procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato. Agli aventi diritto al rimborso di tributi corrisposti e non dovuti si applicano gli interessi per ogni semestre compiuto, del 2,5% semestrale, previsti dall'art. 3, comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il rimborso compete per un periodo non eccedente i 5 anni.

4. Il credito del cittadino derivante dal maggior tributo pagato può essere conguagliato con l'imposta da pagare per l'anno successivo anche per conto del contitolare (con valore anche retroattivo).

(Omissis).

00A6949

COMUNE DI TRAVACÒ SICCOMARIO

Il comune di TRAVACÓ SICCOMARIO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000 l'applicazione delle aliquote tributarie già vigenti nel 1999: *(omissis)*;

ALIQUOTE I.C.I. 2000

aliquota fissa pari al 6 per mille;

aliquota differenziata fissata al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interessi artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, dando atto che tale aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (art 5, comma 5, della legge n. 449/1997).

(Omissis).

DETRAZIONI I.C.I. 2000

Per tutti i proprietari di prima casa L. 210.000;

Per le categorie A3, A4, A5, A6[(1)]:

Limiti di reddito familiare	Importo detrazione	
Pensionati/coniugi a carico di pensionati-cassaintegrati Disoccupati/lavoratori in mobilità Portatori di handicap	Numero componenti nucleo familiare	
	1 persona	2 persone e oltre
Fino a L. 10.700.000	L. 400.000	L. 450.000
Da L. 10.700.001 fino a L. 12.500.000*	L. 350.000	L. 400.000
Da L. 12.500.001 fino a L. 17.700.000*	L. 300.000	L. 350.000
Da L. 17.700.001 fino a L. 20.600.000*	L. 250.000	L. 300.000
* nel caso di nuclei familiari con presenza di soggetti portatori di handicap, i suddetti limiti massimi di reddito vengono aumentati di L. 3.000.000		

(1) Le restanti categorie sono escluse

(Omissis).

00A6950

COMUNE DI TRAVO

Il comune di TRAVO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. nel rispetto degli equilibri di bilancio, di mantenere invariata per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;

2. di determinare la detrazione per la prima casa in L. 200.000.

3. *Omissis.*

(Omissis).

00A6951

COMUNE DI TREBASELEGHE

Il comune di TREBASELEGHE (provincia di Padova) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, *(omissis)*, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille e in L. 240.000 la detrazione per l'abitazione principale:

2. di dare atto che sarà applicata secondo le disposizioni contenute nel regolamento per l'applicazione del'I.C.I. n. 3 del 24 marzo 1999 su richiamata.

(Omissis).

00A6952

COMUNE DI TREIA

Il comune di TREIA (provincia di Macerata) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

riportare per l'anno 2000 l'aliquota «ordinaria» dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) alla misura del 6,2 per mille, confermando l'applicazione della detrazione di L. 200.000 per la prima casa e l'aliquota differenziata del 7 per mille nelle seguenti fattispecie:

alloggi non locati posseduti in aggiunta all'abitazione principale con esclusione di quelli concessi a qualsiasi titolo ai familiari entro il 1° grado di parentela in linea retta (figli-genitori) che li utilizzano come abitazione principale; comunque a tali immobili non si applica la detrazione per abitazione principale;

immobili destinati ad attività produttive non utilizzati e/o non locati.

(Omissis).

00A6953

COMUNE DI TRIGOLO

Il comune di TRIGOLO (provincia di Cremona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo Comune nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria del 5 per mille;

b) soggetti passivi proprietari di alloggi non locati: aliquota 7 per mille;

c) soggetti passivi proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimessse alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzatore di sottotetti, limitatamente alle unità immobiliari di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: aliquota del 2,5 per mille;

d) soggetti passivi proprietari che cedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'accordo territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998: aliquota del 3 per mille.

2. di confermare ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 5, della legge n. 662/1996 per l'anno 2000 le detrazioni di imposta nella misura minima di L. 200.000, in ragione annua;

3. di determinare, altresì, ai sensi del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 convertito nella legge n. 122/1997, la elevazione della detrazione d'imposta di cui al punto 2) del presente dispositivo da L. 200.000 a L. 500.000, per titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso abitazione) di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche immobiliari previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, e con reddito loro imponibile riferito al nucleo familiare non superiore a L. 19.000.000 (riferito a reddito annuo precedente a quello di liquidazione dell'imposta) elevato a L. 25.700.000, se il coniuge è a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di un ulteriore milione per ogni familiare a carico nullatenente.

(Omissis).

00A6954

COMUNE DI TROINA

Il comune di TROINA (provincia di Enna) ha adottato, il 29 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. mantenere l'aliquota I.C.I. al 5 per mille, limitatamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

2. mantenere l'aliquota I.C.I. al 6 per mille alle altre unità immobiliari diverse dalle abitazioni, agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, agli alloggi non locati.

(Omissis).

00A6955

COMUNE DI TRONZANO VERCELLESE

Il comune di TRONZANO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Di applicare nel comune di Tronzano Vercellese, per l'anno 2000, l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. con l'aliquota unica del 5,5 per mille, in via di conferma dell'aliquota già praticata nello scorso esercizio;

Di determinare, per l'anno 2000, in L. 250.000 la detrazione dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in via di conferma della misura della detrazione già praticata nello scorso esercizio.

(Omissis).

00A6956

COMUNE DI TUGLIE

Il comune di TUGLIE (provincia di Lecce) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) Di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

N.D.	Tipologia degli immobili	Aliquote per mille
1	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale	4
2	Unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazioni principali	5
3	Unità immobiliari non adibite ad abitazione principale	6

2) Di determinare, per l'anno 2000, le riduzione e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI nonchè categorie di soggetti in situaxzione di particolare disagio economico-sociale	Riduzione d'imposta %	Detrazione d'imposta (lire in ragione annua)
1	Abitazione principale		200.000
2	Nucleo familiare composto da una o più persone di cui almeno una portatrice di handicap		300.000
3	Nuclei familiari di soli ultrasessantacinquenni con reddito pro capite, nell'anno 1999, derivante solo da pensione sociale e comunque non superiore a L. 10.000.000 non proprietario di altri immobili al di fuori di quello abitato e delle eventuali pertinenze.		300.000

(Omissis).

00A6957

COMUNE DI VADO LIGURE

Il comune di VADO LIGURE (provincia di Savona) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di approvare, *(omissis)*, il nuovo prospetto delle fattispecie immobiliari, che sub lett. B) si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, sulla base del quale dovrà essere diversificata l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili in ragione della tipologia dell'immobile, del soggetto possessore, nonché dell'uso cui l'immobile è destinato;

2. di fissare per l'anno 2000, le aliquote dell'I.C.I. come segue:

nella misura del 6,7 per mille l'aliquota ordinaria;

nella misura del 5,3 per mille l'aliquota agevolata;

nella misura del 6,2 per mille l'aliquota agevolata;

nella misura del 7 per mille l'aliquota maggiorata;

3. di dare atto che le aliquote come sopra determinate dovranno essere applicate dai soggetti passivi secondo l'unita tabella allegata sub lett. B) al presente provvedimento per costituirne parte integrante;

4. di stabilire nella misura minima di L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai proprietari e per quelle regolarmente assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari;

5. di stabilire che i contribuenti aventi diritto all'applicazione delle aliquote agevolate di cui ai punti 1 lett. *c)*, 2, 3 e 4 del prospetto allegato sub lett. B), ai fini della semplificazione delle operazioni di liquidazione ed accertamento dell'imposta in parola, possano dimostrare la sussistenza valevole anche per gli anni successivi, da rendersi sui modelli all'uopo predisposti dal comune,

(Omissis).

Allegato sub lett. B) alla deliberazione del consiglio comunale n. 95 del 20 dicembre 1999

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 2000

Tabella delle fattispecie impositive immobiliari e delle relative aliquote

	AGEVOLATA	FATTISPECIE IMPOSITIVA	ALIQUOTA	DETRAZIONE
1	Agevolata (art. 6, comma 2) (art. 8, comma 4) (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662) (art. 8, comma 4)	Unità immobiliari uso civile abitazione: *a)* direttamente adibite ad abitazione principale *b)* appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari: *c)* possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate: *d)* regolarmente assegnate, dagli isituti autonomi per le case popolari:	5,3 per mille	200.000
2	Agevolata (art. 6, comma 2)	Unità immobiliari locate con contratto registrato, per almeno otto mesi, anche non continuativi nel corso dell'anno di imposta, a soggetti residenti nel comune che le utilizzano come abitazione principale, nonché a soggetti che, intendendo utilizzarle per il medesimo scopo, acquisiscano nei trenta giorni successivi alla stipula del contratto di locazione, la residenza anagrafica nel comune	6 per mille	non spettante
3	Agevolata (art. 6, comma 2)	*a)* Unità immobiliari uso civile abitazione date in comodato gratuito a familiari, entro il primo grado di parentela, residenti nel comune che le utilizzino come abitazione principale: *b)* Immobili, a qualsiasi uso adibiti, posseduti da enti morali di diritto pubblico senza scopo di lucro: *c)* Immobili costituenti pertinenza dell'abitazione principale	5,3 per mille	non spettante
4	Agevolata (art. 6, comma 2)	Fabbricati esclusivamente destinati ad attività artigianali posseduti da soggetti, persone fisiche e/o giuridiche, regolarmente iscritti all'Albo delle imprese artigiane della Camera di commercio industria artigianato di competenza:	6,2 per mille	non spettante
5	Ordinaria (art. 6, comma 2)	Tutti gli altri immobili diversi dalle civili abitazioni: box auto, negozi, magazzini, depositi, aree edificabili, fabbricati realizzati per la vendita, ecc. non ricompresi nei punti 1, 2 e 3:	6,7 per mille	non spettante

	AGEVOLATA	FATTISPECIE IMPOSITIVA	ALIQUOTA	DETRAZIONE
6	Maggiorata (art. 6, comma 2)	*a)* fabbricati industriali: *b)* unità immobiliari uso civile abitazione: non locate tenute a disposizione dei proprietari: locate, con o senza contratto registrato, a soggetti non residenti nel comune: locate senza contratto registrato: *c)* uffici e studi privati:	7 per mille	non spettante

(Omissis).

00A6958

COMUNE DI VAGLIA

Il comune di VAGLIA (provincia di Firenze) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire per il 2000, le aliquote differenziate di seguito indicate, con riferimento *(omissis),* alle possibilità introdotte dall'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi come niformulato dall'art. 3, comma 53 della legge 652/1996, e legge 488/1999 art. 30, comma 12:

5,5 per mille unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, o abitazioni ad esse equiparate ex art. 5 del regolamento sopra indicato e pertinenze;

7 per mille unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate, immobili diversi dalle abitazioni, terreni, aree fabbricabili;

8 per mille per le abitazioni non locate.

2. di stabilire nella misura base di L. 200.000 la detrazione annua per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3. di dare atto che, per quanto concerne le agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si fa espresso e specifico riferimento al relativo regolamento comunale approvato con atti consiliari n. 111 del 29 dicembre 1998 e n. 4 del 15 febbraio 99 e n. 4 in data odierna.

(Omissis).

00A6959

COMUNE DI VAIANO

Il comune di VAIANO (provincia di Prato) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella misura:

del 3 per mille per le abitazioni date in locazione ai sensi dell'art. 2, commi 3, 4, 5 ed articoli 4 e 5 legge 431/1998 ed accordo stipulato tra i sindacati delle proprietà immobiliari e quelli degli inquilini. Per usufruire dell'aliquota ridotta, autocertificare il possesso dei requisiti attraverso apposito modulo da ritirare presso l'ufficio tributi del comune;

del 4,5 per mille per:

a) le abitazioni nelle quali il soggetto passivo ed i suoi familiari hanno la propria residenza così come intesa ai fini anagrafici;

b) le abitazioni di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c) l'unica abitazione posseduta sul territorio nazionale da un soggetto residente all'estero purché non locata;

d) le abitazioni regolarmente assegnate dall'Istituto autonomo case popolari;

e) le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

f) i fabbricati concessi in uso gratuito dal soggetto passivo in linea retta fino al 2° grado ed in linea collaterale fino al 1° grado, a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilita la propria residenza anagrafica. Per usufruire dell'aliquota ridotta autocertificare il possesso dei requisiti attraverso apposito modulo da ritirare presso l'ufficio tributi del comune;

del 7 per mille per le abitazioni non occupate (per abitazione non occupata si intende quella nella quale non risulta alcuna persona residente);

del 5.5 per mille come aliquota ordinaria si applica anche alle pertinenze delle abitazioni);

2. di determinare la detrazione per la prima casa in L. 300.000 in favore delle sotto indicate categorie:

1. pensionato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età entro il 31 dicembre 1999, non in condizioni lavorative, con le seguenti condizioni reddituali:

Monoreddito: reddito anno 1999 derivante da pensione non superiore a L. 13.800.000;

plurireddito: reddito anno 1999 imponibile IRPEF, escluso reddito da abitazione, di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico non superiore a L. 20.700.000 più L. 1.800.000 per ogni persona a carico;

2. invalidi civili non in condizione lavorativa con invalidità non inferiore al 74% con le seguenti condizioni reddituali:

monoreddito: reddito imponibile IRPEF anno 1999, escluso reddito da abitazione, non superiore a L. 13.800.000;

plurireddito: reddito anno 1999 imponibile IRPEF, escluso reddito da abitazione, di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico non superiore a L. 20.700.000 più L. 1.800.000 per ogni persona a carico;

3. soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido civile con invalidità non inferiore al 75% con un reddito imponibile IRPEF anno 1999, escluso reddito da abitazione, di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico non superiore a L. 20.700.000 più L. 1.800.000 per ogni persona a carico;

4. soggetti passivi nei cui nuclei familiari sia presente un portatore di handicap in situazione di gravità (in base alla legge 104/1992), con un reddito imponibile IRPEF anno 1999, escluso reddito da abitazione, fino a L. 35.000.000 più L. 1.800.000 per ogni persona a carico;

5. disoccupato che sia in tale condizione da almeno sei mesi alla data del 31 dicembre 1999, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento con le seguenti situazioni reddituali:

monoreddito: reddito anno 1999 imponibile IRPEF, escluso reddito da abitazione, non superiore a L. 13.800.000;

plurireddito: reddito anno 1999 imponibile IRPEF, escluso reddito da abitazione, di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico non superiore a L. 20.700.000 più L. 1.800.000 per ogni persona a carico;

le ulteriori condizioni, comuni a tutti i sopra indicati soggetti, per usufruire della detrazione di L. 300.000 sono:

essere titolare nell'intero territorio nazionale di diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un unico immobile adibito ad abitazione principale (compreso le eventuali pertinenze), appartenente alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6;

che gli altri componenti il nucleo familiare anagrafico non devono essere possessori nel territorio nazionale di altre unità immobiliari;

i soggetti che intendono usufruire dell'elevazione a L. 300.000 della detrazione abitazione principale devono autocertificare il possesso dei predetti requisiti attraverso apposito modulo da ritirare presso l'ufficio tributi del comune

(Omissis).

00A6960

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Il comune di VALGUARNERA CAROPEPE (provincia di Enna) ha adottato, il 23 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. Per l'anno di imposta 2000 applicare l'aliquota ordinaria nella misura del 5 per mille;

2. detrazione per l'abitazione principale in L. 250.000;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

(Omissis).

00A6961

COMUNE DI VALLE DI CASIES

Il comune di VALLE di CASIES (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili con decorrenza dell'anno 2000, e fino a diversa regolamentazione come segue, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge:

a) abitazione principale 4 per mille;

b) tutti i rimanenti immobili 5 per mille;

2. di determinare l'importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza dall'anno 2000, fino a diversa regolamentazione come segue:

a) per tutte le abitazioni principali L. 550.000

(Omissis).

00A6962

COMUNE DI VALPERGA

Il comune di VALPERGA (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 è fissata come segue:

immobili di civile abitazione posseduti oltre l'abitazione principale e non locati o non utilizzati a titolo di uso, usufrutto o abitazione da terzi: 7 per mille;

fabbricati diversi da quelli di civile abitazione tenuti nella disponibilità del proprietario e non utilizzati da questo o locati ovvero dati in uso a terzi: 7 per mille;

tutti gli altri immobili. 5,5 per mille.

La detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata in L. 200.000.

(Omissis).

00A6963

COMUNE DI VALSOLDA

Il comune di VALSOLDA (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare, in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del decreto legislativo 504/1992 *(omissis)*, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili soggetti all'imposta;

di dare atto che la detrazione prima casa è passata da L. 200.000 a L. 225.000;

(Omissis).

00A6964

COMUNE DI VARCO SABINO

Il comune di VARCO SABINO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille, confermando le detrazioni spettanti per le abitazioni residenziali in L. 200.000.

(Omissis).

00A6965

COMUNE DI VENAUS

Il comune di VENAUS (provincia di Torino) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2. di determinare, per l'anno 2000, aliquote I.C.I. diversificate, così come previsto dall'art 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., nella misura del 5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili, con la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

00A6966

COMUNE DI VENTIMIGLIA

Il comune di VENTIMIGLIA (provincia di Imperia) ha adottato, il 7 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di revocare le proprie precedenti deliberazioni n. 57 del 17 febbraio 2000 e n. 68 del 23 febbraio 2000;

2. di rideterminare come segue le aliquote I.C.I. per l'anno di imposta 2000;

a) abitazione principale: aliquota del 4,8 per mille;

b) terreni agricoli: aliquota del 6 per mille;

c) aree fabbricabili, aliquota del 5 per mille;

d) fabbricati realizzati per la vendita e rimasti invenduti da parte di imprese che hanno per oggetto esclusivo l'attività di costruzione e vendita di immobili: aliquota del 4 per mille;

e) altri immobili, aliquota del 6,8 per mille;

3. di confermare le seguenti detrazioni:

a) detrazione ordinaria: L. 200.000;

b) maggiore detrazione, da L. 200.000 a L. 280.000 nei casi sottoelencati:

b1) a favore di soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un disabile totale ai sensi della legge n. 18/1980 o della legge n. 508/1988;

b2) a favore dei contribuenti che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti alla data del 1° gennaio 2000:

aver compiuto il sessantacinquesimo anno d'età;

possedere, oltre ad una eventuale cantina, garage o posto auto, solo l'unità immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione;

disporre di un reddito complessivo imponibile, comprensivo anche dei redditi esenti ai fini I.R.P.E.F. o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, al netto degli oneri deducibili ai fini I.R.P.E.F. escluso il reddito del fabbricato, non superiore a L. 15.000.000 annui (come da dichiarazione dei redditi per l'anno 1999);

non avere fra i componenti del nucleo familiare soggetti proprietari di altri immobili;

nel caso in cui l'unità immobiliare per cui si chiede la maggiore detrazione sia adibita ad abitazione principale di più soggetti, ognuno di questi deve essere in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti.

(Omissis).

00A6967

COMUNE DI VEROLANUOVA

Il comune di VEROLANUOVA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,4 per mille;

2. approvare le seguenti detrazioni della predetta imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000;

A) L. 220.000 per la generalità;

B) L. 348.000 ai proprietari di un solo immobile destinato ad abitazione principale e rientranti nei limiti di reddito richiamati nella tabella sotto riportata, quando il valore catastale è inferiore o uguale a L. 80.000.000;

Il reddito da considerare è quello riferito all'anno precedente, del nucleo di convivenza familiare ridotto dell'I.R.P.E.F., delle spese di affitto o del 50 % del mutuo dell'unica casa di abitazione, nonché degli oneri documentati sostenuti per l'assistenza a minori portatori di handicap o agli anziani invalidi.

Resta fermo il diritto dell'amministrazione comunale a condurre ulteriori e più approfonditi accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla documentazione fornita.

Tabella limiti di reddito per il 2000

Componenti il nucleo familiare	Reddito annuo
—	—
Una persona	L. 11.300.000
Due persone	L. 18.800.000
Tre persone	L. 24.000.000
Quattro persone	L. 28.000.000

Per i nuclei familiari formati da più di quattro persone il reddito, a partire da L. 28.000.000, va aumentato di L. 5.000.000 per ogni componente il nucleo familiare oltre le quattro persone.

Documenti richiesti:

per certificare i limiti di reddito gli interessati possono presentare:

a) autocertificazione per quanto riguarda i redditi, oppure libretto di pensione, se pensionati, modello del datore di lavoro di certificazione dei redditi, modello 730 o 740;

b) le ricevute del canone di affitto;

c) la documentazione del mutuo.

Sono esclusi: i proprietari di altre abitazioni oltre quella di residenza, di immobili adibiti ad attvità, di roulotte, di caravan, di più di un autoveicolo con cilindrata superiore ai 2000 cc;

C) L. 348.000 per i nuclei familiari di cui fanno parte i portatori di handicap riconosciuti, indipendentemente dal reddito. Per i portatori di handicap riconosciuti si intendono: «i soggetti che presentano le minorazioni previste dall'art 3, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e che sono riconosciuti tali dalla commissione medica dell'ASL di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295».

(Omissis).

00A6968

COMUNE DI VERRETTO

Il comune di VERRETTO (provincia di Pavia) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;

2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 300.000.

(Omissis).

00A6969

COMUNE DI VEZZI PORTIO

Il comune di VEZZI PORTIO (provincia di Savona) ha adottato, il 10 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare *(omissis)* le aliquote per l'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 2000 confermando per l'abitazione principale e per gli altri immobili l'aliquota nelle stesse misure determinate per l'anno precedente e precisamente:

5,5 per mille: l'aliquota per i soggetti passivi persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

7 per mille: l'aliquota riferita agli altri immobili.

(Omissis).

00A6870

COMUNE DI VICENZA

Il comune di VICENZA ha adottato, il 14 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare, ai fini dell'imposta comunale immobiliare per l'anno 2000, *(omissis)* le stesse aliquote e le particolari detrazioni ed agevolazioni scelte e confermate da questa amministrazione per l'anno 1999 e cioè:

aliquota principale: 6,25 per mille;

aliquota ridotta: 4,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le pertinenze (quali box, cantina, ecc.) ed a tutte quelle abitazioni degli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

aliquota ridotta: 4,5 per mille per le abitazioni utilizzate e concesse in uso gratuito a parenti in linea retta con contratto registrato;

aliquota 7 per mille per le abitazioni non locate;

L. 200.000 l'importo della detrazione prevista per l'abitazione principale e le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati agli istituti autonomi per le case popolari;

L. 500.000 l'importo della detrazione per i casi particolari indicati in premessa, che dovranno essere certificati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

(Omissis).

00A6971

COMUNE DI VICO EQUENSE

Il comune di VICO EQUENSE (provincia di Napoli) ha adottato, il 6 aprile 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire che per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), secondo gli indirizzi forniti dal consiglio comunale con delibera di C.C. n. 17 del 15 febbraio 2000 *(omissis)*, sia così determinata:

a) I.C.I. sulla abitazione principale del contribuente (prima casa) e in cui vi sia abituale dimora, nonchè sulle case concesse in fitto a favore di soggetti che la utilizzano come abitazione principale secondo il regime convenzionato di cui agli accordi legge n. 431/1998: aliquota del 5,5 per mille;

b) I.C.I. su abitazioni non prima casa, sfitte e tenute a disposizione dal proprietario o locate a soggetti che non la utilizzano come abitazione principale o locate senza alcun contratto registrato: aliquota 8 per mille;

c) I.C.I. su tutti gli altri tipi di immobili e sulle abitazioni locate con contratto di fitto registrato a favore di soggetti che la utilizzano come abitazione principale, contratti comunque non rientrati negli accordi di cui alla legge n. 431/1998: aliquota del 6,5 per mille;

d) detrazione sulla prima casa: massimo L. 240.000 per contribuente.

(Omissis).

00A6972

COMUNE DI VIDOR

Il comune di VIDOR (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

00A6973

COMUNE DI VIETRI SUL MARE

Il comune di VIETRI sul MARE (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

stabilire per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura del 5,5 per mille e in L. 300.000 la detrazioni per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali;

di applicare l'aliquota del 6,5 per mille alle unità immobiliari adibite ad abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni della legge n. 431 del 9 dicembre 1998.

I proprietari in possesso del requisito di cui sopra dovranno obbligatoriamente, a dimostrazione del diritto dell'applicazione dell'aliquota del 6,5 per mille far pervenire al comune di Vietri sul Mare, ufficio I.C.I., entro e non oltre il 15 ottobre 1999 a mezzo raccomandata semplice o tramite consegna diretta all'ufficio la copia del contratto regolarmente registrato dal quale si evidenzia che sono applicate le condizioni della legge n. 431 del 9 dicembre 1998;

di applicare l'aliquota del 6,5 per mille alle unità immobiliari date in uso gratuito a parenti a titolo di abitazioni principale.

I proprietari in possesso del requisito di cui sopra dovranno obbligatoriamente, a dimostrazione del diritto dell'applicazione dell'aliquota del 6,5 per mille far pervenire al comune di Vietri sul Mare, ufficio I.C.I., entro e non oltre il 15 ottobe 1999 a mezzo raccomandata semplice o tramite consegna diretta all'ufficio, la dichiarazione dalla quale si evince la cessione gratutita dell'immobile ad un familiare (parenti ed affini fino al secondo grado);

di applicare per gli immobili non locati per i quali non risultano essere stati registati contratti di locazione da almeno due anni l'aliquota del 9 per mille;

di confermare l'aliquota del 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni.

(Omissis).

00A6974

COMUNE DI VIGNANELLO

Il comune di VIGNANELLO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 28 febbraio 2000 e il 31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di pertinenza di questo comune nelle seguenti misure:

5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente;

6 per mille per gli altri immobili, aree fabbricabili, terreni agricoli utilizzati a scopo edificatorio;

dare atto che le detrazioni di imposta per l'abitazione principale sono confermate nella misura minima di legge pari a L. 200.000;

di considerare ai fini dell'applicazione del tributo, l'abitazione principale come abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

00A6975

COMUNE DI VIGNONE

Il comune di VIGNONE (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

00A6976

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Il comune di VILLA BARTOLOMEA (provincia di Verona) ha adottato, il 27 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare ed approvare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura unica del 6 per mille;

2) di fissare le detrazioni per abitazione principale come segue:

L. 200.000 per abitazione principale e relative pertinenze cosi come definite dall'art. 818 del codice civile;

L. 300.000 per:

a) nuclei familiari comprendenti portatori di handicap, con invalidità riconosciuta al 100%;

b) titolari di assegno (pensione) sociale, purché nel nucleo familiare non siano compresi altri soggetti titolari di reddito diverso dall'assegno stesso.

(Omissis).

00A6977

COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA

Il comune di VILLANOVA sull'ARDA (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2000, relativamente all'imposta comunale sugli immobili, l'aliquota unica del 4,5 per mille;

2. di dare atto che, ai sensi della norma citata e nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'ente ritiene di applicare al soggetto passivo relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, una detrazione di L. 200.000;

3. di concedere alle persone ultrasessantacinquenni (alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta), proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come definito dall'art. 8 - comma II - del decreto legislativo n. 504/1992 ed avente le caratteristiche presenti per le categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 e con reddito lordo, riferito al nucleo familiare risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore a L. 9.230.000 elevato a L. 14.730.000 se il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, è a carico, elevato di un ulteriore milione per ogni familiare a carico o nullatenente, l'aumento delle detrazioni I.C.I. da L. 200.000 a L. 400.000 a partire dall'anno 2000.

I soggetti di cui sopra, dovranno presentare richiesta di agevolazione entro il 30 aprile 2000 corredata dalla seguente documentazione:

a) copia del certificato catastale relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) copia della dichiarazione relativa ai redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare, così come risulta all'anagrafe comunale.

(Omissis).

00A6978

COMUNE DI VILLAR PEROSA

Il comune di Villar Perosa (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) aliquota ordinaria: 6,3 per mille;

b) aliquota relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale comprese le unità immobiliari locate con contratto registrato ed utilizzato come abitazione principale del conduttore: 4,4 per mille;

c) L. 210.000 la detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

00A6979

COMUNE DI VILLAROSA

Il comune di VILLAROSA (provincia di Enna) ha adottato, il 31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota del 6 per mille ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

00A6980

COMUNE DI VILLATA

Il comune di VILLATA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille per tutte le categone di immobili;

di stabilire per l'anno 2000 la detrazione per l'abilitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000, (€ 103,29).

(Omissis).

00A6981

COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

Il comune di VILMINORE di SCALVE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000, l'aliquota sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

5,5 per mille per l'abitazione principale ferma restando la detrazione minima nella misura di legge;

6 per mille per ogni altro tipo di immobile.

(Omissis).

00A6982

COMUNE DI VITTUONE

Il comune di VITTUONE (provincia di Milano) ha adottato, il 2 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) l'aliquota I.C.I. ordinaria per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille;

2) l'aliquota I.C.I. per gli alloggi non locati nella misura del 7 per mille;

3) l'aliquota I.C.I. per le aree fabbricabili nella misura del 7 per mille;

4) la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000;

5) un'ulteriore detrazione di L. 100.000 (complessivamente L. 300.000) per i soggetti passivi che si trovino nelle condizioni sottospecificate a decorrere dal 1° gennaio 2000:

a) proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale non classificata nelle categorie A/1 (abitazione signorile), A/8 (villa) e A/9 (castelli, palazzi di pregio storico e artistico);

b) i titolari di reddito derivante da pensione minima, nonché di importo equivalente o inferiore, aventi un reddito aggiuntivo del nucleo familiare non superiore complessivamente a L. 10.000.000.

(Omissis).

00A6983

COMUNE DI VOGOGNA

Il comune di VOGOGNA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

5 per mille, con la detrazione di L. 200.000, per l'abitazione principale;

7 per mille per tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili;

nella misura agevolata del 4 per mille a favore dei soggetti che realizzano interventi di recupero del patrimonio edilizio a norma dell'art. 1 comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale per la disciplina delle esenzioni ed agevolazioni fiscali e tariffarie.

(Omissis).

00A6984

COMUNE DI VOLONGO

Il comune di VOLONGO (provincia di Cremona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura unica prevista al 4 per mille;

2) di confermare la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo in misura unica pari a L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

00A6985

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

Il comune di ZAFFERANA ETNEA (provincia di Catania) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. e 2. *(omissis);*

3) determinare per l'anno 2000 le aliquote da applicare all'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille quella per le abitazioni principali con pertinenze e del 6 per mille quella ordinaria;

4) dare atto che in base al vigente regolamento I.C.I. si considerano abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito dal genitore ai figli e viceversa con l'applicazione della sola aliquota ridotta, a condizione che risultino ivi residenti anche di fatto.

5) stabilire nell'importo di L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A6986

COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

Il comune di ZENSON di PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare nelle misure seguenti le aliquote I.C.I. per l'anno 2000:

5,5 per mille aliquota ordinaria;

7 per mille aliquota seconde case a disposizione.

(Omissis).

00A6987

COMUNE DI ZOLLINO

Il comune di ZOLLINO (provincia di Lecce) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) determinare le seguenti aliquote:

4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

5,5 per mille, per le unità immobiliari tenute a disposizioni e per le aree fabbricabili;

2) disporre che per l'abitazione principale venga riconosciuta la detrazione d'imposta di L. 200.000 in rapporto ad un anno.

(Omissis).

00A6988

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651401/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 508.000**
- semestrale .... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 416.000**
- semestrale .... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 115.500**
- semestrale .... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 107.000**
- semestrale .... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 273.000**
- semestrale .... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 106.000**
- semestrale .... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 267.000**
- semestrale .... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.097.000**
- semestrale .... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 982.000**
- semestrale .... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035